

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	45
DIFESA (IV)	»	52
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	59
FINANZE (VI)	»	102
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	109
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	113
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	127
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	150
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	151

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 26.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	163
AGRICOLTURA (XIII)	»	166
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	175
<i>INDICE GENERALE</i>	»	177

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) 3

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che il primo presidente della Corte di Cassazione, in considerazione della rilevanza del provvedimento, ha chiesto di poter sottoporre alle Commissioni le Sue valutazioni in merito. Ritiene quindi che, ove le Commissioni consentano, si possa procedere ad un'audizione informale del

primo presidente della Corte di Cassazione nella giornata di martedì 31 marzo.

Le Commissioni consentono.

Massimo VANNUCCI (PD) avverte che il suo gruppo si riserva di intervenire sul provvedimento nel corso dell'esame delle proposte emendative. Ritiene tuttavia necessario acquisire una valutazione preliminare da parte dei relatori sulla disponibilità ad introdurre modifiche nel testo, considerati anche i rilevanti profili problematici dello stesso evidenziati nel corso delle audizioni informali svoltesi nella giornata di ieri.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che vi sia la disponibilità ad un confronto costruttivo sul testo, osservando, in particolare, che le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 67 del disegno di legge in materia di notariato meritano una attenta valutazione, anche al fine di valutare l'opportunità di una loro soppressione.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come le disposizioni in materia di accesso al notariato contenute nell'articolo 67 del disegno di legge in esame, sulle quali possono esprimersi molte riserve, potreb-

bero costituire l'occasione per una complessiva riforma della disciplina vigente. A tale riguardo, ritiene significativo segnalare che attualmente risultano coperte solo 4.000 delle 6.300 circoscrizioni notarili esistenti. Tale situazione determina evidenti problemi a livello territoriale, come dimostra il fatto che, ad esempio, nella città di Urbino non esiste più un notaio residente. Valuta, pertanto, opportuno cogliere l'occasione offerta dalla disposizione contenuta nel disegno di legge in esame, al fine di realizzare un intervento significativo in materia di notariato, consentendo la copertura integrale delle circoscrizioni notarili esistenti, limitando le situazioni di privilegio ora esistenti e consentendo un non trascurabile incremento di posti di lavoro.

Più in generale, ritiene che, anche alla luce delle valutazioni acquisite nel corso delle audizioni informali svoltesi nella giornata di ieri, debba attentamente valutarsi l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo del disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento che, senza stravolgimenti, ne perfezionino le disposizioni.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento in sede di esame preliminare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Avverte, infine, che, d'intesa con il Presidente della Commissione bilancio, il termine per la presentazione degli emendamenti è rinviato alle ore 10 di mercoledì 1° aprile.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.05 alle 13.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (*Seguito esame e conclusione*) 6

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti. (*Seguito esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri espressi dalle Commissioni I, V, IX, XI, XII, XIV e del Comitato per la legislazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Manlio Contento per la II Commissione e onorevole Alessandro Maran per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (Articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti approvati dalle Commissioni nella seduta del 26 marzo 2009)	11
ALLEGATO 2 (Nuovo testo del subemendamento Ria 0.7.0.213.41)	18

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori</i>)	19

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, desidera innanzitutto esprimere a tutti i componenti delle Commissioni riunite il pro-

prio rammarico per le difficoltà incontrate nel corso dell'esame del provvedimento, che hanno impedito di rispettare l'organizzazione dei lavori prefigurata.

Sul piano procedurale chiarisce innanzitutto che, diversamente da quanto indicato al termine della seduta delle Commissioni riunite di ieri, le Commissioni procederanno ora a concludere l'esame degli emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti riferiti agli articoli 7 ed 8 che non è stato finora possibile discutere. In considerazione dell'estrema brevità dei tempi a disposizione delle Commissioni, e della necessità di trasmettere alle Commissioni competenti in sede consultiva gli emendamenti approvati, propone, concordi le Commissioni, di porre singolarmente in votazione solo gli emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti sui quali i relatori ed il Governo hanno espresso parere favorevole, e di respingere, per la discussione in Assemblea, tutti gli altri emendamenti, articoli

aggiuntivi e subemendamenti riferiti agli articoli 7 ed 8 non ancora posti in votazione.

Ricorda quindi che, nella seduta delle Commissioni riunite di ieri, il deputato Comaroli aveva ritirato il proprio subemendamento 0.7.0.213.10, del quale i relatori avevano proposto una riformulazione; successivamente i relatori hanno ritenuto di integrare ulteriormente il contenuto del loro articolo aggiuntivo 7.0.213 (vedi allegato 1), presentando un'ulteriore riformulazione di tale proposta emendativa che recepisce il contenuto del predetto subemendamento.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, illustra la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 7.0.213 dei relatori.

Paola DE MICHELI (PD), in merito alle lettere c) del comma 1 dell'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 7.0.213 dei relatori, osserva come le parole « sicurezza pubblica » dovrebbero essere più opportunamente sostituite dalle parole « sicurezza urbana », che meglio configurano la funzione di sicurezza svolta dagli enti locali. Osserva inoltre come, per evitare che il limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009 possa essere anche solo parzialmente sottratto alla spesa per investimenti, la parola « prestazioni » dovrebbe essere sostituita da un termine più puntuale, per non dare luogo ad interpretazioni estensive.

Lorenzo RIA (PD), alla luce dell'ulteriore riformulazione dell'articolo aggiuntivo 7.0.213 dei relatori, riformula il proprio subemendamento 0.7.0.213.41 (vedi allegato 2).

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce che gli emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti sui quali i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario non saranno singolarmente posti in votazione.

Simonetta RUBINATO (PD), nel prendere atto che tutti i subemendamenti pre-

sentati all'articolo aggiuntivo del Governo in esame, sui quali non è stato espresso parere favorevole, devono considerarsi respinti, intende tuttavia illustrare le finalità del suo subemendamento 0.7.0.213.78, volto a sottrarre al computo relativo alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, le spese per l'erogazione di contributi da parte delle regioni e dei comuni per il funzionamento delle scuole di infanzia non statali paritarie, quando queste ultime coprano oltre il 50 per cento della domanda formativa delle scuole di infanzia della regione. Ritira quindi i propri subemendamenti 0.7.0.213.77, 0.7.0.213.79 e 0.7.0.213.81.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute e passa alle votazioni, avvertendo che saranno poste in votazione le sole proposte emendative sulle quali i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso un parere favorevole, intendendosi respinte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 7 del decreto-legge, ed i relativi subemendamenti, non ancora poste in votazione.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo 7.0.213 (*Ulteriore nuova formulazione*) dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo 7.0.213 dei relatori (*Ulteriore nuova formulazione*), i subemendamenti Vignali 0.7.0.214.22 e Bernardo 0.7.0.214.24, nonché l'articolo aggiuntivo 7.0.214 dei relatori, nel testo subemendato. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 7.0.72, l'articolo aggiuntivo 7.0.300 dei relatori, il subemendamento Lulli 0.7.0.301.1 e l'articolo aggiuntivo 7.0.301 dei relatori, nel testo subemendato, nonché l'emendamento 8.3 dei relatori.

Le Commissioni respingono quindi, con votazione riassuntiva, tutti gli altri emendamenti, articoli aggiuntivi e subemenda-

menti riferiti agli articoli 7 ed 8 non ancora posti in votazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti testé approvati saranno trasmessi alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi che, tuttavia, a seguito delle modifiche intervenute nell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, la seduta delle Commissioni riunite, si terrà al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, anziché alle 15,30; in quella sede si procederà alla votazione sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire sul provvedimento in Assemblea.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 19.20.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Ambiente, territorio e lavori pubblici, Trasporti, poste e telecomunicazioni, Lavoro pubblico e privato, Politiche dell'Unione europea, nonché della Commissione parlamentare

per le questioni regionali. La Commissione Bilancio ha altresì espresso parere favorevole, formulando talune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 1.100, 3.300, 3-bis.1, 5-bis.1, 6.100, 7.200, 7-ter.1, 7-sexies.1 e 8.4 (*vedi allegato 3*), volti a recepire le condizioni espresse dalla Commissione Bilancio.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.100, 3.300, 3-bis.1, 5-bis.1, 6.100, 7.200, 7-ter.1, 7-sexies.1 e 8.4 dei relatori.

Francesco BARBATO (IdV) esprime la valutazione contraria del proprio gruppo sulle misure contenute nel decreto-legge, che non affrontano in termini seri e sostanziali il grave momento economico del Paese, senza stanziare risorse concrete per il tessuto produttivo.

Sottolinea quindi come il Governo non sia stato in grado di definire una manovra economica compiuta, ma si sia limitato ad adottare, ormai da molti mesi, una serie di « micro-finanziarie », di sapore per lo più propagandistico, senza delineare una compiuta linea di politica economica che sia in grado di risollevare il Paese.

Più in dettaglio, evidenzia l'assenza di modifiche sostanziali alla disciplina del patto di stabilità interno per i comuni, che limitino l'impatto negativo sulle finanze comunali di tale disciplina, richiamando a tale proposito le forti critiche giustamente espresse dall'ANCI sul provvedimento.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire il mandato ai relatori di riferire favorevolmente sul provvedimento all'Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Milanese per la VI Commissione e Raisi per la X Commissione, man-

dato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come modificato per effetto degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalle Commissioni. Deliberano infine di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.40.

ALLEGATO 1

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.****ARTICOLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI NELLA SEDUTA DEL 26
MARZO 2009**

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Anci, all'Upi e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comu-

nica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di maggio, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

3-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi ».

3-ter. Per le operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma *3-bis*, resta ferma la potestà dell'Amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo *37-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3-quater. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che provvederanno alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo *77-ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

5. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse derivanti dallo svincolo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

6. Sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo *77-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

c) l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.

9. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « sentita » è sostituita dalle seguenti: « d'intesa con »;

b) al comma 12, primo periodo, le parole: « sentite le regioni » sono sostituite dalle seguenti: « d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

c) al comma 12-*bis*, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 200 milioni ».

10. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

11. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei casi in cui la Regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea – con esclusione delle quote di finanziamento nazionale – relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

12. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

13. Per il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

7. 0. 213. (*Ulteriore nuova formulazione*) I Relatori.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
7.0.214 DEI RELATORI.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata entro un mese da quando le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

0. 7. 0. 214. 22. Vignali.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
7.0.214 DEI RELATORI.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

« b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera CIPE del 6 marzo 2009 è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo.

0. 7. 0. 214. 24. Bernardo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni.

2. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi e gli importi da finanziare, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è attribuita nell'anno 2009 al fondo di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2009, pari a 400 milioni di euro, si provvede con le risorse di cui primo periodo del comma 3. Agli oneri per l'anno 2012 derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accessi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al comma 5.

7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-*bis*, 345-*decies* della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

7. 0214. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. Al comma 7-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 20 novembre 2008 n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato » sono sostituite dalle seguenti: « è fissata in un importo non inferiore a 5 milioni di euro interamente versato ».

7. 072. Antonio Pepe.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è soppresso;

b) il comma 10 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies, lettera c), del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è sostituito dal seguente:

« 10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative

quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza ».

2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, le parole: « non oltre il 16 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 16 maggio ».

3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo 2008 del medesimo Gruppo. Nei confronti del personale del Gruppo Tirrenia possono essere riconosciute le provvidenze in materia di ammortizzatori sociali previste ai sensi del presente decreto.

4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

5. All'articolo 29, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, le parole: « 80 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci, ».

7. 0. 300. I relatori.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
7.0.301 DEI RELATORI.

Dopo le parole: « da parte delle » inserire le seguenti: « piccole e medie ».

0. 7. 0. 301. 1. Lulli, Fluvi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

7. 0. 301. I relatori.

(Approvato)

All'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinnea con la seguente:

Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad eccezione del comma 11, dall'articolo 2,

dall'articolo 4, e dall'articolo 5, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milione di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milione di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede: ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni »;

b) al medesimo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5 »;

c) al comma 3, sostituire le parole: « di cui al presente decreto », con le seguenti: « di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4 e 5, del presente decreto ».

8. 3. I relatori.

(Approvato)

ALLEGATO 2

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.**

NUOVO TESTO DEL SUBEMENDAMENTO RIA 0.7.0.213.41.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) in alternativa alla lettera a), pur non avendo rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 hanno proceduto al recupero dello sforamento dell'anno 2007 nel corso dell'annualità 2008, certificato in sede di approvazione del conto consuntivo relativo alla medesima annualità 2007.

0. 7. 0. 213. 41. *(Nuova formulazione) Ria.*

ALLEGATO 3

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.****ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI**

*All'articolo 1, sopprimere i commi 11-
quater e 11-quinquies;*

*Conseguentemente, al comma 11-sexies,
sopprimere le parole: « , 11-quater e 11-
quinquies ».*

1. 100. I Relatori.

(Approvato)

*All'articolo 3, comma 4-bis, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: « ad eccezione
delle operazioni a favore delle piccole e
medie imprese, che possono essere effet-
tuate esclusivamente attraverso l'interme-
diariazione di soggetti autorizzati all'esercizio
del credito. »;*

3. 300. I Relatori.

(Approvato)

*All'articolo 3-bis, sostituire le parole:
« sulla base delle risorse », con le seguenti:
« nei limiti delle risorse »;*

3-bis. 1. I Relatori.

(Approvato)

*All'articolo 5-bis, comma 2, dopo il
primo periodo, inserire il seguente: « I con-
tributi sospesi ai sensi del precedente
periodo, sono versati, senza aggravio di
spesa per interessi e in un'unica soluzione,
alla data del primo termine di versamento
successivo al 30 settembre 2009 ».*

*Conseguentemente, al secondo periodo,
sostituire le parole: « All'onere derivante »,
con le seguenti: « Agli oneri per interessi
derivanti ».*

5-bis. 1. I Relatori.

(Approvato)

*All'articolo 6, comma 1-bis, capoverso
1-bis, sostituire le parole: « nei limiti » con
le seguenti: « nei limiti delle risorse dispo-
nibili ».*

6. 100. I Relatori.

(Approvato)

*All'articolo 7 apportare le seguenti mo-
dificazioni:*

*a) sostituire il comma 1-ter con il
seguente: « 1-ter. Le risorse di cui all'ar-
ticolo 1, comma 14, del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008,
sono mantenute in bilancio. A tal fine le
risorse di cui al precedente periodo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato,
quanto a euro 3.750.000 per la copertura
di quota parte degli oneri cui all'articolo 1,
comma 5, quanto a 1,2 milioni di euro per
la copertura degli oneri di cui al comma
1-quater del presente articolo, e, quanto a
euro 25.050.000, per essere riassegnate,
nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo
13, comma 3-quater, del decreto-legge 25*

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. »

b) al comma 1-*quater*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009 »

c) al comma 1-*sexies*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-*ter* del presente articolo.

d) al comma 3-*bis*, lettera *b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri derivanti dal collocamento fuori ruolo si provvede rendendo contestualmente indisponibile un numero di incarichi dirigenziali effettivamente ricoperti corrispondente sul piano finanziario. » ;

e) al comma 3-*ter*, aggiungere, in fine, le parole: « nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati »;

7. 200. I Relatori.

(Approvato)

All'articolo 7-ter, comma 9, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo ».

7-ter. 1. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere l'articolo 7-sexies.

7-sexies. 1. I Relatori.

(Approvato)

All'articolo 8, comma 1, alinea, sostituire le parole da: « Agli oneri derivanti » fino a: « articolo 5 », con le seguenti: « Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5 limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4 ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1 »;

al comma 3, sostituire le parole: « di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4, e 5 del presente decreto » con le seguenti: « di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto ».

8. 4. I Relatori.

(Approvato)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	30
DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Nuovo testo C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	35
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	27
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Rinvio dell'esame</i>)	29
Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare

del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.

C. 2042, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca, oltre all'adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, anche interventi in materie particolarmente delicate sotto il profilo costituzionale, come l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA e modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale: interventi certamente utili a fronteggiare l'emergenza nazionale nel campo della sicurezza, ma non inappuntabili sotto il profilo della costituzionalità.

Si sofferma quindi innanzitutto sull'articolo 9, che prevede il prelievo coattivo di campioni biologici nei confronti di alcune categorie di soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale.

Al riguardo, ricordato che ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, la restrizione della libertà personale è ammessa solo « nei casi e modi previsti dalla legge » e solo « per atto motivato dell'autorità giudiziaria », osserva che l'articolo 9 richiamato individua specificamente i casi e i modi in cui è ammesso il prelievo, ma non ne subordina l'effettuazione ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Ritiene peraltro che la motivazione del prelievo coattivo possa intendersi contenuta nell'atto dell'autorità giudiziaria che dispone la misura restrittiva della libertà personale a cui i soggetti passibili del prelievo ai sensi dell'articolo 9 devono risultare già sottoposti.

Richiamato quindi l'articolo 12, comma 2, che stabilisce che l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia, e che l'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito

ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, osserva che al primo periodo non è chiarito se per « polizia giudiziaria » e « autorità giudiziaria » si intenda l'organo o gli organi della polizia e della magistratura che procedono per ciascun caso specifico ovvero se vi sia una facoltà generalizzata di accesso, mentre al secondo periodo sarebbe opportuno chiarire se per « medesimi soggetti » si intenda solo la polizia giudiziaria ovvero anche l'autorità giudiziaria, nel senso che l'organo della magistratura che di volta in volta procede debba essere autorizzato da altro organo dell'autorità giudiziaria.

Ricordato, ancora, l'articolo 13, comma 1, che dispone, in caso di assoluzione del soggetto interessato con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, la cancellazione dalla banca dati dei profili di DNA prelevati dai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici, osserva che, peraltro, il prelievo del campione biologico ai fini della determinazione del profilo del DNA e l'inserimento di quest'ultimo nella banca dati possono riguardare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 1, lettera *b*), e 24, anche soggetti non indagati per alcun reato oppure successivamente prosciolti ovvero assolti con sentenza definitiva ma con altra formula assolutoria. Riguardo a quest'ultimi, sembra far testo, per quanto concerne la conservazione o la cancellazione del profilo di DNA, il comma 4 del medesimo articolo 13, il quale prevede che, per i casi per i quali l'articolo non dispone una disciplina speciale, è il regolamento d'attuazione della legge a stabilire per quanto tempo il profilo del DNA viene mantenuto nella banca dati nazionale e per quanto tempo il campione biologico viene conservato. L'articolo 13 sembra quindi, nel complesso, stabilire un trattamento meno garantista dei soggetti che non sono indagati per alcun reato ovvero che sono prosciolti o che sono assolti con formula diversa da quelle previste dal comma

stesso rispetto ai soggetti assolti perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Aggiunge che considerazioni analoghe possono essere svolte sull'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 72-*quater*, il quale introduce nell'ordinamento una disposizione la quale, tra l'altro, prevede l'immediata distruzione, di regola, del campione prelevato dal soggetto imputato in caso di definizione del procedimento penale con decreto di archiviazione o di pronuncia di sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale divenuta irrevocabile, senza invece disporre in ordine ai campioni relativi a soggetti non indagati.

Richiama, poi, l'articolo 24, che introduce nel codice di procedura penale l'articolo 224-*bis*, il quale prevede che, ove si proceda per determinati delitti e ciò sia indispensabile per la prova dei fatti, il giudice può disporre l'esecuzione coattiva di atti idonei a incidere sulla libertà personale, « quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale », ai fini della determinazione del profilo del DNA o « accertamenti medici ». Al riguardo, fa presente che il prelievo coattivo, in quanto la disposizione non limita l'ambito soggettivo dei suoi potenziali destinatari ai soli soggetti indagati o imputati nel procedimento penale, deve ritenersi effettuabile nei confronti di chiunque. Dalla formulazione della disposizione non è inoltre chiaro se l'elenco degli atti idonei ad incidere sulla libertà personale in essa richiamati (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale) abbia carattere tassativo ovvero meramente esemplificativo, nel quale ultimo caso tale elenco non presenterebbe quei caratteri di tipizzazione tassativa che la Corte costituzionale ha ritenuto indispensabili ai fini del rispetto del già ricordato articolo 13, secondo comma, della Costituzione. Inoltre, non appare sufficientemente definita, alla luce del medesimo articolo 13, secondo comma, della Costituzione, la natura degli « accertamenti medici » cui si fa riferimento nella disposizione.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*) nel quale, premesso quanto fin qui detto, si invitino le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di chiarire, all'articolo 12, comma 2, primo periodo, se per « polizia giudiziaria » e « autorità giudiziaria » si intendono l'organo o gli organi della polizia e della magistratura che procedono per ciascun caso specifico ovvero si intenda prevedere una facoltà di accesso generalizzata; di chiarire al secondo periodo del medesimo comma se per « medesimi soggetti » si intenda solo la polizia giudiziaria ovvero si intenda anche l'autorità giudiziaria nel senso, quindi, che l'organo dell'autorità giudiziaria che di volta in volta procede debba essere autorizzato da altro organo dell'autorità giudiziaria; di valutare, all'articolo 13, comma 1, se, in relazione alla cancellazione del profilo del DNA dalla banca dati e alla distruzione del campione biologico, il trattamento meno garantista, rispetto ai soggetti assolti perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, dei soggetti che non sono indagati per alcun reato o che sono prosciolti o che sono assolti con formula diversa da quelle citate abbia una ragion d'essere ai fini del rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione; di valutare se, all'articolo 24, comma 1, capoverso articolo 224-*bis*, non sia opportuno indicare tassativamente gli atti idonei ad incidere sulla libertà personale dei quali il giudice può disporre l'esecuzione coattiva, specificando inoltre il tipo di « accertamenti medici » cui si fa riferimento; di valutare se, al medesimo capoverso articolo 224-*bis*, non sia opportuno delimitare l'ambito dei soggetti passibili di subire gli atti previsti dalla disposizione; nonché di valutare la ragionevolezza, alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 72-*quater*; e di verificare la coerenza tra il Capo II e il Capo IV con riferimento al prelievo coattivo di campioni, al loro inserimento nella banca dati e alla loro cancellazione.

Rileva, infine, che sarebbe stato altresì opportuno proporre che sullo schema del

regolamento di attuazione della legge il Governo acquisisse il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ma, considerata l'urgenza del provvedimento, ha ritenuto di non far menzione di tale aspetto nella proposta di parere, che, in ogni caso, evidenzia tutti i punti problematici che sono stati segnalati informalmente dai gruppi.

Doris LO MORO (PD), con riferimento all'osservazione 3), premesso di condividere la finalità garantista della stessa, ritiene che si dovrebbe però mantenere la possibilità di conservazione prolungata del profilo di DNA e del campione biologico relativi a coloro che siano stati interessati da un procedimento penale, all'esito del quale sia stata dichiarata la prescrizione del reato. Ricorda infatti che la prescrizione del reato è ipotesi purtroppo non infrequente e che i reati per i quali il provvedimento in esame prevede il prelievo del campione biologico ai fini della determinazione del profilo di DNA da inserire nella banca dati sono reati gravi.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), considerato che nell'ordinamento italiano la prescrizione del reato è una causa di estinzione del procedimento penale al pari di altre, ritiene che sarebbe irragionevole stabilire per coloro che sono stati interessati da un procedimento penale, conclusosi con la dichiarazione di prescrizione del reato, un trattamento normativo diverso rispetto a quello previsto per coloro che invece hanno visto il loro procedimento concludersi con un decreto di archiviazione o con una sentenza di assoluzione: ciò, infatti, equivarrebbe a porre un'ingiustificata ombra di dubbio su persone che potrebbero essere innocenti e il cui procedimento non si è concluso con sentenza per una inadempienza non loro ma dello Stato, che non è in grado di assicurare lo svolgimento dei processi in tempo congrui.

Doris LO MORO (PD) concorda che non debba esserci discriminazione ingiu-

stificata, ma sottolinea che, in questo caso, andrebbe salvaguardato il preminente interesse dello Stato a garantire la sicurezza dei cittadini e quindi l'identificazione e la condanna dei rei. Aggiunge che l'inserimento del profilo di DNA nella banca dati non è di per sé degradante ed anzi, a suo parere, dovrebbe riguardare tutti i cittadini. Preso atto, in ogni caso, che la sua proposta non raccoglie consenso, non insiste.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, fa presente che il problema della ragionevolezza delle distinzioni stabilite dal provvedimento in ordine al trattamento dei diversi tipi di soggetti quanto alla conservazione dei profili di DNA e dei campioni biologici è comunque sollevato dalla sua proposta di parere: le Commissioni di merito potranno, quindi, se lo riterranno, prendere spunto dal parere della I Commissione per svolgere su questo tema considerazioni anche più ampie.

Doris LO MORO (PD), premesso che il suo gruppo era pronto a presentare una proposta di parere alternativa, prende atto che la proposta di parere del presidente tiene conto dei principali profili di incostituzionalità del provvedimento. Per questo il suo gruppo rinuncia a presentare la proposta di parere alternativa. Tuttavia il gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere, ritenendo che questa, alla luce delle premesse che svolge, avrebbe dovuto contenere rilievi formulati come condizioni, e non come osservazioni.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, dopo aver ringraziato i deputati del gruppo del Partito democratico per la disponibilità dimostrata, pone in votazione la sua proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Nuovo testo C. 2232 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che il provvedimento in esame presenta un profilo di dubbia costituzionalità. Rileva infatti che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) aggiunge il n. 5.1) al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, prevedendo la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso dall'autore del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge in esame. Al riguardo fa presente che tale disposizione non prevede ai fini dell'applicazione dell'aggravante alcuna forma di collegamento tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio, per cui l'aggravante potrebbe essere applicata in modo irragionevole.

Rilevato poi che l'articolo 6 stabilisce che alcuni importanti profili in materia di «ronde» siano stabiliti con decreto del ministro dell'interno sul quale il Governo è chiamato solamente a rendere comunicazioni ai competenti organi parlamentari, osserva che sarebbe invece necessario che sullo schema del decreto ministeriale le competenti Commissioni parlamentari esprimessero il proprio parere.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*) volte a segnalare appunto alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante, una forma di collegamento tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio, nonché di prevedere che le competenti Commissioni parlamentari esprimano un parere al Governo sullo schema di decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 6.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) concorda sulla necessità di stabilire un nesso chiaro, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante, tra atti di molestia ed omicidio. Quanto alle cosiddette «ronde», premesso che ritiene questo termine inappropriato in quanto evocativo di contesti che non hanno a che vedere con le finalità del provvedimento in esame, ritiene che non dovrebbero esserci problemi a prevedere che sullo schema di decreto ministeriale in materia si esprimano le Commissioni parlamentari competenti.

Maria Piera PASTORE (LNP) concorda che occorre stabilire un collegamento tra atti di molestia e omicidio, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, nel senso che deve trattarsi di una conseguenza causale e non meramente temporale.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, osserva che proprio questo intende essere il senso dell'osservazione contenuta sul punto nella sua proposta di parere.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che la materia delle cosiddette «ronde» è oggetto di una riserva di legge, ritiene incostituzionale rinviarne la disciplina ad un decreto ministeriale: la previsione di un parere parlamentare sullo schema di decreto attenua l'incostituzionalità ma non la supera, senza contare che il rilievo sul punto andrebbe posto come condizione e non come osservazione.

Quanto alla previsione dell'articolo 5 in base alla quale si prevede la possibilità di prolungare il trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione degli stranieri non comunitari in caso di loro mancata cooperazione al rimpatrio o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi di provenienza, ritiene che essa sia incostituzionale in quanto introduce di fatto nell'ordinamento una forma di carcerazione protratta senza condanna.

Quanto infine alla circostanza che nel testo del decreto-legge sono confluiti al Senato anche provvedimenti elaborati

dalla Camera e dal Senato autonomamente, ed in particolare, per quanto riguarda la Camera, quello per la disciplina del reato di molestie insistenti, invita a riflettere che tale modo di procedere profila una incostituzionalità in quanto altera significativamente il rapporto tra Parlamento e Governo, confonde i rispettivi ruoli e lede le prerogative del Parlamento.

Doris LO MORO (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente, motivato non dal merito della proposta, nel quale non entra, ma dal rammarico per la circostanza, già richiamata dal collega Zaccaria, che il Governo ha inserito al Senato in un decreto-legge avversato dall'opposizione il testo di provvedimenti elaborati dalle Camere autonomamente con un lavoro che aveva visto maggioranza ed opposizione procedere concordi: modo di procedere, questo, che costringe quindi l'opposizione a pronunciarsi contro se stessa, ossia contro un provvedimento che contiene anche interventi condivisi.

Quanto alle «ronde», che sono il principale motivo di dissenso della sua parte politica rispetto al provvedimento, osserva che delle due l'una: o le associazioni di cittadini cui si conferiscono i compiti di vigilanza previsti dal testo sono associazioni normali per fini privatistici, e allora non occorre autorizzarne l'esistenza perché la Costituzione già garantisce la libertà di associazione, oppure sono associazioni con compiti di polizia, il che non è ammissibile. Si chiede che senso avrebbe, del resto, precisare che i sindaci si avvalgono in via prioritaria delle associazioni costituite tra gli appartenenti in congedo alle forze dell'ordine, alle forze armate e agli altri corpi dello Stato se non si avesse in mente proprio di attribuire a tali associazioni compiti di polizia.

Roberto ZACCARIA (PD), prendendo spunto dall'intervento della collega Lo Moro, ricorda che l'articolo 18 della Costituzione prevede che tutti abbiano il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono

vietati ai singoli dalla legge penale. Sono però proibite, tra l'altro, le associazioni che abbiano carattere militare, com'è il caso delle associazioni di cittadini previste dal provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), premesso di comprendere il rammarico dell'opposizione per il fatto che parte di un lavoro condiviso è confluita in un provvedimento che essa non condivide, fa presente, che quelle che con termine improprio alcuni chiamano «ronde» sono da almeno dieci anni previste, con il nome di «assistenti civici», dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna, che non è certamente una regione governata dal centrodestra. Deplora pertanto che su tale questione si siano usate da parte di alcuni parole e toni provocatori che sono all'origine di episodi di aggressione alle sedi e agli esponenti della Lega Nord Padania nel Paese, quando è noto a tutti che se vi sono in Italia cattivi maestri questi non sono nella Lega Nord Padania.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che il dibattito è stato interessante, ancorché, per alcuni aspetti, esorbitante rispetto alle competenze della Commissione. Risponde al deputato Zaccaria che la previsione relativa al trattamento degli stranieri nei Centri di identificazione ed espulsione è perfettamente in linea con la Costituzione oltre che con la disciplina comunitaria. Quanto alle «ronde», conferma che esse sono previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna da tempo, senza che questo abbia suscitato scandalo nel centrosinistra. Quanto infine al fatto che nel decreto-legge sia stato inserito il testo elaborato dalla Camera sulle molestie insistenti, comprende il rammarico dell'opposizione ma ricorda che si trattava di un provvedimento urgente e necessario, come prova la prima esperienza di applicazione delle norme.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) ricorda che in passato l'opposizione ha ritenuto che l'approvazione di un certo pacchetto di norme da parte di uno dei

rami del Parlamento fosse ragione sufficiente per il suo inserimento all'interno di un decreto-legge.

Roberto ZACCARIA (PD) chiarisce che il suo gruppo contesta la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, atteso che, al momento della sua emanazione, il Parlamento stava procedendo speditamente nell'esame del testo in materia di molestie insistenti: si tratta di un tema che attiene alle prerogative costituzionali del Parlamento e quindi certamente alle competenze della Commissione.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 13.35.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Nuovo testo C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, rileva che il nuovo testo delle Commissioni, considerato alla luce della sua finalità complessiva, che è quella di fare fronte all'attuale situazione di crisi economica internazionale attraverso una serie di misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale, può essere ricondotto nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale; che le singole disposizioni sono per la maggior parte riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato e di perequazione delle risorse finanziarie (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); e che, con riguardo a

specifiche disposizioni, sono altresì rilevanti le seguenti materie, anch'esse di competenza esclusiva dello Stato: ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione); ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione); tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) nonché le seguenti materie che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; governo del territorio; ordinamento della comunicazione.

Pertanto, non sussistendo motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.10.

Sull'ordine dei lavori

Salvatore VASSALLO (PD), prendendo spunto da quanto accaduto nella giornata di oggi, quando le convocazioni della Commissione sono state modificate *ad horas*, esprime disappunto per il modo disordinato in cui procedono i lavori delle Commissioni, pur nella consapevolezza che il disordine non è imputabile ai presidenti delle Commissioni stesse ma dipende dall'organizzazione complessiva dei lavori

della Camera, ed auspica una riflessione su questo punto quando si porrà mano alla riforma dei regolamenti parlamentari. Con l'occasione esprime anche l'avviso che i lavori della I Commissione dovrebbero essere organizzati in modo da stabilire fin dall'inizio precise sessioni di esame delimitate nel tempo, in modo da una parte da consentire ai deputati di programmare i propri interventi con anticipo e dall'altra da non permettere loro di rinviarli a piacimento. Tenere infatti aperta una discussione di carattere generale per molte settimane, lasciando che ogni tanto intervenga isolatamente un solo deputato, stravolge, a suo avviso, il senso del dibattito trasformandolo in un soliloquio finalizzato solo al resoconto della seduta e distruggendo la natura di dialogo e di confronto che dovrebbe essere propria della discussione parlamentare.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che i lavori delle Commissioni dipendono da quelli dell'Assemblea, il cui piano di lavoro è stato modificato inopinatamente sia martedì sia oggi. Aggiunge che, come presidente di Commissione, ha l'obbligo istituzionale di imporre tempi rigidi di esame quando ciò serva ad assicurare il rispetto del calendario dei lavori dell'Assemblea, ma preferisce, quando non vi sia questa necessità, tenere aperta una discussione finché vi siano deputati che chiedono di intervenire, nell'ambito dei tempi di esame stabiliti su ciascun provvedimento dall'Ufficio di Presidenza. Ritiene, peraltro, che non possa essere attribuito a sua responsabilità il fatto che alcuni deputati, dopo aver chiesto di intervenire, rimandino di continuo il proprio intervento o non siano presenti alla seduta. Quanto alla convocazione odierna della Commissione, pur prendendo atto del disagio dei deputati per l'andamento dei lavori nella giornata di oggi, fa presente che le Commissioni di norma lavorano negli intervalli di tempo liberi dai lavori dell'Assemblea adeguandosi all'andamento di questi ultimi. Pertanto fa rilevare che, per quanto riguarda la convocazione odierna, era prevedibile che, una volta sospesa la seduta

dell'Assemblea, la Commissione sarebbe potuta essere convocata, con l'ordine del giorno già noto.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2009.

David FAVIA (IdV) preannuncia la presentazione di una nuova proposta di legge in materia di cittadinanza.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che non appena la proposta del gruppo dell'Italia dei Valori sarà assegnata, essa sarà valutata ai fini dell'abbinamento ai progetti di legge in esame. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il testo unificato dei provvedimenti in titolo, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati, è stato inviato il 24 febbraio 2009 alla Commissione bilancio e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'espressione dei prescritti pareri; che il 25 febbraio 2009 è pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali e che, con lettera del 27 febbraio 2009, il presidente della Commissione bilancio ha reso noto che la Commissione da

lui presieduta ha richiesto al Governo, ai fini dell'espressione del prescritto parere, un'apposita relazione tecnica.

Comunica quindi che ieri, 25 marzo 2009, il presidente Giorgetti ha nuovamente scritto per informare che la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo che la citata relazione tecnica sia predisposta entro lunedì prossimo, 30 marzo 2009.

Alla luce di ciò, considerato che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea è prevista nel calendario dei lavori proprio per il 30 marzo e che la Commissione non è nelle condizioni di concludere l'esame in quanto non è stato espresso il parere della Commissione bilancio, propone di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera e della Conferenza dei Presidenti di gruppo l'ipotesi di differire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che il relatore sul provvedimento in titolo, deputato Tassone, ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, rinvia l'inizio dell'esame ad altra seduta.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.

C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2009.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda che, in considerazione delle ragioni di urgenza riguardanti il provvedimento in esame, aveva evidenziato l'opportunità che lo stesso, come del resto accaduto al Senato, fosse approvato dalla Commissione in sede legislativa.

Manuela DAL LAGO (LNP) ricorda che se il provvedimento non fosse approvato in tempo utile perché il Governo possa provvedere ai necessari adempimenti amministrativi, i comuni interessati dal provvedimento non potrebbero votare, alle prossime consultazioni amministrative, per l'elezione degli organi della provincia di Monza e della Brianza.

Donato BRUNO, *presidente*, rinnova ai gruppi l'invito a far conoscere le proprie posizioni in ordine all'ipotesi di trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Quindi nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 26 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale (C. 2042, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2042 Governo, approvato dal Senato, recante « Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale »

rilevato che:

il provvedimento reca un contenuto riconducibile a diverse materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (lettera *a*)), « difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi » (lettera *d*)); « ordine pubblico e sicurezza » (lettera *h*)); « giurisdizione e norme processuali, ordi-

namento civile e penale » (lettera *l*)); « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (lett. *g*));

l'articolo 9 prevede il prelievo (coattivo) di campioni biologici, ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale, nei confronti di alcune categorie di soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale;

ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, la restrizione della libertà personale è ammessa solo « nei casi e modi previsti dalla legge » e solo « per atto motivato dell'autorità giudiziaria »;

l'articolo 9 richiamato individua specificamente i casi e i modi in cui è ammesso il prelievo, ma non ne subordina l'effettuazione ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria;

peraltro, la motivazione del prelievo coattivo può intendersi contenuta nell'atto dell'autorità giudiziaria di disposizione della misura restrittiva della libertà personale a cui i soggetti passibili del prelievo ai sensi dell'articolo 9 devono risultare già sottoposti;

l'articolo 12, comma 2, stabilisce che « l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di colla-

borazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria »;

al primo periodo del comma 2 non è chiarito se per « polizia giudiziaria » e « autorità giudiziaria » si intenda l'organo o gli organi della polizia e della magistratura che procedono per ciascun caso specifico ovvero se vi sia una facoltà generalizzata di accesso;

al secondo periodo del comma 2, sarebbe opportuno chiarire se per « medesimi soggetti » si intenda solo la polizia giudiziaria ovvero anche l'autorità giudiziaria, nel senso che l'organo della magistratura che di volta in volta procede debba essere autorizzato da altro organo dell'autorità giudiziaria;

l'articolo 13, comma 1, dispone la cancellazione (dalla banca dati) dei profili del DNA prelevati dai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici in caso di assoluzione del soggetto interessato con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

il prelievo del campione biologico ai fini della determinazione del profilo del DNA e l'inserimento di quest'ultimo nella banca dati possono peraltro riguardare anche soggetti non indagati per alcun reato (ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 1, lettera *b*), e 24) ovvero soggetti successivamente prosciolti o assolti con sentenza definitiva ma con altra formula assolutoria;

il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che « in ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biolo-

gico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo »;

l'articolo 13 sembra quindi, nel complesso, stabilire un trattamento meno garantista dei soggetti che non sono indagati per alcun reato ovvero che sono prosciolti o assolti con formula diversa da quelle previste dal comma stesso rispetto ai soggetti assolti perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

considerazioni analoghe possono essere svolte sull'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 72-*quater*, il quale introduce nell'ordinamento una disposizione la quale, tra l'altro, prevede l'immediata distruzione, di regola, del campione prelevato (dal soggetto imputato) in caso di definizione del procedimento (penale) con decreto di archiviazione o di pronuncia di sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale divenuta irrevocabile, senza disporre in ordine ai campioni relativi a soggetti non indagati;

l'articolo 24 introduce nel codice di procedura penale un articolo 224-*bis*, il quale prevede che, ove si proceda per determinati delitti e ciò sia indispensabile per la prova dei fatti, il giudice può disporre l'esecuzione coattiva di atti idonei a incidere sulla libertà personale, « quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale », ai fini della determinazione del profilo del DNA o « accertamenti medici »;

il prelievo coattivo, in quanto la disposizione non limita l'ambito soggettivo dei suoi potenziali destinatari ai soli soggetti indagati o imputati nel procedimento penale, deve ritenersi effettuabile nei confronti di chiunque;

dalla formulazione della disposizione non è chiaro se l'elenco degli atti idonei ad incidere sulla libertà personale in essa richiamati (prelievo di capelli, di peli o di

mucosa del cavo orale) abbia carattere tassativo ovvero meramente esemplificativo, nel quale ultimo caso esso non presenterebbe quei caratteri di tipizzazione tassativa che la Corte costituzionale ha ritenuto indispensabili ai fini del rispetto del già ricordato articolo 13, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 238 del 1996);

alla luce del medesimo articolo 13, secondo comma, della Costituzione non appare, comunque, sufficientemente definita la natura degli « accertamenti medici » cui si fa riferimento nella disposizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se per « polizia giudiziaria » e « autorità giudiziaria » si intendono l'organo o gli organi della polizia e della magistratura che procedono per ciascun caso specifico ovvero si intenda prevedere una facoltà di accesso generalizzata;

2) al secondo periodo del medesimo comma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se per « medesimi soggetti » si intenda solo la polizia giudiziaria ovvero si intenda anche l'autorità giudiziaria nel senso, quindi, che l'organo dell'autorità giudiziaria che di volta in volta procede debba essere autorizzato da altro organo dell'autorità giudiziaria;

3) all'articolo 13, comma 1, valutino le Commissioni di merito se, in relazione alla cancellazione del profilo del DNA dalla banca dati e alla distruzione del campione biologico, il trattamento meno garantista, rispetto ai soggetti assolti perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, dei soggetti che non sono indagati per alcun reato o che sono prosciolti o che sono assolti con formula diversa da quelle citate abbia una ragion d'essere ai fini del rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

4) all'articolo 24, comma 1, capoverso articolo 224-*bis*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare tassativamente gli atti idonei ad incidere sulla libertà personale dei quali il giudice può disporre l'esecuzione coattiva, specificando inoltre il tipo di « accertamenti medici » cui si fa riferimento;

5) al medesimo capoverso articolo 224-*bis*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di delimitare l'ambito dei soggetti passibili di subire gli atti previsti dalla disposizione;

6) valutino le Commissioni di merito la ragionevolezza, alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 72-*quater*;

7) valutino le Commissioni di merito la coerenza tra il Capo II e il Capo IV con riferimento al prelievo coattivo di campioni, al loro inserimento nella banca dati e alla loro cancellazione.

ALLEGATO 2

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (Nuovo testo C. 2232 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2232 Governo « Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori »

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « immigrazione », « ordine pubblico e sicurezza », ad esclusione della polizia amministrativa locale e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere *b)*, *h)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza esclusiva dello Stato;

esaminato l'articolo 1, comma 1, lettera *b)* che aggiunge il n. 5.1) al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, prevedendo la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso dall'autore del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge in esame;

considerato, in proposito, che tale disposizione non prevede alcuna forma di collegamento tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio ai fini dell'applicazione dell'aggravante, che potrebbe pertanto essere applicata in modo irragionevole;

esaminato l'articolo 6, comma 6, che, nel prevedere la predisposizione di un

piano straordinario di controllo del territorio, stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi;

tenuto conto che il comma 6-*bis* dell'articolo 6 si limita a prevedere che il Governo rende comunicazioni ai competenti organi parlamentari sullo schema di decreto di cui al comma 6;

ritenuto, in proposito, necessario prevedere che le competenti Commissioni possano esprimere il proprio parere sullo schema del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 6;

richiamato il parere espresso dalla I Commissione lo scorso 11 dicembre 2008 sul testo del disegno di legge C. 1440, recante « Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, lettera *b)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante, una forma di col-

legamento tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio.

al comma 6-*bis* dell'articolo 6 sia espressamente previsto che le competenti

Commissioni parlamentari esprimono un parere al Governo sullo schema di decreto ministeriale di cui al comma 6 dello stesso articolo 6.

ALLEGATO 3

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(Nuovo testo C. 2187 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2187 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi », come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

rilevato che:

il decreto-legge, considerato alla luce della sua finalità complessiva, che è quella di fare fronte all'attuale situazione di crisi economica internazionale attraverso una serie di misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale, può essere ricondotto nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione), come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;

le singole disposizioni sono per la maggior parte riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato e di perequazione delle risorse finanziarie (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione);

con riguardo a specifiche disposizioni sono altresì rilevanti le seguenti materie, anch'esse di competenza esclusiva dello Stato: ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera *g*) della Costituzione); ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione); previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera *o*) della Costituzione); tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione) nonché le seguenti materie che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; governo del territorio; ordinamento della comunicazione;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 36

INTERROGAZIONI:

5-01132 Ferranti: Sul costo delle intercettazioni e sul recupero delle spese di giustizia ... 37

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 40

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in materia di processo civile. C. 2232 Governo (*Seguito esame e conclusione*) 38

ALLEGATO 2 (*Emendamento*) 44

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini 39

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Decreto-legge 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, osserva che l'articolo 1 introduce alcuni incentivi per la sostituzione di veicoli, per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti e dispositivi per la riduzione delle emissioni inquinanti.

L'articolo 2 prevede una detrazione per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di un immobile per il quale siano effettuati a partire dal 1° luglio 2008 interventi di ristrutturazione edilizia.

L'articolo 3 modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi, estesa anche alle reti di imprese e alle catene di fornitura, reintroducendo il regime fiscale previsto dalla legge finanziaria 2006.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dalle Commissioni di merito, riguarda particolari aspetti della disciplina dell'IVA.

L'articolo 4 introduce un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione e conferimenti).

L'articolo 5 in esame provvede a ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili.

L'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, prevede interventi a favore del settore turistico.

L'articolo 6 prevede l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti in compensazione.

Segnala, in particolare, il comma 2 e il nuovo comma 3-*quiquies*.

Il comma 2, integrando il comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede sanzioni in caso di crediti indebitamente compensati.

Il comma 3-*quiquies*, prevede che l'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dal decreto legislativo n. 58 del 1998 siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionscinecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4, del predetto decreto legislativo, non superiori a due mesi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

L'articolo 7-*bis* e 7-*ter*, introdotti nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, intervengono, rispettivamente, in

materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea e di tutela dell'occupazione.

L'articolo 8 reca le disposizioni circa la copertura finanziaria.

L'articolo 8-*bis*, infine, interviene in materia di società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Non ravvisando particolari questioni con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.35.

5-01132 Ferranti: Sul costo delle intercettazioni e sul recupero delle spese di giustizia.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Caliendo per l'analitica risposta fornita, la quale tuttavia conferma che i costi delle intercettazioni sono ampiamente compensati dai risultati dell'attività investigativa e che, pertanto, un'attività investigativa ben orientata e condotta con strumenti appropriati può comportare delle entrate e non solo dei costi per lo Stato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo ed il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.50.

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in materia di processo civile.

C. 2232 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, IV, V, XII e XIV nonché del Comitato per la legislazione.

Avverte altresì che è stato presentato un nuovo emendamento del Governo (*vedi allegato 2*). Tuttavia, poiché il procedimento legislativo in Commissione si trova nella fase conclusiva del conferimento del mandato al relatore, invita il Governo a ritirare il predetto emendamento per ripresentarlo in Assemblea.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, accogliendo l'invito del Presidente, ritira l'emendamento 6.500 del Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che la V Commissione ha espresso un parere con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e con una osservazione.

Una di queste condizioni è diretta a ripristinare il testo originario del decreto-legge per quanto attiene all'entità della somma che verrebbe anticipata a favore del Ministero dell'Interno in relazione al Fondo in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Inoltre la Commissione Affari Costituzionali ha posto una osservazione della quale si dovrà tenere conto, attenendo ai rapporti tra Parlamento e Governo. Si tratta in particolare della osservazione sull'opportunità di prevedere che sullo schema di decreto vi sia un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti anziché delle comunicazioni da parte del Governo.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, ritenendo che la questione dell'entità della somma da anticipare a favore del Ministero dell'Interno sia tanto complessa da non poter essere approfondita con la dovuta attenzione entro la seduta odierna, considerato che oggi si prevede la conclusione dell'esame in sede referente, ravvisa l'opportunità che la scelta di accogliere o meno la condizione della Commissione Bilancio sia rimessa al Comitato dei nove in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO condivide la valutazione del relatore circa l'opportunità di affrontare in Assemblea le questioni poste dal parere della V Commissione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene, invece, che i rilievi della Commissione Bilancio debbano essere accolti già in sede referente, essendo motivati da una carenza di copertura finanziaria dell'incremento della somma che viene anticipata al ministero dell'Interno. Sottolinea a tale proposito il rischio che tale incremento dell'anticipazione possa determinare degli effetti pregiudizievoli nei confronti del Ministero della giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Lussana, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 26 marzo 2009.

Disposizioni in materia di pedofilia.

C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-01132 Ferranti: Sul costo delle intercettazioni e sul recupero delle spese di giustizia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'On. Ferranti, ritengo doveroso rammentare quanto già chiarito, sempre in tema di intercettazioni, in occasione della recente risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00820 presentato dall'On. Molteni.

Già in quella sede, ho avuto modo di evidenziare l'attività posta in essere dal Ministro della Giustizia nell'ottica di una migliore razionalizzazione delle intercettazioni nell'ambito investigativo per cui oggi mi soffermerò solo a ribadire che la finalità perseguita dal Governo con il disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento non è certo quella di privare l'Autorità giudiziaria inquirente di uno dei più importanti mezzi di ricerca della prova né, tanto meno, quella di compiere un passo indietro rispetto alla lotta alla criminalità in tutte le sue forme.

Il dato con il quale oggi siamo chiamati a confrontarci e dal quale non possiamo prescindere, è costituito dal livello di spesa – assolutamente insostenibile – raggiunto dalle intercettazioni. È questo dato che, ad ottobre, ha spinto le società interessate a minacciare il blocco del servizio ed ha indotto il Ministro a disporre l'istituzione dell'U.M.I. (Unità di Monitoraggio sull'andamento della spesa in materia di intercettazioni) per verificare l'effettivo ammontare del debito in tema di intercettazioni e per scongiurare ogni possibile blocco delle attività investigative.

Si è voluto così procedere sia all'elaborazione delle iniziative necessarie per quantificare il debito pregresso e, conseguentemente, ripianarlo, sia alla previsione di una strategia di controllo per il moni-

toraggio costante e la conseguente razionalizzazione di tale rilevante voce delle spese di giustizia.

L'Unità di Monitoraggio ha, infatti, istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle aziende al fine di verificare ogni possibile soluzione, anche di tipo transattivo, per il definitivo pagamento.

Attualmente, sono in corso di elaborazione alcune proposte che verranno tempestivamente esposte, per le opportune valutazioni tecniche, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In ogni caso, i dati sino ad ora acquisiti dall'Unità di Monitoraggio hanno evidenziato numerosi profili di irrazionalità nella gestione di tale spesa ed è proprio per tale motivo che il Governo intende intervenire per ottimizzare tutte le risorse disponibili.

Basti pensare che, per le sole intercettazioni telefoniche si va dai 3 euro e 85 centesimi di Campobasso ai 23 euro di Barcellona Pozzo di Gotto, Cuneo, Messina e Urbino, passando per una serie davvero impressionante di dati eterogenei che non appare giustificabile.

Si segnala che sulla base dei dati, peraltro incompleti, forniti dalle diverse Procure della Repubblica, sono stati accertati, al mese di gennaio 2009, debiti per oltre 200 milioni di euro riferibili ai soli crediti già liquidati e non ancora saldati alle società incaricate della gestione dei servizi di intercettazione. Ad oggi, come ha avuto modo di chiarire il Ministro della Giustizia, tale somma è pari a circa 400 milioni di euro, tenuto conto del fatto che ai predetti 200 milioni si deve aggiungere un una somma ulteriore, di importo presumibilmente corrispondente, correlata

alle spese sostenute per le intercettazioni, ma non ancora liquidate. Va precisato, comunque, che si tratta di dati di natura necessariamente presuntiva, in quanto l'Amministrazione può riferire dati certi solo con riferimento alle spese per le quali sia intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria. Pertanto, l'importo in questione deve essere costantemente aggiornato man mano che le somme vengono liquidate.

Dai dati sinora acquisiti dall'UMI è, comunque, possibile rilevare che tali spese vengono gestite in modo assolutamente antieconomico e non razionale, così come attestato nella citata risposta resa all'interrogazione n. 5-00820 dell'On. Molteni, ai cui dati integralmente mi riporto.

Passando ad esaminare il quesito riguardante il numero dei procedimenti penali per i quali si è provveduto al recupero delle spese processuali, va sottolineato che non vi sono stime che quantificano le somme recuperate dall'erario con specifico riferimento al solo capitolo « intercettazioni », essendo le spese processuali genericamente considerate in un'unica voce « spese del processo » recuperate per intero secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 111.

Quanto al concreto operare delle procedure per il recupero delle spese di giustizia, nell'anno 2007 si è quantificata una somma da incassare teoricamente pari a 502.826.578,89 euro per pene pecuniarie e sanzioni, ed a 141.387.897,08 euro per spese processuali.

Sino ad oggi, si è riusciti a recuperare soltanto, una minima parte di tali somme – pari a circa 43 milioni e 500 mila euro – e, segnatamente, 38.128.237,60 euro in materia penale e 5.692,296,37 in materia civile.

Nella sostanza, si è recuperato meno del 7 per cento del dovuto.

Per quanto riguarda, invece, l'anno 2008, è stato determinato soltanto il dato concernente il recupero delle spese processuali. Anche in questo caso si tratta di un dato non ancora definitivo in base al quale risulta che le spese processuali re-

cuperabili ammontano a circa 100 milioni di euro, mentre l'effettiva riscossione ammonta ad oltre 13 milioni di euro, con una percentuale di circa il 13 per cento.

Quanto al quesito relativo all'ammontare delle somme confiscate, va premesso che con l'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, è stato istituito il « Fondo Unico Giustizia » cui fare affluire tutte le somme di denaro sequestrate nell'ambito dei procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative.

Tali somme, gestite da Equitalia Giustizia spa, all'esito dei procedimenti di esecuzione saranno devolute allo Stato secondo quanto previsto dal citato articolo 61; la recente istituzione del Fondo Unico Giustizia consentirà di monitorare le somme di denaro oggetto di sequestro penale e permetterà di quantificare le somme confiscate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.

Sul punto sono stati richiesti i necessari elementi informativi al Dicastero dell'Economia e delle Finanze, competente non solo in materia di confisca di somme di danaro, ma anche con riguardo alla stima e destinazione per fini sociali degli altri beni confiscati.

Al riguardo, è bene precisare che i dati richiesti dall'interrogante e posti in comparazione, non sono omogenei tra loro. La confisca di beni o di somme di denaro è disposta, infatti, non soltanto nei procedimenti nel cui ambito vi è stato il ricorso alle intercettazioni, ma può intervenire in una serie ben più ampia di processi.

Per quanto attiene ai dati relativi alle confische di somme di denaro, Equitalia S.p.A. ha comunicato che alla data del 28 febbraio 2009 i provvedimenti di confisca disposti dall'Autorità Giudiziaria sono 328 e corrispondono alla somma di 14.164.955,14 euro.

Per quanto riguarda, invece, la stima dei beni immobili, mobili e delle aziende confiscate, il dato riportato dal Ministero

dell'Economia riguarda il triennio 2006/2008 e si riferisce ai soli beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il Dicastero dell'Economia e Finanze ha, peraltro, precisato che solo per una parte degli immobili e mobili confiscati l'Agenzia del Demanio ha potuto determinare il valore di stima mentre, per i complessi aziendali confiscati è stato accertato il solo il dato numerico poiché, nella maggior parte dei casi, lo stato conservativo dei complessi aziendali non ha consentito di procedere ad una loro stima.

È stato, altresì, sottolineato che il valore indicato va riferito soltanto ai beni immobili che sono stati stimati dall'Agenzia del Demanio ed ai beni mobili che sono stati suscettibili di valutazione economica.

In particolare, per ciò che concerne i beni immobili:

nell'anno 2006 sono stati confiscati 281 beni immobili di cui stimati 251, per un valore approssimativo di circa 26.097.422,04 euro;

nell'anno 2007 sono stati confiscati 640 beni immobili di cui stimati 538, per un valore complessivo di circa 98.419.733,11 euro;

nell'anno 2008 sono stati confiscati 774 immobili di cui stimati 343, per un valore stimato di circa 77.858.701,38 euro.

Per quanto concerne i beni mobili:

nell'anno 2006 ne sono stati confiscati 430, di cui 85 con valore attribuibile, per un valore stimato di circa 1.581.390,67 euro;

nell'anno 2007 ne sono stati confiscati 530, di cui 114 con valore attribuibile, per un valore stimato di circa 7.445.520,09 euro;

nell'anno 2008 ne sono stati confiscati 557, di cui 154 con valore attribuibile, per un valore stimato di circa 8.098.923,15 euro.

Venendo, poi, alle aziende confiscate, per le quali, giova rimarcarlo, è stato riferito il solo dato numerico e non il relativo valore:

nel 2006 ne sono state confiscate 64;

nel 2007 ne sono state confiscate 146;

nel 2008 ne sono state confiscate 128.

Passando, infine, all'ultimo quesito formulato dall'Onorevole interrogante, si segnala che l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia ha fatto presente, in linea generale, di essere competente, a norma dell'articolo 7 legge 1311/1962 (legge istitutiva dell'ispettorato), per le verifiche di legittimità e funzionalità dell'attività svolta dagli uffici giudiziari nell'adempimento dei doveri loro imposti da norme primarie e secondarie, ivi compreso l'attività svolta con riferimento alle spese di giustizia.

A tale proposito, è da rilevare che tale controllo, oltre ad essere inserito negli schemi ispettivi standard utilizzati in ogni ispezione ordinaria, è stato previsto anche come « materia di particolare approfondimento » fra quelle specificamente indicate dal Ministro come primarie. Infatti, con circolare tuttora in vigore, si è stabilito che in occasione delle ispezioni ordinarie l'Ispettorato debba procedere:

alla verifica approfondita delle modalità di recupero delle spese processuali e delle pene pecuniarie nonché sulle modalità di introito delle somme e dei beni sequestrati e confiscati;

alla verifica approfondita sulla corretta applicazione del EU sulle spese di giustizia;

alla verifica approfondita sulla tempestività delle procedure per l'esecuzione delle pene detentive e pecuniarie ».

Più propriamente, l'organo ispettivo verifica che venga regolarmente avviata, da parte dell'ufficio ispezionato, la procedura per il recupero delle spese di giustizia, formulando a tal fine specifiche prescrizioni. Di fatto, accade spesso che l'attività di accertamento dell'Ispettorato in sede di

verifica ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 7, 1° e 2° comma legge 1311/1962 porti a prescrizioni di recupero di somme con effetto immediatamente positivo, addirittura prima della fine dell'ispezione medesima. È quanto è accaduto da ultimo in occasione dell'ispezione ordinaria agli uffici del Giudice Unico di Milano (fine 2008), nel corso della quale, l'Ufficio ispezionato, a seguito dei rilievi e delle prescrizioni specificate dall'Ispettorato, ha recuperato, a vario titolo, complessivamente, ben 636.491,01 euro, nonché ha provveduto a versare alla Cassa delle Ammende circa 57.000.000 euro di depositi giudiziari.

L'ufficio ispezionato è tenuto, peraltro, anche a dare conto degli avvenuti recuperi nel rispetto delle prescrizioni impartitegli dall'Ispettorato, ed è altresì tenuto a trasmettere, per via gerarchica, apposita « relazione di normalizzazione del servizio ».

Solo in caso di esito negativo, l'Ispettorato dovrà segnalare l'ipotesi di danno

erariale alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, per il perseguimento delle eventuali responsabilità contabili.

Va, infine, sottolineato che il Ministro può disporre inchieste ed ispezioni mirate, finalizzate ad accertare la corretta gestione dei servizi delle spese di giustizia onde rimuovere le cause di eventuali disfunzioni o disservizi, verificando, anche, l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità contabile.

Nello specifico si comunica che, nel periodo compreso tra il giugno 2001 ed il 18 marzo 2009, sono state disposte 6 inchieste e 4 ispezioni mirate in altrettanti uffici giudiziari. Tali attività ispettive, ove già concluse, sono sfociate, in taluni casi, in procedimenti penali a carico di personale amministrativo, in altri in provvedimenti di archiviazione, ed in altri ancora nell'esercizio dell'azione disciplinare a carico di magistrati.

ALLEGATO 2

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in materia di processo civile.
C. 2232 Governo

EMENDAMENTO

ART. 6.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 162, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, le parole « da ventimila euro a centoventimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « da ottomila a centomila euro ».

8-ter. Con riferimento alle violazioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 30

dicembre 2008 n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, nonché per quelle commesse durante la vigenza dello stesso e fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disposizione più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

6. 500. Governo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO	45
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di <i>rugby</i> degli anni 2015 e 2019. C. 1994 Fava (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione.	
Relazione semestrale sull'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (<i>Seguito esame istruttorio congiunto e rinvio</i>)	48
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 Partenariato orientale (COM(2008)823) (<i>Seguito esame istruttorio e rinvio</i>)	51
AVVERTENZA	51

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 8.35.

Marco ZACCHERA, *presidente*, comunica che, in relazione alle audizioni già richieste, il sottosegretario all'economia e alle finanze, Alberto Giorgetti, ha predisposto una relazione che verrà quanto prima resa nota ai membri del Comitato, in attesa di poter essere ascoltato in audizione in una data da stabilirsi quanto prima. Segnala che i sottosegretari Bonanni e Romani sono stati sollecitati a rendersi disponibili ad essere ascoltati in Commissione. Avverte che l'onorevole Nar-

ducci preparerà una relazione sulla Prima Riunione della Commissione Continentale Europa-Africa del Nord del 2009, ai cui lavori ha preso parte. Sottopone al Comitato l'esigenza di riprogrammare i propri lavori, proponendo di inserire nel calendario l'argomento della riforma dei Comites e del CGIE, sui quali sono state di recente presentate alcune proposte di riforma.

Marco FEDI (PD) formula talune osservazioni sul funzionamento del Comitato, che risente della ristrettezza dei tempi a disposizione per i suoi lavori. Esprime la sua personale perplessità sulla visibilità dei lavori del Comitato, che, a differenza del Comitato per le questioni degli italiani all'estero costituito presso il Senato, non riesce ad interloquire diret-

tamente con gli organi di governo e con le comunità degli italiani all'estero. Sollecita quindi l'approvazione di una mozione che possa in qualche modo ampliare i poteri e gli strumenti a disposizione del Comitato. Propone inoltre di programmare un'audizione dei sindacati dei pensionati, che da più parti sollecitano la definizione di una piattaforma rivendicativa su questioni attinenti alla sicurezza sociale ed alle problematiche assistenziali degli italiani nel mondo. Per quanto attiene alla questione della riforma dei Comites e dei CGIE, sollecita l'istituzione di un gruppo di lavoro interno al Comitato, che possa procedere alla elaborazione di un testo unico sulle proposte di legge già presentate sulla materia e che possa garantire una sufficiente visibilità ai lavori del Comitato stesso, visibilità che non viene garantita dalle audizioni informali che sono già state effettuate dal Comitato.

Franco NARDUCCI (PD) rileva come finora non ci sia stata un'azione incisiva sulle politiche degli italiani all'estero da parte del Comitato che, diversamente da quanto avvenuto in passato, non è riuscito a far sentire all'esterno la sua voce e continua ad esistere e a lavorare come un figlio minore della Commissione. Circa gli orari di lavoro, osserva che altri Comitati riescono ad usufruire di tempi di lavoro meno svantaggiati; propone quindi una turnazione su fasce orarie diversificate. Esprime viva preoccupazione in merito alla destinazione dei contributi previdenziali dei transfrontalieri svizzeri, con riferimento a posizioni di recente assunte in sede parlamentare dalla Lega nord, e rileva come anche in questa occasione il Comitato non riesca a far sentire la sua voce, così come su tutte le altre questioni più rilevanti sulla materia.

Marco ZACCHERA, *presidente*, si ripropone di chiedere, acquisito il preventivo consenso del Presidente della Commissione, un incontro con il Presidente della

Camera, al fine di sottoporli le questioni finora emerse e soprattutto nel tentativo di aumentare la rappresentatività ed i poteri del Comitato. Per quanto riguarda gli orari di lavoro, risulta problematica una loro ridefinizione, dal momento che ultimamente anche i lavori dell'Aula soffrono della stessa mancanza di standardizzazione. Si dichiara favorevole alla proposta di audire i sindacati e le organizzazioni sindacali dei pensionati e alla proposta di istituire un gruppo di lavoro interno al Comitato che possa procedere all'esame delle proposte di legge sulla riforma dei Comites e del CGIE. A tale riguardo, si riserva di sottoporre all'attenzione del sottosegretario agli esteri, Alfredo Mantica, la possibilità di procedere alla formulazione di un testo unico sulla riforma in questione, da sottoporre preventivamente al Comitato. Manifesta perplessità circa le osservazioni critiche formulate dal collega Narducci sulla questione dei fondi previdenziali dei transfrontalieri svizzeri, senza tuttavia ritenere di doversi pronunciare definitivamente sulla materia in quanto presidente del Comitato.

Franco NARDUCCI (PD) rinnova la sua richiesta di procedere ad un'audizione dei transfrontalieri svizzeri.

Marco ZACCHERA, *presidente*, nel ribadire la volontà sua e del Comitato di sottoporre al Presidente della Camera le problematiche circa il funzionamento, l'organizzazione e i poteri del Comitato, si riserva di verificare le modalità di raccordo con il Ministero degli affari esteri nella stesura di un disegno di legge sulla riforma dei Comites e del CGIE, e nel proporre di procedere, anche in sede di commissione plenaria, all'audizione dei lavoratori transfrontalieri e dei sindacati dei pensionati, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

C. 1994 Fava.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo osservando che la proposta di legge in esame, composta di due articoli, riguarda la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby dovrà assumere per promuovere la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del mondo di rugby negli anni 2015 e 2019 dinanzi ai competenti organi della Federazione internazionale rugby. Ricorda che la Federazione Italiana Rugby (FIR), come tutte le federazioni sportive, è un'associazione con personalità di diritto privato riconosciuta ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche. Nel luglio 2008 la FIR ha comunicato di aver inviato all'*International Rugby Board* (IRB), l'organismo internazionale che definisce le regole del rugby, regola i rapporti tra le federazioni nazionali e organizza i principali tornei del mondo, una richiesta di candidatura quale Paese ospitante per le edizioni 2015 e 2019 della *Rugby World*

Cup. Fa notare che, secondo quanto si apprende da un comunicato della Federazione internazionale, le edizioni 2015 e 2019 della *Rugby World Cup* verranno contestualmente assegnate in una speciale seduta del *Council dell'IRB*, fissata per il 28 luglio 2009. Evidenzia che la proposta di legge prevede che la garanzia dello Stato è concessa nel limite di 80 milioni di sterline per la candidatura ai campionati mondiali del 2015 e di 100 milioni di sterline per quella relativa ai campionati mondiali del 2019. Rileva che nella relazione illustrativa al provvedimento si evidenzia opportunamente che la prevista garanzia probabilmente non necessiterà di essere attivata, in quanto la Federazione italiana rugby dovrebbe essere in condizione di far fronte agli impegni finanziari con gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti; in particolare, si sottolinea che l'edizione 2015 potrebbe essere collegata all'*Expo* Milano 2015. Ricorda che l'articolo 11, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008 stabilisce che, per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'*Expo* Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009; il comma 2 prevede che la garanzia dello Stato sia inserita nell'allegato allo stato di previsione del MEF. Rileva che la norma prevede, altresì, che alla copertura finanziaria dei relativi eventuali oneri derivanti dalla concessione della suddetta garanzia statale si provveda attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI auspica un celere *iter* di ratifica del provvedimento.

Paolo CORSINI (PD) chiede chiarimenti in ordine al regime di garanzie finanziarie previste nel provvedimento al fine di comprendere il meccanismo di responsabilizzazione della FIR rispetto all'utilizzo delle

rilevanti risorse finanziarie. Occorre infatti che vi siano comunque norme che tutelino lo Stato per il corretto uso dei fondi.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, precisa che la particolare disciplina è da leggere nel quadro delle attività finalizzate all'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza dell'Expo Milano 2015. Rivela inoltre che la Federazione, come altri soggetti di analoga natura, gestisce in autonomia una pluralità di attività connesse, quali la distribuzione dei biglietti e le sponsorizzazioni. Sottolinea che in occasione di candidature a livello internazionale è consuetudine che siano stabilite norme in cui è previsto l'intervento degli Stati. Precisa tuttavia che la Federazione si è impegnata a fare il possibile per non ricorrere al regime di garanzie previsto nel provvedimento.

Mario BARBI (PD) osserva che l'esame della Commissione deve riguardare le sole disposizioni attinenti ai profili internazionali, essendo le questioni di natura finanziaria rimesse alla valutazione della Commissione bilancio. Chiede chiarimenti al relatore in ordine alla previsione di due date per la candidatura dell'Italia.

Fabio EVANGELISTI (IdV) condivide la richiesta di chiarimenti formulata dal collega Barbi.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, risponde ai colleghi osservando che, poiché l'assegnazione della candidatura per le due date avviene contestualmente, si è ritenuto di presentare la candidatura del nostro Paese per i due eventi, nella consapevolezza di potere essere scelti per uno solo di essi.

Fabio EVANGELISTI (IdV), alla luce dell'importanza delle risorse finanziarie previste, prospetta l'opportunità di affrontare un'analoga riflessione in vista della presentazione della candidatura dell'Italia per i prossimi campionati europei di calcio.

Gianpaolo DOZZO (LNP) sottolinea la rilevanza del provvedimento in titolo per la tradizione ormai radicata nel nostro Paese rispetto al gioco del *rugby* e la necessità di poter competere a livello internazionale per lo svolgimento di importanti eventi sportivi, che rappresentano occasioni importanti anche al di là dell'aspetto meramente agonistico.

Franco NARDUCCI, *presidente*, condivide quanto osservato dal collega Dozzo sui risvolti economici di eventi sportivi di livello internazionale.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Fabio EVANGELISTI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, nell'auspicio che nel prosieguo siano approfonditi gli aspetti connessi al regime di garanzie finanziarie.

Mario BARBI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.35.

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza
del presidente Giorgio LA MALFA.*

La seduta comincia alle 12.40.

**Relazione sull'attuazione della strategia europea in
materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un
mondo in piena evoluzione.**

**Relazione semestrale sull'attuazione della strategia
dell'UE contro la proliferazione delle armi di di-
struzione di massa.**

*(Seguito esame istruttorio congiunto e rin-
vio).*

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, ricorda, in merito alla

relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza, che il Consiglio Europeo del dicembre 2007 aveva incaricato l'Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune Solana di predisporre un documento di revisione della Strategia Europea di Sicurezza (SES) varata nel 2003. Nella preparazione del documento il Segretariato si è avvalso anche delle conclusioni di alcuni Seminari organizzati durante il semestre di presidenza francese (uno di questi si è svolto a Roma nel giugno 2008), e dei contributi di idee offerti da vari Stati membri, tra cui l'Italia. Evidenzia che la nuova SES, pur prendendo le mosse dalla precedente versione, delinea una serie di nuove sfide che l'Europa deve affrontare: le conseguenze della debolezza degli Stati («*failing States*»), la criminalità, la pirateria, le sofferenze diffuse, l'immigrazione illegale, l'avanzamento del programma nucleare iraniano, la vulnerabilità energetica, il riscaldamento globale e la degradazione ambientale, i disordini finanziari. Particolare attenzione, rileva, sarà dedicata ai rischi legati alle sfide della proliferazione delle armi di distruzione di massa, del terrorismo e del crimine organizzato, della sicurezza energetica e dei cambiamenti climatici. Osserva che la relazione prende atto di come la minaccia legata alla proliferazione delle armi di distruzione di massa sia cresciuta negli ultimi cinque anni e non sia soltanto legata al rischio di utilizzo di tali strumenti da parte degli Stati (in particolare vengono esplicitamente citati l'Iran e la Corea del Nord) ma anche da parte delle organizzazioni terroristiche. Fa notare che rispetto a queste ultime la nuova SES si basa su quattro pilastri: prevenzione del fondamentalismo e del reclutamento di potenziali terroristi, protezione dei potenziali obiettivi, ricerca dei potenziali terroristi e reazione in seguito ad un attacco. Nel quadro di una società moderna sempre più dipendente dalle infrastrutture informatiche, sottolinea che la relazione dedica una particolare attenzione al rischio di attacchi informatici;

in tema di sicurezza energetica, prendendo le mosse dalla progressiva crescita nei prossimi 20 anni dell'importazione di risorse energetiche combustibili, si pone l'accento da una lato sull'opportunità di differenziare le fonti e di sviluppare un mercato unico europeo dell'energia e dall'altro si evidenzia l'importanza di politiche adeguate verso i principali fornitori di petrolio e gas (Russia su tutti), nonché verso i paesi attraversati da infrastrutture finalizzate all'approvvigionamento del continente. Viene infine messo in evidenza, aggiunge, il problema dei mutamenti climatici, che era già presente nella versione del 2003 e al quale l'evoluzione degli ultimi anni ha attribuito una particolare urgenza. Osserva infine che l'Italia ha fornito un contributo determinante all'intero esercizio, attraverso l'organizzazione di una conferenza tenutasi a Roma sul tema del multilateralismo efficace, nonché con la predisposizione di una documentazione sottoposta al Segretariato Generale del Consiglio nella quale sono state indicate alcune delle priorità successivamente recepite nel documento finale.

In merito alla relazione semestrale sull'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, rileva che il rafforzamento del regime di non proliferazione rientra fra le priorità della Presidenza Italiana del G8, che si sta impegnando in particolar modo per porre le premesse per un esito positivo della Conferenza di Riesame del Trattato di Non Proliferazione delle armi nucleari, in programma nel 2010. Ricorda che per aumentare l'efficacia della Strategia dell'Unione europea contro la Proliferazione delle Armi di Distruzione di Massa, adottata nel 2003 durante la Presidenza Italiana dell'UE, il Consiglio dell'Unione europea, nel dicembre scorso, ha adottato un documento sulle «Nuove linee d'azione dell'Unione europea contro la diffusione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori»: si tratta di un documento ambizioso e dal carattere strettamente operativo, cui dovrà essere data piena attuazione entro il 2010, che individua una

serie di misure concrete volte ad ostacolare la diffusione delle armi di distruzione di massa. Fa notare che le « Nuove linee d'azione dell'Unione Europea » prevedono l'adozione di misure in molteplici settori, tra cui il contrasto ai trasferimenti di conoscenze che possano favorire la proliferazione, l'intensificazione della vigilanza verso le operazioni finanziarie ed i trasferimenti di tecnologie a duplice uso a rischio di proliferazione. Ricorda che la Presidenza Italiana del G8 è impegnata affinché gli sforzi realizzati a livello europeo per il rafforzamento dei sistemi internazionali dei trattati e delle organizzazioni internazionali siano accompagnati da analoghe misure in quella sede, in particolare per quanto riguarda il sostegno all'attuazione della Risoluzione 1540 del Consiglio di Sicurezza ed all'universalizzazione del Protocollo Aggiuntivo dell'AIEA. Sottolinea che particolare attenzione è data dal rapporto anche ai casi di proliferazione regionale, ed in particolare alla questione nucleare iraniana, nell'ambito della strategia del « doppio binario » adottata dalla Comunità Internazionale e fortemente sostenuta dall'Unione Europea e dall'Italia. Osserva che tale strategia si basa sulla presentazione a Teheran di incentivi, in caso di collaborazione, e sanzioni, nel caso in cui da parte iraniana si continuino a disattendere le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sostiene che anche il G8 può svolgere un ruolo importante nella gestione della questione nucleare iraniana e delle crisi di proliferazione regionale, cui è attribuita grande rilevanza nell'agenda della Presidenza Italiana. L'azione dell'UE a sostegno degli approcci alla multilateralizzazione del ciclo del combustibile nucleare, in particolare per quanto riguarda la creazione di una banca del combustibile sotto il controllo dell'AIEA, verrà rafforzata, nel corso della Presidenza Italiana, dal sostegno del G8. Osserva che l'Unione europea si è fortemente impegnata a sostegno dell'entrata in vigore del Trattato sul bando dei test nucleari (CTBT), per cui ancora mancano le ratifiche di nove Paesi a capacità nucleare avanzata. Fra questi,

gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo orientamento; l'Unione europea ha adottato azioni comuni a favore del CTBT, volte a favorire le ratifiche dei Paesi che ancora non hanno aderito ed a rafforzare il sistema di monitoraggio internazionale che assiste il CTBT, con particolare riferimento all'Africa. La Presidenza del G8 ha attribuito rilievo prioritario ad una verifica delle possibilità di entrata in vigore del CTBT. Il ruolo dell'Unione europea nell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) si è rafforzato negli ultimi anni, grazie all'intensa cooperazione svolta sulla base delle Azioni comuni adottate dal Consiglio (l'ultima del valore di 1.700.000 euro) per promuovere l'universalità della Convenzione per la proibizione delle armi chimiche e la sua applicazione a livello nazionale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Sul piano nazionale ritiene importante fare avanzare il processo di distruzione delle vecchie armi chimiche, che dovrebbe essere completato entro il 2012. L'Italia sostiene la partecipazione dell'Unione Europea alla Proliferation Security Initiative e si rallegra del fatto che sia stata invitata a prendere parte alla riunione organizzata in primavera dalla Polonia. Considera apprezzabile il forte sostegno dato dall'Unione europea alla Iniziativa globale contro la diffusione delle armi di distruzione di massa, che si traduce sia in un attivo ruolo nel pertinente gruppo di lavoro del G8 sia nell'attuazione di importanti programmi in Russia e Ucraina. Speciale menzione viene fatta dei programmi di riconversione di scienziati già operanti nel settore delle armi di distruzione di massa, che assume particolare rilevanza per la nostra Presidenza del G8 che pone particolare enfasi sull'aspetto umano nella lotta alla proliferazione.

Giorgio LA MALFA, *presidente e relatore*, ringrazia il rappresentante del Governo e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 Partenariato orientale (COM(2008) 823).

(Seguito esame istruttorio e rinvio).

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ricorda che l'Italia ha sostenuto pienamente l'iniziativa sul Partenariato orientale, che conferma e rafforza l'interesse dell'UE alla stabilizzazione politica ed economica dell'area. Segnala che è stata tuttavia espressa qualche osservazione su alcuni aspetti del Partenariato: in primo luogo, pur inquadrata nel contesto della Politica europea di vicinato, l'iniziativa, come tratteggiata nella Comunicazione, pareva delineare per i Paesi interessati una strategia con evidenti assonanze con il processo di pre-adesione (risorse addizionali e sostegno allo sviluppo socio-economico modellato sui principi della politica di coesione UE). A tale riguardo, rileva positivamente che si sia chiarito che il Partenariato Orientale non prefigurerà – per i Paesi interessati – un percorso di adesione *de facto*. Rileva che è stata posta la massima attenzione alla tematica delle risorse, in quanto la Commissione ha insistito per mettere a disposizione dei paesi destinatari del Partenariato orientale, fino al 2013, circa 600 milioni di euro (di cui 350 aggiuntivi). Rileva che su questa materia non si è avuto consenso in Consiglio, ove numerosi Stati membri (tra cui l'Italia, la Francia e Spagna) hanno riaffermato la validità della ripartizione delle risorse per due terzi al Sud e un terzo ad Est stabilita nel 2006, facendo inoltre presente che ogni eventuale incremento di risorse ad Est dovrebbe comunque riflettersi in un incremento a Sud secondo le citate proporzioni. Riferisce inoltre che è stata ribadita la necessità di un approccio cauto e differenziato con riferimento a politiche di liberalizzazione dei visti. Osserva che, per quanto riguarda la partecipazione dei Paesi terzi, il nostro Paese ritiene necessario che l'esercizio rimanga inclusivo della Russia (ed eventualmente della Turchia), prevedendone una possibile partecipazione come osservatore al Vertice del 7 maggio, e che tale posizione

è stata espressa anche in occasione dell'ultimo CAGRE. Ricorda infine che in relazione alla Bielorussia l'intendimento generale è stato quello di includerla, a condizione di chiari impegni in materia di democrazia e di diritti umani, ma con serie difficoltà in caso di riconoscimento da parte quel Paese dell'indipendenza di Abkhazia e Ossezia del Sud.

Mario BARBI (PD), *relatore*, osserva che l'intervento del Governo sottolinea i medesimi punti critici individuati nella relazione da lui svolta nella seduta precedente. Chiede in proposito chiarimenti circa le decisioni adottate in relazione al Partenariato orientale nel Consiglio Europeo della scorsa settimana.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si riserva di fornire i chiarimenti in una seduta successiva.

Giorgio LA MALFA, *presidente*, ringrazia il rappresentante del Governo ed il collega per gli interventi svolti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Si congratula infine, anche a nome del Comitato, con l'onorevole Margherita Boniver, alla quale ieri il Ministro degli esteri ha conferito l'incarico di Inviato speciale per le emergenze umanitarie e le situazioni di vulnerabilità.

La seduta termina alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.
C. 2098 Governo.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.
C. 2208 Governo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00129 Ascierto: Sui contributi da destinare alle Associazioni d'arma.	
7-00135 Villecco Calipari: Sui contributi da destinare alle Associazioni d'arma.	
7-00136 Di Stanislao: Sui contributi da destinare alle Associazioni d'arma (<i>Seguito della discussione ed approvazione delle risoluzioni nn. 7-00129, 8-00038 e 7-00136</i>)	52
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione)	56
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO 2 (Emendamento)	58
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base</i>)	55
AVVERTENZA	55

RISOLUZIONI

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 8.35.

7-00129 Ascierto: Sui contributi da destinare alle Associazioni d'arma.

7-00135 Villecco Calipari: Sui contributi da destinare alle Associazioni d'arma.

7-00136 Di Stanislao: Sui contributi da destinare alle Associazioni d'arma.

(Seguito della discussione ed approvazione delle risoluzioni nn. 7-00129, 8-00038 e 7-00136).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00129 Ascierto, rinviata nella seduta del 18 marzo 2009.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione le risoluzioni n. 7-00135 Villecco Calipari e n. 7-00136 Di Stanislao e che, se non vi sono obiezioni, tali risoluzioni, vertendo su materia analoga, saranno discusse congiuntamente alla risoluzione n. 7-00129 Ascierto. Avverte altresì che l'onorevole Barba ha aggiunto la propria firma alla risoluzione n. 7-00129 Ascierto.

La Commissione concorda.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel procedere all'illustrazione della risoluzione in titolo, di cui è prima firmataria, ricorda come la Tabella C, allegata alla

legge finanziaria per il 2009, ha assegnato, per il citato anno finanziario, la somma di euro 521 mila per contributi agli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dalla Difesa. Ritiene che il Governo debba tenere conto della diversa natura che contraddistingue le associazioni d'arma da quelle combattentistiche che, negli anni, hanno ricoperto un ruolo volto alla tutela della memoria storica del nostro Paese.

Nel precisare che il finanziamento di 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011 – previsto dall'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2008 per le associazioni combattentistiche e favorito da un apposito emendamento presentato dal centrosinistra – deve assolutamente essere mantenuto, fa presente che la quota parte spettante alle associazioni d'arma si è ridotta per l'anno 2008 a soli 182 mila euro. A tal fine, impegna il Governo ad un migliore utilizzo delle risorse disponibili attraverso la concessione di beni strumentali in comodato gratuito, anche al fine di favorire forme d'integrazione tra le associazioni medesime.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, in attesa che l'onorevole De Stanislao sopraggiunga per prendere parte ai lavori della Commissione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 8.45, riprende alle 9.

Augusto DI STANISLAO (IdV) procede all'illustrazione della risoluzione 7-00136, di cui è primo firmatario.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, pur manifestando il suo apprezzamento nei confronti delle risoluzioni presentate dagli onorevoli Villecco Calipari e Di Stanislao, fa notare come la risoluzione 7-00135 Villecco Calipari non possa essere accolta limitatamente all'impegno al Governo che prevede, sia nel caso delle associazioni combattentistiche sia nel caso delle associazioni d'arma, la concessione in comodato gratuito o con forme equi-

valenti, di beni strumentali utili alla loro attività. Ritiene, infatti, che la competenza in materia spetti all'Agenzia del Demanio e che, pertanto, la soluzione proposta dall'onorevole Villecco Calipari non sia tecnicamente possibile. Di conseguenza, invita la presentatrice della risoluzione 7-00135 a riformularla nel senso di espungere dal testo del dispositivo ogni riferimento legato al comodato gratuito. Fa infine presente di condividere la formulazione della risoluzione 7-00136 Di Stanislao sia per quanto riguarda le premesse che per il dispositivo.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) si limita a far osservare che per beni strumentali non sono solo da intendersi i beni immobili, ma anche i beni mobili e che alcune associazioni caratterizzate da un numero esiguo di aderenti potrebbero addivenire ad una loro condivisione. Ad ogni modo, manifesta la sua piena disponibilità a riformulare la risoluzione 7-00135 nel senso auspicato dal sottosegretario Cossiga.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, prende atto della disponibilità manifestata dall'onorevole Villecco Calipari alla modifica della sua risoluzione.

Filippo ASCIERTO (PdL) fa osservare che le associazioni d'Arma si sono viste riconosciute finanziamenti davvero esigui se paragonati a quelli concessi alle associazioni combattentistiche a fronte di un numero decisamente inferiore di iscritti. Sottolinea che la risoluzione che reca come prima firma quella della collega Villecco Calipari non persegue la finalità di riequilibrare questa situazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00129 Ascierto, la risoluzione 7-00135 Villecco Calipari, come riformulata e che pertanto assume il numero 8-00038 (*vedi allegato 1*), nonché la risoluzione 7-00136 Di Stanislao.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 8.45.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.

Testo unificato C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è stato presentato l'emendamento 1.1 Laganà Fortugno al testo unificato delle proposte di legge in titolo (*vedi allegato 2*).

Salvatore CICU (Pdl), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Laganà Fortugno 1.1, poiché, a suo avviso, stravolge la natura del testo unificato che esprime gli equilibri raggiunti nella sede del comitato ristretto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA invita l'onorevole Laganà Fortugno al ritiro del proprio emendamento 1.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di volere riconsiderare il proprio orientamento in quanto la proposta emendativa presentata, lungi dallo stravolgere il testo, ha inteso precisare meglio taluni aspetti su cui sembrava sussistere un consenso tra i due schieramenti. Mantiene quindi il proprio emendamento 1.1.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ritiene che l'emendamento 1.1, presentato

dall'onorevole Laganà Fortugno, contribuisca ad apportare solamente piccole aggiunte al testo unificato in esame.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel far osservare che le modifiche apportate al testo unificato dall'emendamento Laganà Fortugno 1.1 non contribuiscono ad una sua migliore rielaborazione, precisa che, comunque, non si è in presenza di alcun stravolgimento. Nell'apprezzare pienamente l'intento costruttivo dell'onorevole Laganà Fortugno, rileva che il testo unificato in esame esprime al meglio gli equilibri ricercati dal comitato ristretto.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), nel ricordare che nell'ambito delle precedenti sedute della Commissione si era giunti ad un accordo riguardo allo specifico tema dell'assunzione di responsabilità, ritiene di non dover ritirare il suo emendamento visto che, a suo modo di vedere, non stravolge minimamente la natura del testo unificato.

Ettore ROSATO (PD) fa osservare come l'emendamento Laganà Fortugno 1.1, in aggiunta a quanto disposto dal testo unificato, specifici che ciascun ministero interessato fissa, con apposito decreto, i valori di carenza dell'enzima G6PDH al di sopra dei quali non è possibile l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia. In tal senso la proposta interviene a sanare un'ambiguità del testo unificato, che invece nulla esprime al riguardo.

Salvatore CICU (Pdl), *relatore*, ritiene che il provvedimento in esame debba fissare un criterio generale al quale ogni ministero dovrà successivamente adeguarsi, quindi ribadisce la sua contrarietà all'emendamento Laganà Fortugno 1.1.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, condividendo quanto osservato dal relatore, ribadisce le sue precedenti osservazioni in merito rilevando, tra l'altro, una parziale contraddizione tra i commi 1 e 2 dell'articolo 1, così come formulati nell'emendamento Laganà Fortugno 1.1.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD) ritira il proprio emendamento 1.1.

Augusto DI STANISLAO (IdV) fa osservare la scarsa utilità di alcune audizioni concernenti la materia in oggetto, poiché la Commissione non ne ha potuto trarre alcun ausilio nell'effettuazione delle scelte, essendosi essenzialmente assistito ad un mero rinvio alle responsabilità della politica.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che, essendo concluso l'esame preliminare del provvedimento, esso sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2009

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 novembre 2008, oltre all'abbinamento delle due proposte di legge in esame, la Commissione ha istituito un comitato ristretto finalizzato alla definizione di un testo unificato delle proposte. Il comitato ristretto ha avviato il proprio lavoro il 3 dicembre 2008, riunendosi altre due volte,

il 28 gennaio e il 4 febbraio scorsi, e ha proficuamente realizzato il proprio obiettivo in un clima di aperta collaborazione tra i gruppi, pervenendo alla stesura di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, propone, se non vi sono obiezioni, l'adozione del testo unificato delle proposte di legge in titolo come testo base per il seguito dell'esame e che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per le ore 12 di martedì 31 marzo 2009.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal comitato ristretto, già pubblicato nella seduta del 18 febbraio scorso.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ».
C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00135 Villecco Calipari: Sui contributi da destinare alle Associazioni d'arma.**NUOVA FORMULAZIONE**

La IV Commissione,
premessò che:

l'articolo 1, commi 40-44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha delegificato la materia dei contributi a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti e degli organismi meritevoli del sostegno pubblico, prevedendo che tali contributi siano iscritti in un capitolo di spesa unico dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e attribuendone il riparto ad un decreto annuale del ministro competente, da adottare di concerto con il ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

gli enti beneficiati sono elencati nella tabella A, allegata alla citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, in modo generico, lasciando a ciascun Ministero la responsabilità di una adeguata ripartizione delle risorse fermi restando i vincoli legislativi disposti per ciascun accantonamento;

il comma 43 della citata legge prevede, in particolare, che la dotazione dei capitoli allocati nei vari stati di previsione dei ministeri interessati è quantificata annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria;

per quanto riguarda il Ministero della difesa, è possibile osservare che la Tabella « C » allegata alla legge finanziaria per il 2009 ha assegnato, per il citato anno finanziario, la somma di euro 521.000 per

contributi agli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dalla difesa;

al riguardo, si osserva che le Associazioni d'Arma, in base alla normativa vigente, possono essere destinatarie solo dei limitati contributi tratti dalle disponibilità previste nella indicata Tabella « C », da ripartire con numerosi altri soggetti vigilati dalla difesa e che la quota parte spettante di tali contributi si è ridotta per l'anno 2008 a soli 182 mila euro, mettendo diverse associazioni a rischio di non poter proseguire pienamente la loro attività;

per quanto riguarda le Associazioni combattentistiche, l'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 207, raccogliendo i contenuti di un emendamento proposto dal centro-sinistra, ha autorizzato in loro favore uno specifico ed esclusivo contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011;

appare assolutamente doveroso rispettare il valore del ruolo e degli impegni assunti dalle varie associazioni combattentistiche nei diversi momenti del nostro Paese, tenendo conto che dare seguito all'attività di tali associazioni assume anche il significato di continuare a far vivere la memoria storica di cui sono testimonianza;

appare anche opportuno valorizzare le finalità sociali svolte dalle associazioni d'arma, tenendo conto della loro

attività, del numero degli iscritti e delle risorse economiche e finanziarie di cui possono disporre nel complesso,

impegna il Governo:

a promuovere ogni possibile iniziativa volta a favorire l'attività delle associazioni combattentistiche al fine di assicurare un più funzionale utilizzo delle risorse previste dall'articolo 14, comma 7-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 207,

che sono state e restano, stanziare e ripartibili a loro esclusivo vantaggio;

ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché siano incrementati contributi da destinare alle associazioni d'arma anche al fine di favorire forme d'integrazione tra le associazioni medesime.

(8-00038) « Villecco Calipari, Garofani, La Forgia, Laganà Fortugno, Recchia, Rosato, Ruggia ».

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (Testo unificato C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi).**EMENDAMENTO**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: La carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfato deidrogenasi) non può essere, *aggiungere le seguenti:* di per se e *aggiungere, infine, il seguente:*

1-bis. I soggetti cui è stata accertata la carenza dell'enzima G6PDH, dovranno sottoscrivere, all'atto dell'arruolamento, pena l'esclusione, specifica dichiarazione di assunzione di responsabilità.

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministero interessato fissa, con apposito decreto, i valori di carenza dell'enzima G6PDH al di sopra dei quali non è possibile l'arruolamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia e adotta, altresì, gli opportuni provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa a quanto stabilito dal precedente comma 1.

1. 1. Laganà, Fortugno.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio)	60
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti)	63
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione)	65
--	----

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Nuovo Testo C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (Esame e rinvio)	68
---	----

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	76
--	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	77
---	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	78
--	----

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008. C. 2208 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	80
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Nuovo Testo C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	81
ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)	85

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Intervengono il ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 25 marzo 2009.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, richiama, in primo luogo, la documentazione predisposta dagli Uffici sulle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, vale a dire due subemendamenti all'emendamento 6.200 della Commissione, due subemendamenti all'emendamento 6-*ter*.200 della Commissione e un subemendamento all'emendamento 6-*quater*.200 della Commissione. In particolare, osserva che l'emendamento 1.200 della Commissione, interviene nelle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 10-*bis* », comma 1, relative all'assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, prevedendo che in tale assegnazione venga fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera *a*), del predetto capoverso « Art. 10-*bis* ». Tale ultima disposizione prevede le priorità nell'assegnazione

delle citate quote. Al riguardo, posto che le disposizioni contenute nell'articolo 10-*bis* sono finalizzate a garantire che la produzione italiana non torni a superare la quota nazionale attribuita a livello comunitario, occorre verificare se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare il venir meno di tale presidio.

L'emendamento 1.201 della Commissione modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 1, specificando che le assegnazioni oggetto della norma sono quelle di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legge n. 49 del 2003, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente provvedimento e che l'articolo 4, comma 5, ivi richiamato è da riferirsi al presente decreto. Al riguardo, si rileva che la proposta emendativa non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Su tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

L'emendamento 1.202 della Commissione introduce una modifica formale al comma 2-*bis* dell'articolo 1.

L'emendamento 3.200 della Commissione modifica il comma 2 dell'articolo 3 prevedendo che la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte debba avvenire in rate annuali, di pari importo per la quota relativa alla restituzione del capitale. Ricorda che l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 3, deve avvenire a rate annuali costanti e uguali, ritenendo tuttavia che l'emendamento 3.200 non comporti profili problematici di carattere finanziario.

L'emendamento 3.201 della Commissione ripristina il comma 1 dell'articolo 3 come approvato dal Senato, in materia di accesso alla rateizzazione. Al comma 1-*bis*, introdotto dall'emendamento in esame, viene inoltre disposto che la rateizzazione di cui al predetto comma 1, si

possa applicare, a richiesta del produttore agricolo interessato, anche per gli altri debiti maturati fino al 31 marzo 2009, e iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, purché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche per tali ultime tipologie di debiti si applica la rateizzazione a rate annuali costanti ed uguali prevista al comma 2 dell'articolo 3. All'emendamento si riferisce il subemendamento 0.3.201.1, il quale prescrive l'accesso alla rateizzazione, prevedendo che esso non costituisca più una mera facoltà.

L'emendamento 4.200 modifica il comma 8 dell'articolo 4, sopprimendo la previsione per cui in caso di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quello di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'Agea provvede alla riscossione coattiva, prevedendo in luogo della predetta riscossione la ripresa delle procedure di cui ai commi 2 e 3. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se la mancata immediata iscrizione a ruolo possa pregiudicare la riscossione delle somme dovute nei termini previsti dal decreto-legge in esame. In ogni caso, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica, andrebbe precisato che le procedure che riprendono sono quelle interrotte e sospese in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 4.

L'emendamento 4.201 della Commissione introduce una modifica di carattere formale volta a specificare, all'articolo 4, comma 5, del provvedimento, il riferimento all'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 49 del 2003, anziché il comma 2 dell'articolo 1 che ha introdotto il predetto articolo 10-*bis*.

L'emendamento 4.202 della Commissione introduce una modifica di carattere formale volta ad eliminare una duplicazione di termini.

L'emendamento 4.203 della Commissione introduce anch'esso una modifica meramente formale.

L'emendamento 4.204 della Commissione introduce una modifica di carattere formale volta a migliorare la leggibilità del testo.

Ricorda poi che il subemendamento 0.6.200.1 prevede che la quota delle risorse stanziata nel Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, da attribuire ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, non può essere inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al riguardo, richiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva possibilità, da parte del Fondo di garanzia, di poter erogare a regime le risorse indicate. Il subemendamento 0.6.200.200 della Commissione prevede che la quota delle risorse stanziata nel Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, da attribuire ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, non può essere inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2009. Inoltre la proposta emendativa tiene ferme le modalità ed i criteri di accesso al predetto Fondo di garanzia previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di rilascio di garanzie. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva possibilità di erogare ai predetti produttori 100 milioni per l'anno 2009, quale quota del Fondo di garanzia ad essi riservata. Il subemendamento 0.6-*ter*.200.1 tiene ferma la proroga delle agevolazioni previdenziali al 31 dicembre 2009, come previsto dal comma 1 dell'articolo 6-*ter* del provvedimento, e incrementa le risorse previste per tale proroga da 103 milioni a 154,5 milioni di euro. Viene quindi soppressa la copertura finanziaria prevista a valere delle risorse relative ai conti dormienti, prevedendo che all'onere di 103 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla

tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Infine, viene soppresso il comma 3 che prevede il rifinanziamento del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla sostenibilità del taglio lineare della tabella C. Ricorda poi che il subemendamento 0.6-ter.200.2 a prima firma Oliverio sostituisce la copertura finanziaria prevista a valere delle risorse relative ai conti dormienti, prevedendo che all'onere di 51,5 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Infine, viene soppresso il comma 3 che prevede il rifinanziamento del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Al riguardo, anche in questo caso, nel subemendamento si rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla sostenibilità del taglio lineare della tabella C. Il subemendamento 0.6-quater.200.1, a prima firma Oliverio, sostituisce la copertura finanziaria prevista a valere delle risorse relative ai conti dormienti, prevedendo che all'onere di 91,5 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Si dispone inoltre la soppressione del comma 4, che prevede il rifinanziamento del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Al riguardo rinvia alle valutazioni già svolte in merito all'utilizzo della tabella C.

Avverte inoltre che è stato richiesto il riesame degli identici emendamenti 1.86 Nola e 1.88 Ruvolo, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Tali proposte emendative sopprimono, all'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera a), la previsione in base alla quale, per tutte le aziende si considera completamente restituita la quota « B » ridotta. Considerato che tale previsione è stata introdotta nel corso dell'esame presso la Commissione agricoltura della Camera, e ricordando che le disposizioni di cui al citato articolo 10-bis,

sono finalizzate a garantire che la produzione italiana non torni a superare la quota nazionale attribuita a livello comunitario, richiede di acquisire l'avviso del Governo se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare il venir meno di tale presidio.

A suo avviso, la disposizione contenuta nell'emendamento 3.201 risulta coerente con le finalità del provvedimento e quanto mai necessaria per il settore agricolo e ritiene anche che la stessa sia finanziariamente sostenibile.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative cui ha fatto riferimento il relatore, fatta eccezione per l'emendamento 3.201, per cui risulta necessario un approfondimento, e per gli emendamenti 1.202, 4.201, 4.202, 4.203 e 4.204, che non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Il Ministro Luca ZAIA, nel concordare con le valutazioni del relatore in ordine all'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dall'emendamento 3.201 della Commissione, sottolinea come la proposta emendativa, come già il testo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge, intende contribuire a realizzare il nuovo approccio in materia di debiti dei produttori agricoli, che troverà compiuta attuazione con l'istituzione del Registro nazionale dei debiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto in esame. Esprime, pertanto, un avviso favorevole sulla proposta emendativa della Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento all'emendamento 3.201, ricorda che la Commissione bilancio si era già espressa sull'articolo 3, richiedendo, con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di ripristinare il testo del Senato, che prevedeva la rateizzazione per i soli produttori agricoli di latte e non, come invece il testo elaborato dalla Commissione agricoltura, per tutti i produttori. Rileva che l'emendamento 3.201, nella sostanza, ripristina il testo

elaborato dalla Commissione agricoltura ed osserva, al riguardo che, paradossalmente, si può concordare con questa impostazione in quanto, se si deve commettere un'ingiustizia, è giusto commetterla per tutti e se, in nome della pretesa esigenza di tutelare il sistema produttivo, si crea un buco di 1 miliardo e 300 milioni di euro, corrispondente all'importo dovuto dall'Italia per la violazione dei quantitativi delle quote latte, tanto vale crearne uno di due miliardi includendo anche le altre aziende del settore agricolo.

Maino MARCHI (PD) rileva come alcuni degli emendamenti sui quali il relatore ha formulato valutazioni critiche per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, pur facendo ricorso a coperture già giudicate inidonee dalla Commissione bilancio nel parere espresso nella seduta di ieri, hanno una valenza eminentemente politica. Essi, infatti, intendono sottolineare come l'approvazione degli emendamenti 6-ter.200 e 6-quater.200 della Commissione lascerà aperte le questioni relative alla proroga delle agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 6-ter anche all'ultimo trimestre del 2009, nonché al finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi per far fronte ai fabbisogni di spesa relativi agli anni 2009, 2010 e 2011. Quanto, invece, ai subemendamenti riferiti all'emendamento 6.200 della Commissione, osserva come essi prendessero atto di quanto dichiarato dai rappresentanti del Governo nel corso dell'esame presso la Commissione agricoltura in ordine alla disponibilità di 100 milioni da destinare alle misure di accesso al credito per i produttori di latte nell'ambito del Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Dichiarò, tuttavia, di non essere stupito dell'avviso contrario del Governo su tali subemendamenti, in quanto – a quanto risulta – le disponibilità del Fondo sono inferiori a tale cifra. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a chiarire finalmente quante siano le risorse realmente disponibili nell'ambito del Fondo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto delle esigenze di approfondimento evidenziate dal rappresentante del Governo con riferimento ai profili finanziari dell'emendamento 3.201 della Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire alla Commissione bilancio di esprimere un parere sul complesso delle proposte emendative al suo esame.

La Commissione consente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Comitato dei nove ha ritirato l'emendamento 3.201. Quindi, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti e i subemendamenti in oggetto, riferiti al disegno

di legge C. 2263-A, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2009, recante Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario;

esprime

sugli emendamenti in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sul subemendamento 0.6.200.200, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia riformulato come segue:

All'emendamento 6.200 della Commissione, comma 1-*bis*, ultimo periodo, sostituire le parole: da « sono stabilite » a « al predetto Fondo » con le seguenti: « da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2006 »;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.86, 1.88, 1.200, 4.200, e sui subemendamenti 0.6.200.1, 0.6-*ter*.200.1, 0.6-*ter*.200.2, 0.6-*qua-ter*.200.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti del fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1. »

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

Maino MARCHI (PD) rileva che la vicenda del subemendamento 0.6.200.200

conferma che ministri dello stesso Governo spesso sostengono posizioni radicalmente diverse. Infatti, nella giornata di ieri, il ministro Zaia aveva espresso il suo appoggio all'ipotesi che destinava all'agricoltura ben 100 milioni di euro del fondo di garanzia per le piccole imprese, cioè un importo superiore alle sue attuali disponibilità, mentre il Ministero dell'economia ha evidentemente imposto un drastico ridimensionamento della quota a 45 milioni di euro.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce la totale contrarietà sul provvedimento, che comporta un'ulteriore dilazione dei tempi di restituzione degli importi dovuti da produttori, con conseguenze negative per la finanza pubblica.

Bruno TABACCI (UdC) osserva che le procedure seguite nell'esame del provvedimento Commissione bilancio confermano che il decreto ha la finalità di premiare alcuni « furbi » a danno dei produttori che hanno sempre rispettato le quote loro assegnate.

Antonio BORGHESI (IdV), associandosi alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto, dichiara, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Nuovo testo C. 2232 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta di ieri, rileva, con riferimento all'articolo 4 del provvedimento, che, se da un lato potrebbe apparire sovrastimata la quantificazione dei risparmi di spesa derivanti dalla preclusione all'accesso al patrocinio a spese dello Stato per gli imputati recidivi per reati di mafia, dall'altro potrebbe apparire sovrastimato l'onere per l'ammissione del patrocinio alle vittime dei reati di violenza sessuale prive dei requisiti reddituali, con effetti sostanzialmente compensativi a valere sul capitolo delle spese di giustizia, dove gravano gli oneri per il patrocinio legale. Segnala altresì al riguardo che dall'analisi delle persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nell'anno 2007, è possibile rilevare che a fronte di un complessivo numero di persone ammesse, pari a 109.330, solo una percentuale del 5,9 per cento, pari a 6407 persone, risultano ammesse come vittime di reato, mentre la percentuale del 94,1 per cento, pari 102.923, riguarda le ammissioni al patrocinio di indagati, imputati e condannati. Con riferimento all'articolo 6, comma 2, fa presente che, in base ai dati a disposizione, le somme di denaro confiscate che risultano versate all'entrata del bilancio dello Stato, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, quindi di pertinenza del Fondo unico giustizia, ammontano a circa 112 milioni di euro. Questo importo costituisce pertanto il limite massimo entro il quale si

può procedere alle riassegnazioni previste dall'articolo 6, comma 2. Esprime pertanto parere contrario all'incremento di 50 milioni di euro della quota di riassegnare anticipatamente al Ministero dell'interno. Pur prendendo atto che l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2009 ha anticipato l'assegnazione al Ministero dell'interno degli introiti derivanti dalle confische, ritiene che i futuri introiti andranno prioritariamente destinati, in sede di riparto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, al raggiungimento delle percentuali minime previste dalla disposizione citata. In merito ai chiarimenti richiesti sui possibili effetti di cassa dell'anticipazione della quota destinata al Ministero dell'interno, fa presente che tali effetti non sussistono, considerato che le somme in questione sono già destinate ad essere riassegnate ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008. Con riferimento all'articolo 13, assicura la disponibilità delle risorse sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica per la relativa copertura degli oneri.

Giulio CALVISI (PD) osserva che la quantificazione delle singole voci considerate nell'ambito della relazione tecnica con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto in materia di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione appare sostanzialmente corretta, rilevando tuttavia come ai fini di tale quantificazione non vengano assolutamente considerati gli oneri derivanti dall'incremento delle prestazioni in materia di assistenza sanitaria e psicologica conseguenti all'incremento del periodo di permanenza in detti centri. Segna, peraltro, che anche la Corte dei conti ha sottolineato come le spese connesse ai Centri di permanenza temporanea e assistenza non sono solo quelle direttamente riferibili alla gestione di tali centri ma anche quelle riferite alle attività delle forze di polizia, al trasporto fino ai Centri e dai centri al luogo di allontanamento, nonché quelle per l'esecuzione dell'espulsione. Rileva al-

trèsì che il provvedimento si pone la finalità di determinare un incremento del numero delle espulsioni dei cittadini extracomunitari e che tuttavia la relazione tecnica non quantifica gli oneri derivanti da tale incremento, che ammontano a circa 4.000 euro per ciascuna espulsione. Pertanto, ritiene che – a meno di ritenere che il provvedimento sia privo di adeguata copertura finanziaria – non si determinerà un incremento del numero delle espulsioni e, pertanto, si corre il rischio di spendere circa 230 milioni di euro per incrementare inutilmente il periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. Giudica, peraltro, del tutto inefficace ai fini dell'incremento delle espulsioni la previsione di misure volte a facilitare l'identificazione dei cittadini extracomunitari da espellere, in quanto bisognerebbe concentrarsi sull'implementazione degli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza degli immigrati. Ritiene, dunque, particolarmente grave destinare al potenziamento dei centri di identificazione ed espulsione un tale ammontare di risorse, che potrebbe più utilmente essere destinato agli enti locali per la realizzazione di misure volte all'integrazione sociale degli immigrati ovvero essere destinato ad incrementare le risorse finalizzate all'assistenza degli anziani non autosufficienti. In questa ottica, sottolinea come l'utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali riferiti a diversi ministeri sottragga ai diversi dicasteri risorse fondamentali all'attuazione delle politiche di rispettiva competenza, segnalando in particolare la gravità dell'utilizzo dell'accantonamento riferito al Ministero degli affari esteri che rischia di compromettere l'attuazione di obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. In conclusione, ribadisce che gli oneri derivanti dal provvedimento sono quantificati dalla relazione tecnica solo in maniera parziale e che la copertura finanziaria individuata è da ritenersi assolutamente inadeguata, con particolare riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che la relazione tecnica risulta dettagliata e si basa su criteri già utilizzati in occasioni precedenti e ormai consolidati. Osserva poi che le dotazioni umane, strumentali e finanziarie connesse ai centri risultano idonee a sostenere le attività di accelerazioni nelle espulsioni.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva come il provvedimento oggi in esame si iscriva all'interno di un più ampio disegno di riforma volto a rendere più tempestive ed efficaci le politiche in materia di sicurezza pubblica. Si tratta, evidentemente, di un processo assai complesso, caratterizzato da strette correlazioni tra i diversi interventi messi in campo dal Governo, che si riflette anche sui rispettivi profili finanziari. In questa ottica, ritiene che l'incremento delle espulsioni che potrebbe derivare dal decreto-legge in esame possa trovare adeguata copertura finanziaria nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente per tale finalità e che, pertanto, il provvedimento non presenti profili problematici sotto il profilo finanziario. Su un piano più generale, sottolinea come il decreto-legge intenda farsi carico di una situazione sociale particolarmente grave, assicurando adeguata tutela alle vittime dei reati a sfondo sessuale, anche a fronte dei recenti casi di cronaca che hanno profondamente turbato l'intera opinione pubblica del nostro Paese. In questo quadro, segnala anche la rilevanza dell'inserimento nel decreto-legge delle disposizioni in materia di *stalking* già approvate dalla Camera dei deputati con il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico ed auspica si possa pervenire ad una analoga condivisione sui contenuti del provvedimento oggi in esame.

Giulio CALVISI (PD) rileva che l'intervento del collega D'Amico attiene al merito del provvedimento. Con riferimento a tale aspetto, ritiene che non si possa giudicare con preoccupazione il fatto che il provvedimento consenta, in modo incostituzionale, la detenzione fino a sei mesi per una fattispecie che costituisce una violazione

amministrativa e non penale. Conferma quindi la valutazione critica già avanzata sulla copertura del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2009, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di copertura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), al fine di renderla conforme alla vigente disciplina contabile;

rilevata altresì l'opportunità di prevedere, a fini prudenziali, il monitoraggio delle disposizioni relative al gratuito patrocinio di cui all'articolo 4;

considerato che l'utilizzo con finalità di copertura dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge, non comporta una violazione del divieto di utilizzo per finalità difformi di accantonamenti preordinati all'adempimento di obblighi internazionali di cui all'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *a*), della legge n. 468 del 1978, in quanto tale accantonamento presenta una specifica voce programmatica riferita al provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

rilevata comunque l'opportunità di assicurare risorse adeguate a far fronte all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, rendendo in particolare disponibili ulteriori risorse per

l'anno 2010 nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: « 150 milioni » con le seguenti: « 100 milioni »;

All'articolo 13, comma 1, lettera *b*), sostituire le parole: « dello stanziamento del conto capitale » con le seguenti: « della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale »;

All'articolo 13, dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ».

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la Tabella 1 prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge riducendo opportunamente l'utilizzo nell'anno 2010 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, eventualmente utilizzando altri accantonamenti del medesimo fondo speciale che presentino adeguate disponibilità. ».

Giulio CALVISI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.**Nuovo Testo C. 2187 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame recante la conversione in legge del decreto legge n. 5 del 2009 in materia di sostegno dei settori industriali in crisi è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 marzo 2009. In quella occasione è stato espresso sul provvedimento un parere favorevole con alcune condizioni motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione volte a modificare la clausola di copertura finanziaria prevista dall'articolo 8. Le modifiche sono volte, da un lato, in via innovativa rispetto alla prassi, ad indicare l'ammontare complessivo degli oneri, annoverando tra i mezzi di copertura anche gli effetti di maggior gettito indotti dalle misure recate dal presente decreto-legge, e, dall'altro, ad indicare esplicitamente gli oneri derivanti dal provvedimento, distinguendo anche quelli relativi a previsioni di spesa e a limiti di spesa; in modo da modificare anche la relativa clausola di monitoraggio. Le Commissioni di merito hanno concluso, nella seduta del 26 marzo 2009, l'esame del provvedimento apportando numerose variazioni e l'hanno rinviato per un nuovo parere alla Commissione bilancio. Con riferimento alle modifiche che appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, osserva in primo luogo che l'articolo 1, comma 5, prevede misure di incentivazione alla rottamazione dei motocicli che nell'attuale formulazione non appaiono compatibili con la fissazione di un limite di spesa come quello indicato dall'articolo 7, comma 1-*ter*. Ritiene inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 7, comma 1-*ter* specifi-

cando che la quantificazione dell'onere prevista è relativa alla quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 5, come modificato dalle Commissioni di merito. Chiede pertanto che siano forniti elementi ai fini della quantificazione dell'onere effettivo derivante dall'articolo 1, comma 5, a seguito delle modifiche introdotte con gli emendamenti in esame. Per quanto concerne l'articolo 1, comma 7, chiede una conferma del Governo che l'estensione dell'incentivo per la trasformazione a GPL e metano anche per le auto euro 2 risulti comunque compatibile con lo stanziamento previsto ai sensi della normativa vigente. Per quanto concerne i commi da 11-*bis* a 11-*sexies* dell'articolo 1, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione prevista dal comma 11-*bis* sia volta alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11-*quater*. In tal caso, è necessario che lo stesso chiarisca se tale copertura sia congrua. Inoltre, si segnala l'opportunità della previsione di uno specifico meccanismo di monitoraggio volto a garantire il rispetto del limite di spesa previsto. Con riferimento al comma 4-*bis* dell'articolo 3, rileva che le norme specificano l'ambito oggettivo ed ampliano l'ambito soggettivo delle operazioni che possono essere effettuate a valere sulla c.d. « gestione separata » della Cassa depositi e prestiti. Tenuto conto che la gestione separata opera utilizzando mezzi di provvista assistiti dalla garanzia dello Stato, ritiene necessario acquisire elementi informativi e valutazioni di maggior dettaglio in ordine ai criteri di selezione delle operazioni, in relazione al diverso profilo di rischio connesso alle nuove tipologie di impieghi che la Cassa sarebbe abilitata ad effettuare. Ciò al fine di verificare gli eventuali riflessi di tali operazioni sulla finanza pubblica. Per quanto concerne l'articolo 3-*bis*, osserva che un'estensione dell'applicazione dell'Iva per cassa ad altre fattispecie, nei termini previsti dalla norma, appare praticabile esclusivamente nell'ipotesi in cui le risorse derivanti dalle altre disposizioni del decreto legge n. 185 del 2008 utilizzate a copertura della misura di cui all'articolo 7 del medesimo

decreto legge, si rivelassero in sede applicativa di importo superiore a quello assunto in via previsionale. Ove tale circostanza non si verificasse, poiché il decreto attuativo sembrerebbe confermare il limite di fatturato unitario alla base dell'originaria quantificazione delle minori entrate e, quindi, delle relative risorse poste a copertura, qualsiasi intervento volto ad ampliare l'ambito applicativo dell'agevolazione renderebbe necessario il reperimento di ulteriori risorse a copertura. Per quanto concerne il comma 7-bis dell'articolo 4, osserva che la norma prevede il trasferimento di somme da un fondo di rotazione ad un fondo che appare finalizzato a concedere contributi per il pagamento di interessi. Ne consegue che le norme, seppur prive di effetti in termini di saldo netto da finanziare, appaiono suscettibili di determinare un peggioramento dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento in merito all'esercizio finanziario al quale la disposizione faccia riferimento, all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate dalla norma in esame e all'eventualità che la loro distrazione dalla finalità originaria possa compromettere l'attuazione di programmi di penetrazione commerciale eventualmente già avviati. Con riferimento all'articolo 5-bis, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la compatibilità delle misure agevolative disposte dalla norma in esame con le clausole di invarianza espressamente richiamate. In particolare, segnala i punti 4 e 6 del comma 1, i quali fanno esplicito riferimento alla riduzione e al contenimento dei canoni demaniali pur nell'invarianza del gettito complessivo dei canoni di concessione. Con riferimento alla lettera e) del comma 1, rileva che l'ampliamento delle categorie delle aree demaniali, attualmente pari a due, potrebbe determinare una riduzione delle entrate derivanti dai canoni di concessione. A tale proposito, ricorda che la legge finanziaria per il 2007 ha disposto, oltre alla revisione dei canoni, la riclassificazione delle aree, dei manufatti, pertinenze e specchi acquei in due categorie in

luogo delle precedenti quattro. La relazione tecnica quantificava in 153 milioni, 158 milioni e 160 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007-2009 le maggiori entrate derivanti dalla revisione dei canoni demaniali. Inoltre, in relazione all'allungamento dei termini di durata delle concessioni, prevista dalla lettera h) del comma 1, ritiene necessario un chiarimento circa la rideterminazione del canone. In particolare, non risulta chiaro se il canone debba ridursi o aumentare in misura non inferiore al 5 per cento. Infine, con riferimento alla sospensione della riscossione dei canoni demaniali fino al 30 settembre 2009, chiede una conferma da parte del Governo — che le risorse pari 1 milione di euro siano destinate alla copertura degli interessi di mora, che sarebbero dovuti dai concessionari per il ritardato pagamento del canone. Qualora tale interpretazione venisse confermata, i concessionari, successivamente al 30 settembre 2009, saranno tenuti al versamento dei canoni pregressi, relativi ai mesi per i quali hanno usufruito della sospensione, senza dover corrispondere gli interessi per ritardato pagamento. Evidenzia inoltre che, trattandosi di una misura infrannuale, non si determinano effetti sul fabbisogno a condizione che i pagamenti per i canoni pregressi avvengano entro il 31 dicembre 2009. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2009 rechi le necessarie disponibilità. Per quanto concerne i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 6, con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma estende anche ai debiti pregressi maturati nei confronti dei ministeri alla data del 31 dicembre 2008, le disposizioni già previste, per i crediti maturati al 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008. La norma prevede, inoltre, che tali disposizioni si applichino alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dalla disposizione originaria. Al riguardo, ap-

pare opportuno che il Governo confermi, come indicato nella relazione illustrativa, che con il termine « limiti », si intenda fare riferimento ai limiti delle disponibilità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 185 del 2008, anche al fine di riformulare in tal senso la disposizione. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca, anche al fine di verificarne l'entità, se tali risorse siano iscritte nel capitolo 3084 del Ministero dell'economia e delle finanze che, tuttavia, da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato non reca per l'anno 2009 alcuno stanziamento o se siano già state trasferite alla contabilità speciale n.1778 dell'Agenzia delle entrate. Per quanto concerne i commi da 1-*bis* a 1-*sexies* dell'articolo 7, con riferimento al comma 1-*bis* segnala che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla previsione di mantenere in bilancio le somme iscritte nel capitolo 3094 del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di un loro utilizzo nell'esercizio successivo, ricorda che le somme in oggetto sono quelle relative al Fondo del 5 per mille del gettito IRE. Da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano disponibili al 30 dicembre 2008, sul suddetto capitolo 405 milioni di euro, vale a dire una somma pari all'intero stanziamento. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi, come indicato nella relazione illustrativa dell'emendamento, che tale disposizione resasi necessaria per la complessità delle procedure per la ripartizione del suddetto fondo, non determinerebbe effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica atteso che le suddette risorse sono già state considerate nei tendenziali di spesa. Con riferimento alla previsione di cui al comma 1-*ter* osserva

che gli oneri conseguenti all'ampliamento degli incentivi per l'acquisto di moto, di cui al comma 1-*ter*, non appaiono riconducibili nell'ambito di un limite di spesa. Ritiene pertanto necessario acquisire, in merito, gli elementi su cui si basa la quantificazione di tali oneri, al fine di verificarne la correttezza e la congruità rispetto alle risorse disponibili. Segnala inoltre, con riferimento alla previsione di mantenere in bilancio in conto residui le somme iscritte nel capitolo 3041 del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di un loro utilizzo nell'esercizio successivo, che le somme in oggetto sono quelle relative al Fondo per la concessione di incentivi all'esodo, alla mobilità territoriale, per l'erogazione di indennità di trasferta, nonché per l'adozione uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano disponibili al 30 dicembre 2008, sul suddetto capitolo 30 milioni di euro, vale a dire una somma pari all'intero stanziamento. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Tali risorse sono assegnate al Fondo per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008 e alla copertura, nella misura di 3.750.000 euro, degli oneri derivanti dalle modifiche apportate all'articolo 1, comma 5, recante incentivi per l'acquisto di motoveicoli e alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 1-*quater* dell'articolo 7 e per il rifinanziamento del Fondo di garanzia previsto dal comma 1-*sexies*. Al riguardo, stante le numerose disposizioni adottate in precedenti provvedimenti volti a prevedere deroghe al mantenimento in bilancio di somme che avrebbero dovuto costituire economie di spesa, ritiene opportuno che il Governo confermi che dalla disposizione non deriveranno effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. Dal punto di vista formale, segnala l'opportunità di riformulare le disposizioni in esame, in conformità con quanto previsto in casi analoghi, specificando che si provveda a mantenere in

bilancio le risorse disponibili al 31 dicembre, che le stesse siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per una parte ai fini della copertura dei suddetti oneri e per la restante parte siano riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 7, con riferimento alla disposizione che prevede il collocamento fuori ruolo dei commissari straordinari, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari della disposizione. Il collocamento fuori ruolo, infatti, rende disponibili posizioni nell'ambito dei ruoli, circostanza che potrebbe dare luogo a nuove assunzioni presso le amministrazioni pubbliche escluse dal blocco del *turn over*, ove interessate dalla norma. Con riferimento alla disposizione che prevede una durata minima di almeno sei anni, rinnovabile per altri sei, per i contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario, ritiene necessario chiarire come tale previsione, che risponde all'esigenza di una efficace pianificazione degli investimenti e del personale, possa coniugarsi pienamente con il principio di economicità ed efficienza, previsto dal medesimo comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Contratti di servizio di durata inferiore potrebbero, infatti, garantire agli enti territoriali una maggiore adattabilità delle condizioni contrattuali alle variazioni dell'offerta, sia in termini di maggiore concorrenza che di maggiore economicità. Con riferimento ai commi da 1 a 3 dell'articolo 7-*ter*, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti dalle disposizioni che prevedono la concessione dei trattamenti in esame, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'accelerazione delle procedure concessorie possa comportare effetti negativi di cassa a carico dell'INPS, con riflessi anche sul fabbisogno. Con riferimento al comma 7 dell'articolo 7-*ter*, ritiene opportuno che il Governo confermi che il limite di spesa autorizzato a cui la disposizione fa riferimento sia il limite complessivo entro il

quale, sulla base della normativa vigente, è possibile concedere gli ammortizzatori in deroga. Con riferimento al comma 9, dell'articolo 7-*ter*, fermo restando che le disposizioni in esame sono applicabili nei limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata dell'equiparazione dei trattamenti in favore dei lavoratori agricoli ai trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga. Più in particolare, non appare specificato se tale equiparazione riguarda la durata o l'ammontare dei trattamenti o, più semplicemente, l'ammontare delle risorse destinate alla copertura degli interventi. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 9, lettera *d*), modifica il secondo periodo dell'articolo 19, comma 14, del decreto-legge n. 185 del 2008, aumentando da 5 a 35 milioni di euro l'autorizzazione prevista dal suddetto comma. Ai nuovi oneri pari a 30 milioni di euro si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge finanziaria per il 2007. Le risorse relative alla suddetta autorizzazione di spesa sono iscritte nel capitolo 2146 del Ministero del lavoro, che da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato reca disponibilità, per l'anno 2009, pari a 32,2 milioni di euro. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle suddette risorse pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento alla previsione contenuta nella disposizione in base alla quale, qualora al 31 dicembre 2009 risultassero disponibilità residue sulle predette risorse, le stesse potrebbero essere utilizzate nell'anno 2010 per le medesime finalità, segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che le suddette somme non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Con riferimento al comma 13 dell'articolo 7-*ter*, ritiene necessario un chiarimento sugli eventuali effetti di ridu-

zione delle entrate contributive recate dalla disposizione in esame, a causa dell'ampliamento delle fattispecie non soggette ad obbligo di contribuzione. Per quanto concerne il comma 14 dell'articolo 7-bis, ritiene necessario che il Governo fornisca dati puntuali idonei a verificare la quantificazione degli oneri. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, ricorda che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 14 si provvede mediante corrispondente riduzione di una delle autorizzazioni di spesa finanziate dal fondo per l'occupazione, vale a dire quella in materia di progetti di formazione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000. A tale proposito, si ricorda che alla suddetta finalità sono destinate sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente risorse pari a 30 miliardi di euro annui, pari a euro 15.493.707. Al riguardo, ritiene opportuno, con specifico riferimento all'anno 2009, che il Governo chiarisca se tale riduzione possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente e se per il suddetto anno si sia già provveduto all'adozione del decreto di ripartizione del Fondo per l'occupazione. Segnala, inoltre che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di previsione di spesa, anche in considerazione della natura dell'intervento che, in quanto volto a considerare come efficaci le certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate in passato dall'INAIL, anche nel caso in cui siano state riviste dal suddetto Istituto, potrebbe determinare il riconoscimento di diritti soggettivi. Tuttavia, a differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina contabile la norma non è corredata dalla relativa clausola di salvaguardia. In merito all'opportunità di prevedere esplicitamente la predetta clausola, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento al comma 15 dell'articolo 7-ter, osserva preliminarmente che la disposizione appare suscettibile di provocare un peggioramento dell'andamento tendenziale della spesa relativa al pubblico impiego, con effetti negativi sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto. In secondo luogo,

dal momento che la norma dispone l'utilizzazione di risparmi ulteriori rispetto a quelli scontati nei saldi di finanza pubblica con riferimento, inoltre, ad un esercizio ancora in corso, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati circa l'entità delle minori spese che prevede di realizzare dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 e fornisca altresì chiarimenti circa la quota da destinare, sulla base della disposizione in esame, alla contrattazione integrativa. Infine, qualora il riferimento alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 67 del decreto-legge n. 112 del 2008 comportasse la riduzione del taglio del 10 per cento delle disponibilità determinate per il 2007, questa fattispecie potrebbe concorrere al peggioramento dei saldi di finanza pubblica, dal momento che, con riferimento all'articolo 67, comma 1, erano ascritti effetti di minore spesa corrente, pari a 38 milioni di euro nel 2008. Su tale aspetto ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo. Con riferimento ai commi da 18 a 18-ter dell'articolo 7-ter, osserva che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto dei quali andrebbe fornita una stima. Infatti le disposizioni di cui ai commi 18 e 18-bis, che escludono dal patto di stabilità interno spese effettuate a valere sulla quota di cofinanziamento nazionale, appaiono suscettibili di ridurre i risparmi attesi dal patto di stabilità interno.

Inoltre anche la disposizione di cui al comma 18-ter, determinando un'accelerazione dell'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito, appare a sua volta suscettibile di determinare effetti negativi sui predetti saldi, per lo meno limitatamente alla quota di cofinanziamento nazionale. Per quanto concerne l'alinea del comma 1 dell'articolo 8, ricorda che le Commissioni di merito hanno recepito le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 marzo 2009 in merito alla riformulazione della copertura finanziaria. Segnala, però, l'opportunità alla luce del nuovo testo di modificare la

copertura finanziaria escludendo dall'indicazione delle disposizioni onerose quelle introdotte con emendamenti approvati dalle Commissioni di merito dotate di una autonoma copertura. Con riferimento agli emendamenti approvati nelle commissioni di merito nella seduta del 26 marzo 2009, si sofferma in primo luogo sull'articolo aggiuntivo 7.0213 dei relatori, il quale reca modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno e incremento delle risorse del cosiddetto « Piano casa ». Al riguardo, con riferimento ai commi 1-8, relativi alla modifica del patto di stabilità interno per gli enti locali, chiede di chiarire se l'esclusione di diverse voci di spesa prevista dalla lettera c), per un importo complessivo di 150 milioni di euro per il 2009, rientri nella procedura autorizzatoria con compensazione dei minori risparmi a carico delle regioni, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo in esame. In caso contrario la norma necessita di idonea copertura ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Andrebbe pertanto fornita idonea dimostrazione che le disposizioni previste dal comma 3-bis – riguardanti la disciplina antielusiva dei dividendi esteri e l'accelerazione delle procedure esecutive di riscossione dei crediti contributivi – risulti idonea a generare i necessari effetti compensativi sui predetti saldi. Con riferimento ai crediti contributivi chiede di chiarire in che misura l'accelerazione della riscossione possa riguardare crediti contributivi agricoli, esclusi dalle procedure di cartolarizzazione, e quali siano le relative previsioni di incasso conseguibili grazie alla norma rispetto a quelle già scontate negli andamenti tendenziali. Segnala in ogni caso che i relativi effetti inciderebbero, limitatamente ai crediti contributivi esclusi dalla cartolarizzazione, sul solo saldo di fabbisogno e non anche su quello dell'indebitamento netto. Con riferimento al comma 9, inerente l'aumento delle risorse per il cd. Piano casa, ritiene opportuno che sia chiarito se anche con riferimento all'esercizio in corso, come già per il 2008, l'utilizzo delle risorse stanziato per il 2007 dal decreto-legge n. 159 del 2007 non determini effetti peggiorativi sui saldi

in quanto gli andamenti tendenziali già scontano il mancato utilizzo dei relativi importi nel 2007 e nel 2008. Con riferimento ai commi 10-12, relativi alla modifica delle modalità di nettizzazione delle spese delle regioni correlate a finanziamenti comunitari, segnala la necessità di alcuni chiarimenti. In particolare, con riferimento alla spesa in conto capitale osserva in primo luogo che la disposizione in esame sembra limitarsi a introdurre due casi di disapplicazione delle sanzioni per il 2008 senza modificare in modo espresso la disciplina disposta dalla legge finanziaria per il 2009 con decorrenza dal 2008, inerente le modalità di nettizzazione delle spese cofinanziate dall'Unione europea. Andrebbe pertanto chiarito se tale disciplina, alla quale, peraltro, la relazione illustrativa imputa le difficoltà applicative all'origine delle deroghe disposte dalla norma in esame, resti applicabile o sia tacitamente abrogata e non si dia quindi corso ad alcuna nettizzazione delle spese in conto capitale cofinanziate dalla Unione europea. Osserva inoltre che entrambi i casi di disapplicazione delle sanzioni, previsti dalla norma in esame per il 2008, sembrano riguardare eccedenze di spese effettuate a valere sulla quota di cofinanziamento nazionale e non sulla quota di finanziamento comunitario. Trattandosi pertanto di spese rilevanti ai fini della determinazione del saldo complessivo di bilancio della pubblica amministrazione, ritiene essenziale che sia confermato che tale disciplina derogatoria riguardi unicamente l'esercizio concluso e non sia applicabile a decorrere dal 2009. In caso contrario dalla norma deriverebbero effetti di riduzione dei risparmi ascritti al patto di stabilità interno per le regioni. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 9, segnala che la disposizione prevede l'incremento, da 100 a 200 milioni di euro, degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 12-bis, dell'articolo 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 al tempestivo avvio di interventi di edilizia residenziale pubblica. Tali risorse, come previsto dalla suddetta norma, sono reperite a valere degli stanziamenti

previsti dall'articolo 21 del decreto-legge n. 159 del 2007. In considerazione del fatto che tali risorse, oltre a quelle di cui all'articolo 21-*bis*, del suddetto decreto-legge purché non iscritte nei bilanci degli enti destinatari e già impegnate, e quelle stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 1154, della legge n. 296 del 2006, dell'articolo 3, comma 108 della legge n. 350 del 2003 sono confluite in uno specifico fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12, dell'articolo 11, del decreto legge n. 112 del 2008, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Con riferimento ai subemendamenti 0.7.0.214.22 all'articolo aggiuntivo 7.0214 dei relatori, chiede di acquisire chiarimenti in ordine alla portata attuativa della norma, che stando al tenore letterale del testo non sembrerebbe disporre anticipazioni di spesa a valere su risorse non ancora disponibili. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento al subemendamento 0.7.0.214.24 all'articolo aggiuntivo 7.0214 dei relatori, ricorda che il comunicato della delibera CIPE del 6 marzo 2009 già prevede l'assegnazione di una quota parte, pari a 9.053 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 7.0214 dei relatori, con riferimento ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia, di un fondo volto ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. A tale fondo è assegnata una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2009. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota del fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 343, della legge finanziaria per il 2006, per indennizzare i risparmiatori vittime di

frodi finanziarie. Tale fondo è alimentato, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con le risorse dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. A tale proposito, ricorda che nello stato di previsione dell'entrata è iscritto, per memoria, un capitolo specifico (u.p.b. 2.2.1.2, capitolo n. 3382) per le finalità sopra ricordate. Al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, appare, quindi, necessario che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse rinvenienti dai conti correnti e dai depositi dormienti e se siano, allo stato, già state acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Ricorda, inoltre, che, sulla base della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, commi 343, 344, 345-*bis* e 345-*decies* della legge finanziaria per il 2006, questo ultimo introdotto con il decreto-legge n. 155 del 2008, la quota del Fondo conti correnti e depositi dormienti da destinare alla tutela dei soggetti vittime delle frodi finanziarie, alla ricerca scientifica e alla social card, è stabilita con decreto di natura regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze. La norma, tuttavia, utilizza con finalità di copertura le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343 della legge finanziaria per il 2006, solo temporaneamente, dal momento che prevede che tali risorse siano reintegrate nell'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Ritiene opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni si sia proceduto ad una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di importo pari all'onere stesso, a differenza di quanto previsto negli ultimi provvedimenti che utilizzavano a copertura il medesimo fondo. In questi ultimi casi, infatti, al fine di neutralizzare su tutti i tre saldi di finanza pubblica gli effetti di accelerazione della spesa derivanti dall'utilizzo del Fondo aree sottoutilizzate, si prevedeva una riduzione tripla dello stesso, almeno per il primo anno, rispetto agli oneri da coprire. In considerazione di

ciò, quindi, ritiene opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni non si sia applicato il meccanismo sopra descritto, cosiddetto di « caratura », e se la mancata applicazione del suddetto meccanismo sia dovuta al fatto che la riduzione del Fondo è prevista per un'annualità successiva a quelle relative al triennio in corso; annualità per la quale l'effetto sui tre saldi dovrebbe essere analogo. Infine, appare necessario che il Governo chiarisca se il Fondo aree sottoutilizzate reca le necessarie disponibilità e se il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala, inoltre, che il reintegro del Fondo di parte corrente alimentato dalle entrate derivanti dai conti dormienti di cui all'articolo 1, comma 343 della legge finanziaria per il 2006 mediante l'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate, sembra determinare una dequalificazione della spesa. Peraltro già attualmente il Fondo pur se alimentato da entrate classificate di conto capitale presenta una natura corrente. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le quali prevedono che le risorse del Fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 343, 344, 345-bis, e 345-decies della legge finanziaria per il 2006 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 134 del 2008 possano essere destinate annualmente ad una apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, si ricorda che, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, tale disposizione è volta a garantire la flessibilità dell'utilizzo delle risorse del suddetto Fondo. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi se tale disposizione, anche in considerazione della complessa procedura con la quale le risorse derivanti dai conti correnti e dai depositi dormienti sono iscritte in bilancio, sia volta, in particolare, a superare il principio di annualità che contraddistingue tali risorse in quanto iscritte in bilancio e che, invece, non si applica a quelle iscritte su contabilità speciali, e ad evitare che tali somme possano andare in economia in quanto non

ripartite entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento. In caso affermativo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tali disposizioni, possano, comunque, determinare, qualora se non considerate nei tendenziali, effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, che prevedono la possibilità di ridotare il Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997 mediante l'assegnazione, di particolari risorse, già assegnate al Fondo di impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 847 della legge finanziaria per il 2007, ritiene opportuno che il Governo confermi che tale disposizione si rende necessaria dal momento che non è stato ancora adottato il decreto del ministro dello sviluppo economico con il quale provvedere all'istituzione del suddetto Fondo; che le risorse utilizzate a copertura siano comunque quelle che, sulla base della legislazione vigente, sarebbero dovute confluire nel fondo stesso; e che tali risorse, iscritte fuori bilancio, siano effettivamente disponibili. Infine, ritiene opportuno che, a titolo informativo, il Governo chiarisca a quali esercizi finanziari debba riferirsi la procedura del rifinanziamento del Fondo di garanzia a valere delle summenzionate risorse di cui ai commi 5 e 6, dal momento che la disposizione si limita a prevedere che questa si applichi « sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge n. 296 del 2006 », emanazione che doveva già avvenire entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Anche in considerazione del fatto che il successivo comma 8 prevede il rifinanziamento del Fondo di garanzia per gli anni 2010, 2011 e 2012, sembra potersi ritenere che le disposizioni si applichino all'anno 2009. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 7.0300, con riferimento al comma 3, andrebbe precisato se il titolo giuridico che ha dato luogo alla previsione dei « pagamenti non più dovuti » sia effettivamente venuto meno. In caso contrario, infatti, la somma in questione non risulterebbe più

disponibile. Inoltre, andrebbe chiarita la portata attuativa della disposizione nella parte in cui si fa riferimento alla « parziale copertura del disavanzo 2008 » del Gruppo Tirrenia. In altri termini, andrebbe precisato se il rapporto debitorio intercorra tra lo stesso Gruppo Tirrenia e soggetti terzi non appartenenti alla pubblica amministrazione. Con riferimento ai commi 3 e 4, chiede inoltre di chiarire se l'esborso previsto dal testo possa dar luogo ad un'accelerazione della spesa nell'anno in corso, con effetti negativi sul fabbisogno e sull'indebitamento. Anche su tale punto sembra necessario un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento ai commi 2 e 5, il Governo dovrebbe chiarire se il differimento del termine per l'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL non comporti squilibri di cassa per l'istituto assicurativo. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria relativi al comma 5, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la modifica agli importi della riduzione dei tassi di premio INAIL dal limite massimo di 80 milioni previsto dall'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008 ai 91 milioni di euro previsto dalla disposizione in esame possa effettivamente essere realizzata e se dalla stessa non derivino effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che il provvedimento reca numerose disposizioni non adeguatamente coperte, invita quindi il rappresentante del Governo a compiere un'approfondita istruttoria sul provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 25 marzo 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto concerne le richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento, rileva, con riferimento all'articolo 4, che agli eventuali futuri oneri si farà fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 5, rileva che le amministrazioni interessate provvederanno, fermi restando, ai fini della copertura finanziaria, gli importi indicati nella relazione tecnica, le amministrazioni interessate provvederanno a indicare le quote di rispettiva competenza. Osserva poi che le attività di cui all'articolo 15 trovano copertura nelle risorse attribuite al Comitato nazionale per la biosicurezza, in quanto le attività indicate dalla disposizione rientrano tra quelle del Comitato. Con riferimento all'articolo 17, conferma che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è tenuto a fare riferimento al limite onnicomprensivo di spese degli 800.000 euro quantificato dalla relazione tecnica. Per quanto concerne l'articolo 18, recante l'istituzione dei ruoli tecnici dei corpi di polizia penitenziaria, rileva che la pianta organica non potrà che essere quella analiticamente indicata nella relazione tecnica. Con riferimento agli eventuali oneri per la formazione specifica delle figure professionali di cui agli articoli 17 e 21, fa presente che si tratta di disposizione avente carattere programmatico. Con riferimento agli articoli 6, 11, 12,

15, 19, 22 e 23, rileva che si tratta di attività che saranno svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle loro attribuzioni istituzionali e pertanto non necessitano di quantificazione. Per quanto concerne l'invio di consulenti sui documenti falsi di cui agli articoli 20 e 21 del Trattato, osserva che, pur non essendo precisamente determinato il numero delle missioni, si provvederà comunque nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, a carico delle amministrazioni interessate. Con riferimento all'articolo 23, rileva che, data l'entità non rilevante degli oneri si provvederà nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. Rileva poi che gli articoli 24 e 26 concernono ipotesi del tutto eventuali, mentre all'articolo 43 si potrà dare attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento infine all'articolo 40, rileva che si tratta di voci meramente eventuali.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

il provvedimento risulta iscritto nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, e quindi, in base ai principi della vigente disciplina contabile, risulta corretta l'imputazione degli oneri riferiti all'anno 2008 al triennio finanziario 2008-2010;

il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 reca le risorse necessarie a far fronte alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 32 senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nel presupposto che l'utilizzo degli accantonamenti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno a copertura di parte degli oneri scaturenti dal provvedimento in esame, sia da intendersi come sostanzialmente riferita al Ministero degli affari esteri, in quanto relativi ad oneri derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali;

nell'ulteriore presupposto che gli oneri riferiti all'anno 2009 si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente del triennio finanziario 2009-2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Pier Paolo BARETTA (PD), dato che il provvedimento ha una rilevanza oggettiva ed il parere attiene ai suoi profili finanziari, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.

C. 2098 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, considerato che il nuovo assetto dell'Organizzazione idrografica internazionale prevede sia un numero maggiore

di organismi tecnici e direttivi sia una frequenza più elevata di incontri, ritiene opportuno acquisire una conferma – da parte del Governo – in ordine all'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, indicata dalla relazione illustrativa ma non espressamente prescritta dal testo del disegno di legge. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'analisi dell'impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge di ratifica prevede esplicitamente che dal provvedimento in esame non derivano ulteriori oneri previsti a legislazione vigente, in quanto le spese di adesione all'Organizzazione idrografica internazionale sono già incluse nella Tabella C della legge finanziaria per il 2006. Al riguardo, ricorda che anche la Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009 dispone esplicitamente il rifinanziamento della legge n. 267 del 2002, la quale prevede un contributo a favore dell'organizzazione idrografica internazionale. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1345 del Ministero della difesa, che reca uno stanziamento per l'anno 2009 pari a 84.997 euro. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi che tali risorse siano sufficienti a garantire l'attuazione del Protocollo in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che le risorse a disposizione dell'Organizzazione, pari a 85.000 euro per l'anno 2009, 47.0000 euro per l'anno 2010 e 36.000 euro per l'anno 2011 risultano idonee a far fronte alla riorganizzazione prevista dal provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2098, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004. Il provvedimento, che non è corredato di relazione tecnica, dispone, inoltre, l'adeguamento dell'ordinamento interno a quanto previsto dalla Convenzione.

Con riferimento ai profili di interesse di competenza della Commissione bilancio, segnala in particolare che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, modificando l'articolo 3 della legge n. 99 del 1993, dispone il trasferimento delle competenze, relative all'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della Convenzione, dal Ministro dell'economia e delle finanze al direttore del-

l'Agenzia delle entrate. In particolare, la norma prevede che il direttore dell'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento, sentito l'ufficio periferico della medesima Agenzia, provvede al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrare di cui alla Convenzione. Si dispone, inoltre, che nelle more dello svolgimento della procedura amichevole o arbitrare, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio decreto, può autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo assicuri che l'Agenzia delle entrate sia in grado di garantire l'espletamento dei nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Per quanto attiene agli articoli da 1 a 7 della Convenzione, rileva che essi dispongono la modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 a seguito dell'adesione dei dieci Paesi. In particolare, per quanto concerne l'Italia il campo di applicazione della Convenzione riguarda ora l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini dell'applicazione della Convenzione sull'arbitrato, l'espressione « autorità competente » designa, per l'Italia, il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o un rappresentante autorizzato. In proposito, segnala che l'adesione di dieci nuovi Paesi alla Convenzione del 1990 potrebbe recare oneri, dovuti alle spese di interpretariato, sia per l'espletamento della procedura amichevole che per l'eventuale procedura arbitrare. A tale proposito, ricorda che la legge n. 99 del 1993 quantifica in 100 milioni di lire annui, pari a circa 51.700 euro, a decorrere dal 1993 l'onere relativo all'attuazione delle Convenzione derivante dal compenso da corrispondere ai componenti della Commissione consultiva, istituita nel caso in cui le parti interessate non raggiungano un accordo per eliminare le doppie imposizioni, e provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del

fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al triennio 1993-1995.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, segnala che il disegno di legge in esame ha il solo scopo di estendere l'ambito di applicazione della Convenzione arbitrare ai nuovi Stati membri dell'Unione europea, in attuazione degli impegni assunti dai medesimi Stati in sede di adesione all'Unione europea. Per quanto riguarda l'Italia, sono previste due modifiche meramente formali volte ad aggiornare la denominazione delle imposte che ricadono nell'ambito di applicazione della Convenzione e delle autorità competenti ai fini dell'attuazione della Convenzione medesima. Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate in relazione alle spese di interpretariato, fa presente che la procedura amichevole non necessita generalmente del servizio di interpretariato in quanto gli incontri tra le autorità competenti vengono svolti in una lingua che viene compresa da entrambe le delegazioni e che analoghe considerazioni valgono anche con riferimento ai lavori dell'eventuale commissione arbitrare che potrebbe essere costituita nel caso in cui le autorità competenti non riescano a raggiungere un accordo entro due anni dall'inizio della procedura amichevole.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2099, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990,

relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.

C. 2208 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, recante l'autorizzazione alla ratifica dello Scambio di note italo-elvetico del 23 e 26 maggio 2008 e il relativo ordine di esecuzione, consta di tre articoli e non è corredato di relazione tecnica in quanto, come indicato nella relazione illustrativa, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo scambio di note tiene conto della nozione di « confine mobile » in base alla quale il tracciato del confine italo-svizzero debba seguire i gradualità e naturali cambiamenti a cui sono soggette le linee di cresta o di displuviale dei ghiacciai per le variazioni indotte dal clima. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, l'adozione del suddetto concetto di confine mobile non comporterà alcuna variazione dei contenuti normativi che regolano la materia, e ai rilevamenti necessari all'individuazione del suddetto confine provve-

deranno, in conformità ai loro compiti istituzionali, l'Istituto geografico militare italiano e il Servizio federale di topografia svizzero, senza oneri aggiuntivi. A tale proposito ricorda che nello stato di previsione del bilancio dello Stato per l'anno 2009 relativo al Ministero della difesa, nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.2.1, capitolo 4267, è iscritto uno specifico stanziamento per l'Istituto geografico militare italiano, con uno stanziamento di competenza pari a 465.000 euro. Giudica, quindi, opportuno che il Governo confermi che alla ratifica e all'esecuzione dello scambio di note in esame possa provvedersi nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che all'esecuzione del provvedimento può provvedersi nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2208, recante Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008;

esprime

NULLA OSTA

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 19.

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Nuovo Testo C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente di aver depositato le relazioni tecniche predisposte al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (*vedi allegato*).

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (C. 2187);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

gli oneri derivanti dalle modifiche apportate dalle Commissioni all'articolo 1, comma 5, possono essere quantificate in 3,75 milioni di euro per l'anno 2009;

l'estensione dell'incentivo per la trasformazione a GPL e metano anche per le auto euro 2 previsto dall'articolo 1, comma 7, come modificato dalle Commissioni in sede referente, risulta compatibile con lo stanziamento già previsto ai sensi della normativa vigente;

le disposizioni di cui al comma 11-*quater* dell'articolo 1 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura;

l'estensione del regime IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3-*bis* deve avvenire nei limiti delle risorse previste dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008;

entrambi i fondi richiamati dall'articolo 4, comma 7-*bis*, hanno natura rotativa, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003, e pertanto il trasferimento di risorse da un fondo all'altro non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica;

la clausola di invarianza di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera f), è idonea a garantire che dalle misure di cui al suddetto articolo non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2, reca le necessarie disponibilità;

la quantificazione prevista dall'articolo 5-*bis*, comma 2, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2009, è congrua in quanto destinata alla copertura degli interessi di mora che sarebbero dovuti dai concessionari per il ritardato pagamento del canone;

il mantenimento in bilancio previsto per le risorse di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, relative al cinque per mille non è suscettibile di determinare effetti peggiorativi sui saldi in quanto già considerato nei tendenziali di spesa a legislazione vigente,

all'estensione delle misure di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 ai debiti pregressi maturati al 31 dicembre 2008, prevista dal comma 1-*bis*, capoverso 1-*bis*, dell'articolo 6, può farsi fronte nei limiti delle disponibilità di cui al suddetto articolo;

la quantificazione degli oneri prevista dall'articolo 7-*ter*, comma 14, appare conforme a quanto indicato nella relazione tecnica trasmessa con riferimento all'emendamento 7.0212 dei relatori;

nel presupposto che il Ministero dello sviluppo economico proceda immediatamente, e in ogni caso non oltre la conclusione dell'esame del provvedimento presso questo ramo del Parlamento, agli adempimenti formali necessari alla revoca delle agevolazioni ai fini dell'iscrizione delle relative risorse alla contabilità speciale prevista dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 8;

esprime

sul testo elaborato dalla Commissione di merito

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1 sopprimere il comma 11-*quater*;

Conseguentemente, al comma 11-*sexies*, sopprimere le parole: « ,11-*quater* »

all'articolo 3, comma 4-*bis*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito »;

all'articolo 3-*bis*, sostituire le parole: « sulla base delle risorse », con le seguenti: « nei limiti delle risorse »;

all'articolo 5-*bis*, comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « I contributi sospesi ai sensi del precedente

periodo, sono versati, senza aggravio di spesa per interessi e in un'unica soluzione, alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009 ».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: « All'onere derivante », con le seguenti: « Agli oneri per interessi derivanti ».

all'articolo 6, comma 1-*bis*, capoverso 1-*bis*, sostituire le parole: « nei limiti » con le seguenti: « nei limiti delle risorse disponibili »

all'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1-*ter* con il seguente: « 1-*ter*. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri cui all'articolo 1, comma 5, quanto a 1,2 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui al comma 1-*quater* del presente articolo, e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. »

b) sostituire l'ultimo periodo del comma 1-*quater* con il seguente: « Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009 »

c) sostituire l'ultimo periodo del comma 1-*sexies* con il seguente: « A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo.

All'articolo 7, comma 3-bis, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri derivanti dal collocamento fuori ruolo si provvede rendendo contestualmente indisponibile un numero di incarichi dirigenziali effettivamente ricoperti corrispondente sul piano finanziario. » ;

All'articolo 7, comma 3-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati »;

All'articolo 7-ter, comma 9, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo ».

sia approvato l'emendamento 8.3 dei Relatori, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che allo stesso siano apportate le seguenti modificazioni:

Nella parte dispositiva sostituire le parole da « Agli oneri derivanti » fino a: « articolo 5 », con le seguenti: « Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5 limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4 ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1 »

Nella parte consequenziale alla lettera c) sostituire le parole: « di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4, e 5 » con le seguenti: « di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto ».

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 4, specificando, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica,

che dai beni immateriali ai quali si applicano le suddette disposizioni sono esclusi quelli relativi all'avviamento.

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 7.072;

NULLA OSTA

sull'emendamento 8.3, sugli articoli aggiuntivi 7.0213 (*ulteriore nuova formulazione*), 7.0214, 7.0300 e 7.0301 e sui subemendamenti 0.7.0214.22, 0.7.0214.24, 0.7.0301.1. »

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere. In risposta poi ad alcune richieste di chiarimento rivolte alla Presidenza nel corso della seduta pomeridiana dell'Assemblea da parte del deputato Vico, in merito al Fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, precisa che il deputato Vico ha ricordato come, a beneficio di tale Fondo, fossero stati stanziati 450 milioni di euro con il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, che il decreto-legge n. 5 del 2009 ha in seguito ridotto a 80,5 e 95,9 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2010 e 2012, prevedendo peraltro che si pervenisse ad ulteriori incrementi del Fondo a seguito delle revoche di precedenti finanziamenti disposte dal Ministro per lo sviluppo economico. Tuttavia, come ricordato dal deputato Vico, l'articolo aggiuntivo 7.0214 al decreto-legge n. 5 del 2009, approvato dalle Commissioni VI e X nel corso dell'esame in sede referente, ha rifinanziato il Fondo di garanzia in questione con 200 milioni per l'anno 2010, 300 milioni per l'anno 2011 e 500 milioni per l'anno 2012. Osserva che il deputato Vico ha tuttavia ommesso di ricordare che, per quanto riguarda l'anno 2009, il comma 5 dell'articolo aggiuntivo 7.0214 ha previsto che tale Fondo possa essere incrementato anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa, ai sensi del comma 847 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre

2006, n. 296. Tale ultima previsione consentirà al Fondo di beneficiare, per il 2009, di ulteriori risorse in misura non inferiore a 250 milioni di euro. Il deputato Vico ha fatto inoltre riferimento all'emendamento 6.200 al decreto legge, come risulterebbe modificato in seguito all'approvazione del subemendamento 0.6.200.200, (il testo di tale subemendamento è stato riformulato da una condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione). Tale emendamento, nel testo subemendato nella riformulazione della Commissione bilancio, prevede che, solo una volta intervenuta l'attivazione del predetto Fondo, con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dell'agricoltura, una quota delle relative risorse, non inferiore a 45 milioni di euro, sia destinata a favorire l'accesso al credito dei produttori agricoli che hanno acquistato quote-latte. La disposizione da ultimo richiamata appare pertanto coordinata e compatibile, anche dal punto di vista finanziario, con la disciplina sul Fondo di garanzia recata dal decreto-legge n. 5 del 2009, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Il deputato Vico, nella medesima circostanza, ha inoltre ricordato come il rifi-

nanziamento del Fondo di garanzia per gli anni 2010, 2011 e 2012, operato mediante il ricordato articolo aggiuntivo, avvenga a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Al riguardo, sotto il profilo finanziario, segnala come tale ultima copertura sia stata verificata positivamente tramite apposita relazione tecnica presentata all'articolo aggiuntivo 7.0214, bollinata dal Ragioniere generale dello Stato (*vedi allegato*).

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo risultano del tutto insufficienti a superare il difetto di copertura del provvedimento. Annuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 19.20.

ALLEGATO

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(Nuovo Testo C. 2187 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Emendamento 7.101

Relazione tecnica

L'emendamento 7.101 interviene sull'articolo 24 del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 2/2009, il quale prevede il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte dirette non pagate dalle società beneficiarie dell'operazione Irpeg triennale prevista dalla legge 427/93, considerata aiuto di Stato a livello UE. L'emendamento in esame interpreta come ordinativo, e dunque non perentorio, il termine di 120 giorni previsto per la notifica delle somme da recuperare da parte dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso, il termine per la notifica sarebbe quello dell'articolo 43 del DPR 600/73, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni, avvenuta così come richiesto dall'articolo 27, comma 9, della legge n. 62/2005.

Alle disposizioni di cui al citato articolo 24 non sono stati ascritti effetti finanziari in termini di recupero di gettito, come risulta dalla relazione tecnica originaria ai provvedimenti e dal relativo riepilogo degli effetti finanziari.

Ne consegue che l'emendamento in esame, anche per la sua natura interpretativa, non determina effetti finanziari.

24 MAR 2009

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 3 agosto 1973 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

147 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Conto

RELAZIONE TECNICA


Emendamento 4.200- L'emendamento prevede che 300 milioni di euro disponibilità del Fondo per il credito all'esportazione di cui al DL n. 251/81 possano affluire al Fondo per la stabilizzazione dei Cambi di cui alla L. 295/73.

Il fondo di stabilizzazione cambi di cui all'articolo 3 della legge 295 del 1973 e il fondo per prestiti diretti a tasso fisso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 251 del 1981 hanno disponibilità giacenti sui rispettivi conti di tesoreria e sono entrambi riconosciuti aventi natura rotativa come stabilito dal d.P.C.M. del 25 novembre 2003. Inoltre, per la loro tipologia di attività, gli effetti correlati all'utilizzo dei fondi sono assimilabili e il trasferimento delle risorse da un fondo all'altro non comporta effetti sui saldi.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato di cui è per
gli effetti conformati. Il testo della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



Relazione tecnica

emendamento 6.200 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e della finanza pubblica in quanto al pagamento degli eventuali debiti formatisi nell'anno 2008 si provvede nei limiti delle disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15bis, comma 12, del DL n. 81/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2007. Le procedure da seguire saranno le stesse previste per l'estinzione dei debiti relativi agli anni 2007 e precedenti e cioè il loro accertamento fatto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Regionale di Roma - Ufficio di Roma
gli effetti dell'attuazione del provvedimento n. 4
provvedimento previsto dall'articolo 15bis



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



RELAZIONE TECNICA**Emendamento 7.0212****comma 15:**

prevede l'attribuzione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di talune funzioni dell'ISFOL con il contestuale trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alle predette funzioni. Viene altresì prevista la soppressione delle strutture dell'ISFOL già deputate allo svolgimento dei compiti trasferiti nonché la riduzione delle relative dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito. Relativamente a tale personale viene prevista l'applicazione del trattamento economico individuato dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri integrato, per la differenza, da un eventuale assegno *ad personam* riassorbibile nell'ambito dei successivi incrementi contrattuali.

La disposizione non determina l'insorgenza di maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che il trasferimento delle competenze viene accompagnato dal contestuale passaggio di tutte le risorse finanziarie umane e strumentali facenti capo all'ISFOL dedicate alle predette funzioni. Inoltre, il trattamento economico attribuito al personale in base alla disposizione non determina in ogni caso il superamento di quello attualmente in godimento.

comma 17

Il comma 17 prevede per l'anno 2009 la possibilità per le amministrazioni statali, per le agenzie fiscali e per gli enti pubblici non economici, di integrare i fondi della contrattazione integrativa qualora il meccanismo applicativo delle leggi indicate all'allegato B del decreto-legge n. 112/2008 rendesse disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, specificatamente indicate nella relazione tecnica del decreto.

Inoltre viene consentita l'utilizzazione di ulteriori incrementi, derivanti anche da maggiori entrate o da risorse proprie, neutrali ai fini dei saldi di finanza pubblica.


La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri atteso che le risorse da destinare derivano da ulteriori risparmi o da maggiori introiti, accertati e verificati, aggiuntivi rispetto a quelli già destinati da disposizioni legislative al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Inoltre, il rinvio ad apposito D.P.C.M., per la determinazione dei criteri di attribuzione delle risorse, consente la verifica della effettiva neutralità finanziaria delle stesse, ivi comprese quelle derivanti da maggiori entrate, ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Verifica del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ente di cui al comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112/2008
Il presente emendamento è stato approvato dal Comitato di redazione
previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 112/2008



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



RELAZIONE TECNICA**Emendamento 7.102 lettere a) e b)****comma 3 bis, lettera a)**

sostituisce il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legge n.185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2/2009, prevedendo che i Commissari straordinari nominati con compiti di vigilanza abbiano poteri anche sostitutivi degli organi ordinari o straordinari degli enti. Viene confermata la previsione contenuta nella precedente previsione nel senso che il Commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n.112/2008, convertito dalla legge n.133/2008. Viene altresì previsto che i decreti previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legge n.185/2008, contengano l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

comma 3 bis, lettera b)

Il comma 3 bis, lettera b) introducendo un nuovo periodo all'articolo 20, comma 5, del decreto legge n.185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2/2009, prevede che i Commissari straordinari nominati siano collocati fuori ruolo se posti alle dirette dipendenze di un'amministrazione pubblica statale.


Considerato che ai Commissari straordinari vengono attribuiti dalla lettera a) poteri anche sostitutivi degli organi ordinari e straordinari degli enti, la platea dei soggetti nominabili va ristretta ai dirigenti di prima fascia o equiparati. Pertanto, il previsto collocamento fuori ruolo degli stessi all'atto della nomina determina oneri quantificabili pro capite in circa 200.000 euro annui, ove non venga espressamente disposta la contestuale indisponibilità del posto in organico presso l'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.

Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 300

quantificazione oneri positiva negativa

apertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



EMENDAMENTO 7.0214**RELAZIONE TECNICA**

Commi da 1 a 4 - La norma è volta ad assicurare il finanziamento nell'anno 2009 di interventi urgenti ed indifferibili, mediante l'istituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione per l'anno 2009 di 400 milioni di euro, da ripartire attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati i singoli interventi e gli importi da assegnare.

Ai fini della copertura degli oneri recati dalla citata disposizione, è prevista l'utilizzazione parziale delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso del 2008, già destinate per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche.

Per l'anno 2012, è previsto il ripristino della dotazione del citato fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per lo stesso importo, provvedendosi al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 289 del 2002.

Tenuto conto che la citata riduzione delle risorse del FAS comporta il contenimento delle disponibilità già assegnate dal CIPE, con delibera del 6 marzo 2009, alla programmazione nazionale complessiva 2007-2013, si ritiene che, ai fini dell'individuazione delle risorse da destinare alla copertura, possa considerarsi corrispondentemente ridotta l'assegnazione per il 2012. Il Comitato con nuova delibera provvederà alla riprogrammazione delle risorse riducendo del corrispondente importo le assegnazioni già definite con la citata delibera.

Comma 5 - La disposizione è diretta ad utilizzare le risorse giacenti sui conti di tesoreria in essa indicati finalizzati ad interventi sul capitale di rischio delle PMI, già destinate al Fondo Finanza d'Impresa istituito ai sensi dell'art. 1 commi 847 e succ. della legge 296 del 2006, per incrementare le disponibilità del fondo di garanzia ex articolo 15 della legge 266 del 1997, che pure dovrà confluire al Fondo Finanza d'Impresa ai sensi della citata normativa. In sostanza si prevede che, stante la grave situazione di mancanza di liquidità delle PMI, gli interventi a garanzia del credito siano prioritari rispetto a quelli nel capitale di rischio per i quali l'attuale crisi dei mercati non ne richiede l'utilizzo. La disposizione non comporta effetti sui saldi di

finanza pubblica, trattandosi di trasferimento di risorse tra conti di tesoreria destinati a diverse finalità, ma già disciplinati nell'ambito del Fondo finanza di impresa citato.

Comma 7. Con l'iniziativa in esame si prevede l'istituzione di una contabilità speciale per il riutilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, provenienti da conti dormienti, prevedendosi la possibilità di destinare, a decorrere dall'anno 2009 – al netto della quota di 400 milioni utilizzata per la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse versate annualmente all'entrata dello Stato all'apposito fondo in applicazione del D.P.R. n. 116/07.

Tali risorse provengono da conti definibili come dormienti, identificati da Banche e altri Intermediari e comunicati al MEF, e sono state in origine destinate, dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, ad essere riassegnate ad apposito fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (nonché per ulteriori interventi previsti da successive modifiche normative).

In particolare, tenuto conto della periodicità dell'afflusso delle citate giacenze all'entrata e della necessità di assicurare flessibilità gestionale, è previsto che tali risorse vengano annualmente riversate ad una contabilità speciale, per essere destinate, per la gestione degli interventi finanziari di competenza previsti dalla vigente normativa, destinati tra l'altro ad indennizzi specifici (piccoli azionisti Alitalia, social card, frodi finanziarie) nonché alla ricerca scientifica, ai sensi del DL 155/08, del DL 134/08 e del DL 112/08.

La prevista modalità di utilizzo in contabilità speciale dei suddetti fondi da destinare a soggetti privati e/o pubblici, con movimentazione in tesoreria da parte del Tesoro, può essere considerato in linea con l'orientamento volto alla semplificazione delle procedure amministrative perché consente, di anno in anno, di riassegnare in bilancio le somme necessarie agli interventi.

Su tale contabilità speciale, pertanto, possono essere mantenute le risorse residue da destinare agli interventi da programmare, prevedendosi la possibilità del successivo riutilizzo, attraverso corrispondente versamento all'entrata e riassegnazione al citato capitolo per la gestione degli interventi finanziari di competenza.

Comma 8. La disposizione prevede l'incremento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266 del 1997 per PMI di 200 milioni per l'anno 2010, 300 per l'anno 2011 e 500 per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 61 della legge 289 del 2002.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 448

copertura oneri positiva negativa
copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

M

Quadrò

AC 2187

Emendamento 7.0212 – Relatori (Misure urgenti a tutela dell'occupazione)

RELAZIONE TECNICA c. de. d. n. 14

L'emendamento è diretto a prevedere:

al comma 1, la semplificazione del procedimento per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, prevedendone il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS contestualmente all'autorizzazione del trattamento stesso. Attualmente il trattamento è anticipato ai lavoratori dall'impresa, con successivo recupero tramite conguaglio contributivo.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

al comma 2, nel caso di richiesta dell'impresa di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori, l'introduzione di un termine per la presentazione delle relative istanze.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

al comma 3, che, in via sperimentale per il biennio 2009 – 2010, l'INPS è autorizzato ad erogare il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente prima dell'emanazione del relativo decreto interministeriale di concessione, nelle ipotesi in cui l'azienda non anticipa il trattamento stesso ma ne richiede il pagamento diretto ai lavoratori da parte del predetto Istituto.

Considerato che l'erogazione avviene comunque nell'ambito dei limiti di spesa relativi alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ai commi 4 e 5, la semplificazione, attraverso modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008 e all'art. 19, comma 9, del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, delle procedure relative rispettivamente alla concessione e alla proroga di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

Considerato che la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga avviene comunque nel limite di spesa già previsto dall'articolo 2, comma 36 della legge n. 203/2008, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

al comma 6, l'estensione, ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, dei requisiti di accesso ai trattamenti ordinariamente previsti.

Considerato che l'erogazione avviene comunque nell'ambito dei limiti di spesa relativi alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

al comma 7, la concessione di un incentivo alle aziende che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

Considerato che l'incentivo, riferito al solo trattamento, viene riconosciuto nel limite di spesa autorizzato per il numero di mensilità non erogate, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

al comma 8, l'incremento, per l'anno 2009, dal 10 al 20 per cento del reddito dell'anno precedente, della misura dell'indennità prevista per i collaboratori a progetto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, con determinazione di aggiuntive pari a 100 milioni di euro, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978.

Considerato che rimane fermo il limite complessivo di pagamenti per l'anno 2009 a carico del predetto Fondo, come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

al comma 9, con riferimento all'articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, che l'indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi non può essere concessa senza l'intervento degli enti bilaterali e che in assenza di detti enti bilaterali i lavoratori sospesi accedono agli ammortizzatori sociali in deroga. E' inoltre prevista l'equiparazione del trattamento dei lavoratori sospesi con quello dei lavoratori che accedono ai regimi di ammortizzatori sociali in deroga.

Poiché rimangono fermi i limiti di spesa di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

al comma 10, con riferimento alla mobilità tra fondi interprofessionali per la formazione continua, l'esclusione della "portabilità" dei fondi per posizioni riferite ad aziende e/o datori di lavoro le cui strutture rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

al comma 11, obblighi di comunicazione al pubblico delle offerte di lavoro da parte dei centri per l'impiego e degli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza oneri per la finanza pubblica

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ai commi 12 e 13, modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio. In particolare, la lettera f) del comma 12 prevede, per il solo anno 2009, tenuto conto dell'eccezionalità della congiuntura economica, che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto - legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, consentendo in tal modo la cumulabilità dei voucher con i trattamenti di tutela del reddito, ferma restando la compensazione degli accrediti relativamente alla contribuzione figurativa.

Sul piano finanziario si è valutato che, tenuto conto:

- della circostanza che la disposizione è necessariamente limitata sul piano temporale al solo anno 2009 e di fatto alla restante parte dell'anno 2009 medesimo a partire dalla data di entrata in vigore della medesima;
- della necessaria limitazione dell'importo relativo al lavoro accessorio cumulabile (da 5.000 euro a 3.000)

non rilevino effetti apprezzabili sul piano del maggior utilizzo di prestazioni di ammortizzatori sociali con riferimento agli istituti connessi a diritti soggettivi.

al comma 14, disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a seguito di esposizione all'amianto. I benefici previdenziali per esposizione all'amianto hanno la loro fonte normativa originaria nella legge n. 257 del 1992. La norma, nel dettare disposizioni per la cessazione dell'impiego dell'amianto, prevedeva alcune misure di sostegno per i lavoratori, occupati in processi di ristrutturazione e riconversione a seguito del divieto di utilizzare l'amianto.

L'art. 13, comma 8, in particolare, prevedeva, prima della modifica operata con il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, per i lavoratori soggetti alla assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL la moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dei periodi lavorativi di esposizione all'amianto di lavoro, se uguali o superiori ai 10 anni.

Al fine di potere usufruire del predetto beneficio i lavoratori interessati devono presentare all'INPS un'apposita certificazione attestante l'esposizione all'amianto.

Competente al rilascio della certificazione in questione è l'INAIL, sulla base di una procedura che prevede il coinvolgimento del datore di lavoro che rilascia all'interessato il curriculum lavorativo con l'indicazione, per ogni periodo, delle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa.

Ciò premesso, l'emendamento in oggetto è diretto a prevedere la validità dei trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.

La norma esplicita i suoi effetti nei casi in cui la certificazione dell'esposizione all'amianto che ha dato luogo alla concessione dei relativi benefici pensionistici sia annullata.

Nell'attuale quadro normativo l'annullamento di una certificazione che ha già dato luogo alla concessione dei benefici comporta, in relazione alle diverse situazioni individuali, le seguenti possibili conseguenze:

- *revoca della pensione già concessa, qualora la maggiore anzianità riconosciuta abbia concorso in maniera determinante al raggiungimento del diritto a pensione;*
- *ricostituzione della pensione, nel caso in cui il diritto a pensione sussista autonomamente a prescindere dalla maggiorazione ed il beneficio si sia tradotto esclusivamente in una maggior quota di pensione.*

Con l'introduzione della norma in esame, tali conseguenze vengono a mancare in tutti i casi in cui, in assenza di dolo da parte dell'interessato, l'annullamento della certificazione dovesse riguardare pensioni già concesse anteriormente all'entrata in vigore della norma stessa.

Da verifiche effettuate dall'INPS, sono emersi 29 casi di pensione revocata a seguito di annullamento della certificazione da parte dell'INAIL.

Da stime effettuate dall'Istituto, in assenza della norma in esame, la revoca delle 29 pensioni determinerebbe, per il 2009, un risparmio di 682.370 euro, essendo stato stimato in 23.530 euro l'importo annuo medio in pagamento per ciascuna pensione.

Si deve rilevare poi che tale norma non impatta sul pregresso, trovando applicazione, nel caso di specie, la disciplina sull'indebitto previdenziale, come d'altronde già rilevato dallo stesso Governo in occasione della risoluzione n. 7-00074, approvata il 26 novembre 2008, in Commissione lavoro della Camera dei Deputati.

Come è noto, la disciplina degli indebiti pensionistici è costituita da una serie di norme eccezionali che derogano al principio generale di cui all'articolo 2033 del codice civile, secondo cui chi effettua un pagamento non dovuto ha diritto alla ripetizione di quanto corrisposto indebitamente (cfr. articolo 80.

terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

La funzione di tali disposizioni eccezionali è quella di non far subire al pensionato, in considerazione del carattere alimentare della prestazione pensionistica, le conseguenze sfavorevoli che potrebbero derivare dal recupero di erogazioni indebite effettuate per errori allo stesso non imputabili, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Pertanto, laddove fosse (e, allo stato, non lo è) provato il dolo dell'interessato, il lavoratore non riceverà più lo specifico trattamento previdenziale riservato alle persone che siano state esposte all'amianto e sarà tenuto a restituire quanto indebitamente percepito sino all'accertamento giudiziale.

Per completezza, si riporta una tabella nella quale è evidenziata la proiezione, a dieci anni, dell'onere (decescente) della norma per l'effetto congiunto di diversi fattori che determinano la dinamica demografica ed economica delle pensioni stesse.

Anno	Onere corrente (milioni di euro)
2009	0,7
2010	0,7
2011	0,7
2012	0,6
2013	0,6
2014	0,6
2015	0,5
2016	0,4
2017	0,4
2018	0,2

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
 L'..... Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
 gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
 copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

a

Antis

RT CONSERVAZIONE FONDI 5 PER MILLE IRPEF (em. 4.100)

La norma in esame intende conservare in bilancio i fondi destinati per l'anno 2008 alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, da riutilizzare in conto residui per il corrente esercizio (per finalità di sostegno al volontariato ed alle ONLUS, di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali), nelle more del completamento delle relative procedure per l'erogazione dei contributi.

Tali fondi, autorizzati dall'articolo 1, commi da 1234 a 1237, della legge n. 296/2006, vengono attribuiti in relazione alla scelte dei contribuenti, che hanno destinato, con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2007, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF relativamente all'anno d'imposta 2006, secondo le modalità stabilite dal successivo D.P.C.M. 16 marzo 2007.

In base al citato provvedimento attuativo, tra l'altro, il calcolo dell'importo spettante a ciascun soggetto destinatario del beneficio viene effettuato dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle suddette scelte effettuate dai contribuenti attraverso l'esame di ogni singola dichiarazione.


La procedura descritta, necessaria per attribuire l'importo spettante a ciascun soggetto, corrispondente alla sommatoria delle quote del 5 per mille dell'IRPEF relative agli specifici redditi dei singoli contribuenti che hanno operato la scelta a favore di quel soggetto, risulta tuttavia lunga e complessa, determinando, di fatto, lo slittamento all'anno successivo della ripartizione dei fondi per la definitiva erogazione ai soggetti beneficiari.

Tenuto conto che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell'anno in cui era stato appostato lo stanziamento in bilancio dei contributi in questione, la norma di conservazione, anche per l'anno in corso, non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le suddette risorse, non utilizzate nel 2008, sono già considerate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 463
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



7.0 213

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 7-bis introduce alcune modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali e delle regioni, al fine di consentire misure necessarie per fronteggiare l'attuale situazione di crisi economica.

In particolare, l'articolo consente agli enti locali di rilanciare l'attività di investimenti e alle regioni di realizzare gli ammortizzatori sociali previsti dall'Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009.

L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti locali (comma 1) di effettuare due tipologie di spese che non vengono computate ai fini del saldo del patto 2009: a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti (*ex* articolo. 183 del Testo unico degli enti locali); b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti, finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi (purché non già conteggiati nei bilanci di previsione).

L'esercizio di tale facoltà è tuttavia subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti e al rilascio di un nulla osta della regione di appartenenza. Segnatamente:

a) deve trattarsi di enti locali "virtuosi" (comma 2): occorre infatti che essi abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007, che presentino "un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica" e che abbiano "registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007";

b) i pagamenti possono essere effettuati "nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza" (comma 3), che è tenuta, comunque, a garantire il rispetto degli obiettivi di comparto attraverso la corrispondente rimodulazione del proprio obiettivo programmatico.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si prevede un meccanismo articolato in due fasi: ciascun ente interessato (che sia nelle condizioni soggettive per poterlo fare) dichiara entro il 30 aprile all'Anci, all'Upi e alla regione "l'entità dei pagamenti" che può effettuare nel corso dell'anno; la regione a sua volta, ricevute tali dichiarazioni, definisce e comunica agli enti

“l’ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo”, procedendo contestualmente “alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l’anno 2009 per un ammontare pari all’entità complessiva degli importi autorizzati” (con l’obbligo di comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica).

Con il comma 4 vengono poi disciplinate le modalità di attuazione di quanto stabilito dall’art. 77-ter, comma 11, del decreto legge n. 112/08. In particolare, è stabilita la procedura attraverso la quale ogni singola regione può rideterminare gli obiettivi del patto di stabilità interno dei propri enti locali purchè la modifica non comporti complessivamente una alterazione dell’obiettivo complessivo assegnato su base regionale agli stessi enti locali. La procedura è sostanzialmente analoga a quella delineata dal comma 3.

Al comma 5 si introduce una norma finalizzata all’accelerazione degli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto, nelle more dell’attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni ex articolo 77 del decreto legge n. 112/08. In particolare, per le regioni (rispettose del patto di stabilità per il 2008) che rendano disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3, e nei limiti del doppio delle risorse rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti (salvo che non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni ovvero ad esse siano sottese obbligazioni già perfezionate), utilizzabili, sempre nei limiti dei tetti di spesa fissati per ciascuna regione dal patto di stabilità, solo per spese di investimento.

Il comma 6 dispone l’abrogazione:

a) del comma 8 dell’art. 77-bis del decreto legge n. 112/08 (come sostituito dall’articolo 2, comma 41, lett. c, della legge n. 203/08), consentendo, in tal modo, di includere tra le entrate concorrenti alla determinazione dei saldi del patto di stabilità interno le risorse rivenienti dalle alienazioni patrimoniali, dalla cessione di azioni o quote di società o da dividendi determinati da operazioni straordinarie;

b) del comma 48 dell’art. 2 della legge n. 203/08 (come sostituito dall’art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 207/08, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/09), recante esclusione dell’applicabilità delle sanzioni di cui all’articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto legge n. 112/08 per gli enti locali che non rispettino il patto in ragione dell’effettuazione di “spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati”, in quanto in parte assorbito e comunque superato dal testo proposto;

c) dell’art. 2-ter d.l. n. 185/08 (conv., con modif., con l. n. 2/09), sull’“utilizzo del risparmio degli enti locali”, in quanto in parte assorbito e comunque superato dal testo proposto.

Il **comma 7** introduce una clausola di salvaguardia finalizzata a garantire l'invarianza delle previsioni di saldo nonché di entrata e di spesa per gli enti locali che abbiano approvato il bilancio alla data del 28 febbraio 2009, con l'ulteriore precisazione, riferita a quanto disposto dall'anzidetto comma 8 dell'art. 77-*bis* (oggetto di abrogazione), che "le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito", vanno escluse tanto dalla "base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento" quanto "dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009", chiarendosi in tal modo il significato della norma abrogata.

Il **comma 8** introduce una forma di monitoraggio sull'applicazione del comma 3

Il **comma 9** prevede un aumento (da 100 a 200 milioni) della riserva di risorse destinate alle "più pressanti esigenze abitative" che è stata operata a valere sul complessivo importo di 550 milioni del Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'art 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159.

I **commi 10 e 11** mirano a risolvere le difficoltà intervenute nell'applicazione del patto di stabilità interno delle regioni del 2008 a seguito dell'introduzione della disciplina sulla nettizzazione dei fondi comunitari, disposta dall'articolo 2, comma 42, della legge finanziaria 22 dicembre 2008, n. 203 sul finire dell'esercizio finanziario 2008. In particolare, la nettizzazione delle spese in conto capitale correlate ai finanziamenti comunitari può aver comportato per le Regioni e le Province autonome un obiettivo più difficile da raggiungere, ad esempio in quei casi in cui le spese da sottrarre per il 2008 siano risultate inferiori a quelle del 2007.

~~Il **comma 12** estende alla spesa corrente per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, l'esclusione già prevista per le spese in conto capitale dall'articolo 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).~~

In considerazione degli adempimenti necessari a dare attuazione alle modifiche apportate dai commi 10 e 11 alla disciplina del patto di stabilità interno delle Regioni del 2008, il **comma 13** sposta il termine previsto per la certificazione dei risultati del 2008. Per ragioni di omogeneità lo slittamento del termine è esteso anche agli enti locali.

RELAZIONE TECNICA

La norma non produce effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica (salvo il comma 6, letterac) in quanto:

- i pagamenti esclusi dal computo del saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per il 2009 (comma 1) trovano idonea compensazione nella rimodulazione dell'obiettivo della regione di appartenenza (comma 3), ovvero nella rimodulazione degli obiettivi degli altri enti locali appartenenti alla medesima regione (comma 4).
- il comma 2 definisce i criteri di "virtuosità" e non produce effetti finanziari;
- il comma 5 autorizza, per le regioni, lo svincolo di destinazione delle somme spettanti, ma utilizzabili sempre nei limiti fissati dal patto di stabilità e quindi non produce effetti finanziari;
- il comma 6 dispone l'abolizione delle previsioni assorbite o superate dal presente testo emendativo. Tra queste, l'abolizione dell'art.2-ter del decreto legge n. 185/08 determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica di 5 milioni di euro, cifra corrispondente a quella stanziata a copertura degli effetti finanziari del sopprimendo articolo;
- il comma 7 prevede l'invarianza delle previsioni di saldo, di entrata e di spesa per gli enti locali che abbiano approvato il bilancio prima del 28 febbraio 2009. Poiché l'invarianza opera solo se il bilancio è stato approvato applicando il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/08 escludendo le entrate straordinarie sia dal saldo valido per la determinazione dell'obiettivo che da quello utile per la verifica del rispetto del patto, il comma 7 non produce effetti finanziari;
- il comma 8 introduce un monitoraggio degli effetti del presente emendamento e pertanto non produce effetti finanziari;
- il comma 9 prevede l'aumento (da 100 a 200 milioni) della riserva di risorse destinate alle "più pressanti esigenze abitative" che è stata operata a valere sul complessivo importo di 550 milioni del Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'art 21 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159;
- i commi 10 e 11 dispongono l'inapplicazione delle sanzioni in caso di determinati sforamenti del patto per un esercizio finanziario ormai chiuso, con riferimento al quale la gestione ed i risultati in termini di finanza pubblica non possono, quindi, più essere modificati. D'altra parte, nessun effetto è stato in proposito scontato nei tendenziali di finanza pubblica del 2009;

- il comma 12 prevede l'esclusione dal patto della spesa corrente per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea; spesa che, secondo le regole europee, in termini di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, è resa neutrale dalle risorse che l'Unione europea eroga per il finanziamento dei programmi comunitari. E' inoltre previsto un ulteriore elemento di garanzia in termini di finanza pubblica, in quanto l'eventuale venir meno del cofinanziamento per inadeguatezza della certificazione delle spese – ovviamente non prevedibile negli effetti finanziari e nei tempi – non viene escluso dal patto. L'esclusione trae origine dalle stesse motivazioni poste a sostegno dell'esclusione delle spese in conto capitale già sancita dall'art 2, comma 42, della legge finanziaria 203/2008;
- il comma 13 prevede lo slittamento dei termini per la presentazione della certificazione dei risultati del patto di stabilità del 2008 da parte di regioni ed enti locali.

Verifica del Ministero dell'economia e delle Finanze
✓ analizzata l'operazione finanziaria della Regione Lazio per
gli effetti di bilancio in base alla legge n. 448 del 30/9/2008
(provvedimento privo di effetti finanziari)



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00821 Contento: Irregolarità nella restituzione ai contribuenti di tributi locali indebitamente riscossi	105
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	106
5-00906 Contento: Esenzione dall'imposta di bollo della certificazione necessaria per ottenere la « carta acquisti »	105
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a

Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, ricorda preliminarmente come tra gli Stati membri dell'Unione europea viga un meccanismo convenzionale volto ad eliminare le doppie imposizioni tributarie in caso di rettifica degli utili delle imprese associate; tale meccanismo è regolato dalla Convenzione CE di Bruxelles del 23 luglio 1990, ratificata dall'Italia con la legge n. 99 del

1993, la quale si applica alle imposte sui redditi quando, ai fini dell'imposizione, gli utili di una impresa rischiano di ricadere contemporaneamente nella imposizione fiscale di due Stati contraenti

In particolare l'articolo 4 della Convenzione del 1990 prevede al riguardo due casi distinti:

qualora sussista un rapporto di associazione tra imprese operanti in due diversi Stati contraenti, configurato in modo che una delle due imprese non risulti beneficiaria di utili che le sarebbero spettati in base a condizioni stipulate tra imprese indipendenti, gli utili in questione possono essere imputati all'impresa che non li ha inclusi nel proprio bilancio ed assoggettati ad imposizioni;

nel caso invece in cui un'impresa situata in uno stato contraente abbia una diramazione stabile in un altro Stato contraente, la Convenzione stabilisce che a tale diramazione vadano imputati gli utili come se fosse un'impresa indipendente.

L'articolo 5 stabilisce che lo Stato contraente interessato alla rettifica degli utili di un'impresa sita sul suo territorio ai sensi dell'articolo 4, debba darne tempestiva informazione a tale impresa, la quale a sua volta avvertirà l'impresa con sede in altro Stato e quest'ultima ne informerà lo stato in cui ha sede. Se tutte le parti interessate accettano la rettifica, la procedura avrà regolare corso.

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano il ricorso alla procedura amichevole e a quella arbitrale, che può essere attivato qualora un'impresa ritenga violati i principi stabiliti dall'articolo 4. Sono quindi regolati i rapporti tra la procedura arbitrale internazionale da una parte e i ricorsi interni dall'altra.

Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano la commissione consultiva, prevista all'articolo 7, istituita ogni qual volta le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo circa la eliminazione della

doppia imposizione entro due anni dalla data del primo ricorso. Di tale commissione consultiva, che ha il compito di esprimere un parere, sono stabiliti la composizione, gli obblighi, le informazioni che essa può acquisire, le forme in cui le imprese interessate possono partecipare alla procedura, le spese, i termini e le modalità della pronuncia.

L'articolo 12 prevede infine che la decisione per l'eliminazione della doppia imposizione debba essere assunta dalle autorità competenti entro sei mesi dalla data della pronuncia della commissione; la decisione può essere difforme dal parere, purché concordata tra le parti.

Successivamente alle nuove adesioni che, a partire dal 1° maggio 2004, hanno determinato l'ingresso nell'Unione europea di otto Paesi dell'Europa centro-orientale, nonché di Malta e Cipro, si è posta la necessità per i dieci nuovi Stati membri di divenire Parti della citata Convenzione del 1990.

La Convenzione del 2004 in esame, alla quale manca la sola ratifica dell'Italia, si pone appunto l'obiettivo di realizzare tale finalità.

Passando al contenuto della Convenzione, che è composta di sette articoli, rileva come l'articolo 1 preveda l'adesione dei dieci Stati entrati a far parte della UE nel 2004 alla Convenzione del 1990, come modificata prima dalla Convenzione di adesione di Austria, Svezia e Finlandia, e successivamente dal Protocollo emendativo del 1999.

L'articolo 2 integra, al comma 1, l'elenco delle imposte dei Paesi aderenti alle quali si applica la Convenzione del 1990, includendovi alcune imposte dei dieci nuovi Paesi, ma anche — come è il caso dell'Italia con l'IRES e l'IRAP — categorie di imposte nel frattempo intervenute anche con riferimento a Stati membri da più lungo tempo membri della UE.

Il comma 2 del medesimo articolo 2 inserisce, nell'enumerazione delle « autorità competenti » di cui all'articolo 3 della

Convenzione del 1990, quelle specifiche dei dieci nuovi Stati membri, ma anche quelle nel frattempo di nuova istituzione nei precedenti Stati membri.

Per quanto riguarda il caso il caso dell'Italia, segnala come il riferimento alla figura del Ministro delle finanze o di un suo rappresentante sia sostituita da quello al Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o a un suo delegato.

In proposito evidenzia come il Dipartimento per le politiche fiscali, contemplato nell'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze al momento della stipula della Convenzione (2004), sia stato successivamente sostituito dal Dipartimento delle Finanze.

Gli articoli 3, 6 e 7 indicano le funzioni che il Segretario generale del Consiglio UE, in qualità di depositario della Convenzione del 1990, è chiamato a svolgere in riferimento ai dieci nuovi Stati membri.

Gli articoli 4 e 5 contengono le clausole relative, rispettivamente, alla ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, nonché alla sua entrata in vigore, che avviene progressivamente tra gli Stati i quali procedano alla ratifica, senza attendere che un numero minimo di ratifiche – come invalso da alcuni anni nei trattati internazionali – costituisca il presupposto necessario per l'entrata in vigore per tutti gli Stati ratificanti.

Per quanto riguarda invece il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di quattro articoli.

Come di consueto, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione del 2004, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione della Convenzione medesima ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 reca invece alcune modifiche di dettaglio alla legge n. 99 del 1993, che ha autorizzato la ratifica della Convenzione del 1990, correlate all'evoluzione nell'ordinamento italiano delle figure isti-

tuzionali deputate all'applicazione della Convenzione del 1990 e delle sue successive modifiche, in particolare a seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali.

In particolare, la lettera *a)* dell'articolo 3 modifica il comma 1 dell'articolo 3 della richiamata legge n. 99, prevedendo che il decreto del Ministro delle finanze con il quale si dispone, su domanda del contribuente interessato, che l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'applicazione della Convenzione del 1990, sia sostituito da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; inoltre la lettera *a)* stabilisce che la funzione in precedenza attribuita in materia all'intendente di finanza sia ora svolta dall'ufficio periferico competente della stessa Agenzia delle entrate.

La lettera *b)* dell'articolo 3 modifica invece il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 99, disponendo, in analogia con quanto previsto dal comma 1, come novellato dal disegno di legge in esame, che la sospensione, richiesta dal contribuente, della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento di rimborso o sgravio delle imposte non dovute, sia autorizzata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, invece che con decreto del Ministro delle finanze; inoltre la lettera *b)* stabilisce che l'istanza con la quale il contribuente interessato chiede la sospensione della riscossione deve essere inoltrata attraverso l'ufficio periferico competente dell'Agenzia delle entrate, e non più tramite l'intendenza di finanza competente.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

5-00821 Contento: Irregolarità nella restituzione ai contribuenti di tributi locali indebitamente riscossi.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (Pdl) si dichiara soddisfatto per la risposta, ringraziando il Sottosegretario.

5-00906 Contento: Esenzione dall'imposta di bollo della certificazione necessaria per ottenere la « carta acquisti ».

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manlio CONTENUTO (Pdl) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-00821 Contento: Irregolarità nella restituzione ai contribuenti di tributi locali indebitamente riscossi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel far presente che gli agenti della riscossione, in occasione della restituzione di somme indebitamente trattenute riguardanti tributi locali, come ad esempio la tassa di smaltimento rifiuti, non provvedono al rimborso integrale delle somme predette in quanto addebitano l'imposta di bollo da apporre sulla quietanza, chiede se si ritenga conforme ai principi e alle norme vigenti detto comportamento e quali iniziative si intendano adottare per evitare che ai contribuenti sia addebitata l'imposta di bollo sulla quietanza.

Al riguardo si osserva che l'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare, per le « Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria ».

La nota 2, lettera *b*) al predetto articolo dispone che l'imposta non è dovuta « per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti ».

A tal riguardo, si fa presente che l'articolo 5 comma 5, della tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto), esenta dalla predetta imposta le « Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime ».

Alla luce del quadro normativo delineato, relativamente al caso prospettato dall'Onorevole interrogante, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'istanza di rimborso di un tributo locale indebitamente trattenuto è esente dall'imposta di bollo.

Parimenti, a parere dell'Agenzia, in base al disposto dell'articolo 13, nota 2 lettera *h*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, non va assoggettata all'imposta di bollo neanche la quietanza emessa all'atto del rimborso.

ALLEGATO 2

5-00906 Contento: Esenzione dall'imposta di bollo della certificazione necessaria per ottenere la « carta acquisti ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'Onorevole interrogante chiede se non si ritenga opportuno chiarire se la certificazione della composizione del nucleo familiare, necessaria per ottenere la « carta acquisti », possa essere rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo.

Al riguardo, si fa in via preliminare presente che, in deroga al principio generale di assoggettamento all'imposta di bollo dei certificati anagrafici, l'articolo 8, comma 3, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto), esenta dalla predetta imposta le « Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti ».

Questa disposizione ha l'evidente scopo di agevolare la richiesta di aiuti economici finalizzati a sostenere soggetti che versano in condizioni di disagio economico (rientrano in questa casistica le richieste volte ad ottenere sussidi sociali).

In proposito, l'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 12 maggio 2008, n. 193/E, ha evidenziato che il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla possibilità di esentare dall'imposta di bollo le domande preordinate all'ottenimento di provvidenze e contributi, in relazione a quanto disposto dal predetto articolo 8, comma 3, ha precisato, che secondo « ... la prassi consolidata seguita dall'Amministrazione Finanziaria (...) il beneficio dell'esenzione in parola è stato applicato (...) alle istanze relative alle richieste di sussidi delle persone non abbienti (ad esempio: sussidi di invalidità, assistenza *post* ospe-

daliera, disoccupazione e simili) (...) ossia un'ipotesi chiaramente improntata a finalità di tipo assistenziale. (...) » (v. parere del Consiglio di Stato, sezione III del 13 maggio 1997, n. 656).

Ciò premesso, in riferimento alla fattispecie segnalata dall'Onorevole interrogante, si osserva che l'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 32 stabilisce che « In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana, che versano in condizione di maggior disagio economico, ..., una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato... ».

La concessione della carta acquisti, pertanto, è motivata dalle straordinarie tensioni riguardanti i prezzi e i costi dei generi di primaria necessità, le cui oscillazioni provocano difficoltà ai cittadini che si trovano in situazioni di particolare disagio economico.

In quanto finalizzata all'acquisto di generi alimentari, alla fornitura di luce e di gas, da parte di cittadini che versano in condizioni di maggior disagio economico, l'Agenzia delle entrate ritiene che la richiesta della predetta carta è configurabile quale domanda per il conseguimento di sussidi.

Tale tesi è supportata dalla considerazione che il comma 33, del citato articolo 81, del decreto-legge n. 112 del 2008, alla lettera *a*) dispone che per il rilascio della « carta acquisti » occorre tener conto « ... di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato... »

Alla luce di dette valutazioni, l'Agenzia delle entrate ritiene che la certificazione

necessaria ad attestare la composizione del nucleo familiare ai fini del rilascio della carta acquisti, in quanto documento relativo alle domande presentate per il conseguimento di sussidi, sia esente da imposta di bollo in base all'articolo 8, comma 3, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli, e abbinare C. 1230 Iannuzzi e C. 973 Mario Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
ALLEGATO (<i>Emendamento del relatore</i>)	112
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, in materia di semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	110
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli, e abbinare C. 1230 Iannuzzi e C. 973 Mario Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.

Nuovo testo C. 1889 Cirielli, e abbinare C. 1230 Iannuzzi e C. 973 Mario Pepe.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2009.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, avverte di aver presentato un nuovo emendamento, volto a recepire il parere della Commissione bilancio, che è in distribuzione (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sull'emenda-

mento presentato, dichiarandosi favorevole alla prosecuzione dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti.

La seduta comincia alle 19.05.

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, in materia di semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi il seguito dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Emilia Grazia DE BIASI (PD), Emerenzio BARBIERI (PdL) e Ricardo Franco LEVI (PD).

Il sottosegretario BONAIUTI risponde alle domande, fornendo ulteriori elementi di valutazione e di osservazione.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Bonaiuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti.

La seduta comincia alle 20.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.

Nuovo testo C. 1889 Cirielli, e abbinato C. 1230 Iannuzzi e C. 973 Mario Pepe.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento del relatore 4.10 ad esso riferito.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.10.

Paolo BONAIUTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria*, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.10 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.10 del relatore.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, si dichiara favorevole al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.

Si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, non ap-

pena perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.05.

ALLEGATO

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli, e abbinato C. 1230 Iannuzzi e C. 1973 Mario Pepe.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 4.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

« 2.-bis. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti e alle spese di funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione presso la quale il Comitato è istituito ».

4. 10. Il relatore.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01207 Guido Dussin: sulla necessità di una rivisitazione organica del progetto Civis per la realizzazione di una rete filobus nella città di Bologna	116
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	120
5-01208 Ghiglia: sulla nomina di commissioni di gara per affidamenti operati dalle concessionarie autostradali	116
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	121
5-01209 Mariani: sulla grave situazione della viabilità nel comune di Casalecchio di Reno	116
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	124
5-01210 Libè: sulla realizzazione del cosiddetto « Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno »	117
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	125
5-01211 Piffari: sulla realizzazione della cosiddetta « Bri.Be.Mi »	117
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	126

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di docenti universitari, di rappresentanti del Consorzio nazionale « CasaQualità » e del Distretto produttivo dell'edilizia sostenibile (ANCE Puglia), nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ». C. 1952 Guido Dussin	117
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 8.55.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.

C. 2098 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 24 marzo 2009.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Roberto MENIA si associa al parere espresso dal relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 25 marzo 2009.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, avverte che, facendo seguito all'impegno assunto nella seduta del 18 marzo, ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni, che tiene conto delle proposte e delle osservazioni formulate. Comunica, inoltre, che le Commissioni di merito hanno approvato alcuni emendamenti che rafforzano, dal punto di vista ambientale, il contenuto del provvedimento in esame. Fra le modifiche approvate, segnala, in particolare, quelle che estendono il campo di applicazione degli incentivi per l'installazione di impianti a metano e GPL anche agli autoveicoli « Euro 2 », nonché l'ulteriore misura, proposta dall'onorevole Tommaso Foti e dal relatore per la X Commissione, onorevole Raisi, che introduce un credito d'imposta per gli autotrasportatori e per le imprese di trasporto pubblico che acquistano pneumatici ricostruiti. Si tratta, in quest'ultimo caso, di una misura che consente di prevenire la formazione di rifiuti particolarmente difficili da smaltire, come è ben noto alla Commissione che, proprio recentemente, ha approvato un atto di indirizzo al Governo in materia di smaltimento dei pneumatici fuori uso. Ricorda, inoltre, che la detrazione per l'acquisto di

elettrodomestici è stata estesa a tutti quelli di classe energetica non inferiore ad A+, mentre è stata introdotta una norma secondo la quale, nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche sulle costruzioni, il termine per l'entrata in vigore delle norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C è stabilito al 30 giugno 2009. Segnala, infine, che sono state introdotte modifiche all'articolo 20 del decreto legge n. 185 del 2008 in materia di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, attribuendo al commissario, per l'espletamento dei predetti compiti, i poteri – anche sostitutivi – degli organi ordinari e straordinari. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contatti pubblici nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. Con la nuova procedura sembra, quindi, venir meno il vincolo esplicito al rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale. Per ovviare a tale eventualità negativa, comunica di aver inserito nella proposta di parere un'ultima osservazione per introdurre espressamente nel provvedimento un richiamo al rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale. Illustra, quindi, il contenuto delle ulteriori osservazioni previste nella proposta di parere.

Alessandro BRATTI (PD) ringrazia il relatore per aver tenuto conto nella predisposizione della proposta di parere delle osservazioni e dei rilievi formulati nel suo intervento, esprimendo, quindi, apprezzamento per il suo contenuto. Ritiene, però, che il provvedimento all'esame delle Commissioni VI e X risenta di una mancanza di approfondimento in merito ad alcune questioni riguardanti, in particolare, la definizione ed il mancato inserimento di una normativa organica relativa alla de-

roga al patto di stabilità e al mancato inserimento di misure sociali a favore dei lavoratori che si trovano in una situazione di disoccupazione a causa della crisi economica. Annuncia, pertanto, che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere formulata dal relatore, pur mantenendo un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore. Ritiene, in generale, che sia molto importante incentivare il settore della rete GPL e metano, anche perché il Governo si è impegnato in tal senso accogliendo un apposito ordine del giorno. Per quanto riguarda gli incentivi alla sostituzione degli autoveicoli, ritiene importante prevedere taluni incentivi anche per il rinnovo degli automezzi utilizzati nel settore dell'edilizia.

Tommaso FOTI (Pdl) rileva come le Commissioni di merito abbiano inserito alcune disposizioni particolarmente interessanti dal punto di vista della tutela ambientale, quali, per esempio, quelle relative all'introduzione di un credito d'imposta per gli autotrasportatori e per le imprese di trasporto pubblico che acquistano pneumatici ricostruiti. Ritiene, comunque, molto importante che, una volta approvati i provvedimenti diretti a fronteggiare la grave crisi economica in corso, il Governo possa predisporre un disegno di legge, avente natura di collegato, in materia ambientale. In tal modo la Commissione potrebbe esaminare in maniera organica la materia ed evitare che modifiche sporadiche ed isolate vengano inserite in provvedimenti di altra natura, sui quali la Commissione non può far altro che esprimere un parere in sede consultiva.

Guido DUSSIN (LNP) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Foti in ordine all'opportunità che la Commissione possa esaminare un provvedimento organico in materia ambientale dove poter inserire tutte le disposizioni inerenti la materia, evitando una frammentazione di singole di-

sposizioni inserite, di volta in volta, in provvedimenti di diversa natura.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime il proprio avviso favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando, in particolare, la rilevanza dell'ultima osservazione in merito alla necessità che venga garantito il rispetto della normativa comunitaria ambientale nelle procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture. Condivide, inoltre, quanto rilevato dai deputati Foti e Dussin in merito all'opportunità che venga approvato un disegno di legge collegato alla finanziaria in materia ambientale, in modo da poter affrontare in maniera organica le modifiche normative necessarie in materia, impegnandosi a riferire al ministro quanto emerso nel corso della odierna discussione.

La Commissione approva la proposta di parere così come formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 9.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.05.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative ad interventi infrastrutturali.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la

trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01207 Guido Dussin: sulla necessità di una rivisitazione organica del progetto Civis per la realizzazione di una rete filobus nella città di Bologna.

Guido DUSSIN (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, predisposta dal presidente Alessandri, sottolineando la ragionevolezza della soluzione prospettata a tutela del patrimonio architettonico, artistico e storico dell'area del centro storico interessata dalla realizzazione del progetto Civis per la costruzione di una rete filobus nella città di Bologna.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Guido DUSSIN (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che i lavori del tavolo tecnico che sarà istituito sappiano dare una risposta positiva alle giuste preoccupazioni del territorio e dei cittadini.

5-01208 Ghiglia: sulla nomina di commissioni di gara per affidamenti operati dalle concessionarie autostradali.

Manlio CONTENUTO (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, illustra l'interrogazione in titolo specificando che essa trova origine in un precedente atto di sindacato ispettivo predisposto insieme al deputato Gottardo per la comune preoccupazione che le procedure per la nomina delle commissioni per l'aggiudicazione delle gare d'appalto si possano risolvere in ritardo nella realizzazione degli interventi e in ingiustificati aumenti dei costi delle opere.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in ti-

tole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENUTO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ringrazia. Coglie, in ogni caso, l'occasione per sollecitare il Governo a mantenere l'attenzione sull'espletamento delle procedure oggetto dell'interrogazione in titolo.

5-01209 Mariani: sulla grave situazione della viabilità nel comune di Casalecchio di Reno.

Donata LENZI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, illustra il proprio atto di sindacato ispettivo richiamando sinteticamente gli elementi più gravi della situazione della viabilità nel comune di Casalecchio di Reno, nel cui abitato transitano ogni giorno 80 mila autoveicoli, ai quali si aggiungono oltre 15 mila camion e tir nelle ore notturne nelle quali viene chiuso il transito nel tratto autostradale interessato dalla realizzazione della terza corsia autostradale.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Donata LENZI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, la quale appare, almeno in parte, contraddittoria con quanto emerso questa mattina nel corso dell'incontro che si è svolto fra tutti i soggetti interessati. Anche per questo torna a sollecitare con forza l'istituzione di un tavolo tecnico fra i rappresentanti degli enti locali ed i soggetti esecutori dell'opera per giungere ad una definitiva soluzione di una questione, che suscita giuste proteste e preoccupazioni fra i cittadini dei comuni coinvolti in questa ormai pluridecennale vicenda.

5-01210 Libè: sulla realizzazione del cosiddetto «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno».

Gian Luca GALLETTI (UdC), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, illustra l'interrogazione esprimendo, preliminarmente, un ringraziamento per la disponibilità manifestata dal Governo allo svolgimento dell'interrogazione nonostante l'esiguità dei tempi per l'espletamento del lavoro istruttorio.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gian Luca GALLETTI (UdC) si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo che, sostanzialmente, non scioglie i dubbi e le preoccupazioni circa l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie alla prosecuzione dei lavori, attualmente fermi, e al completamento di un'opera che appare sempre più necessaria, anche in ragione dei gravi effetti sulla viabilità della zona causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi nel corso dell'ultimo inverno.

5-01211 Piffari: sulla realizzazione della cosiddetta «Bri.Be.Mi».

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo richiamando le scadenze temporali, alcune delle quali ormai imminenti, che dovrebbero portare ad un rapido completamento di questa fondamentale infrastruttura. Nel rimarcare, quindi, la necessità che il Ministro dia corso agli impegni fin qui assunti per garantire il rispetto dei tempi previsti, si sofferma sul punto, a suo avviso essenziale, della effettiva messa a disposizione

da parte di RFI della quota di risorse ad essa spettante, pari a circa 230 milioni di euro.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) prende atto della risposta del rappresentante del Governo, che ha apprezzato nella parte in cui è apparsa più chiara, vale a dire sull'impegno del ministero delle infrastrutture affinché siano rispettati i tempi di realizzazione dell'opera, pur mantenendo alcuni dubbi circa l'effettiva volontà di garantire la concreta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, a partire dalla citata quota di pertinenza di RFI.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 marzo 2009.

Audizioni di docenti universitari, di rappresentanti del Consorzio nazionale «CasaQualità» e del Distretto produttivo dell'edilizia sostenibile (ANCE Puglia), nell'ambito dell'esame della proposta di legge «Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale».

C. 1952 Guido Dussin.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.40 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2197, recante « Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi »;

osservato che il provvedimento si inserisce nell'ambito delle misure che il Governo ha varato per contrastare la crisi finanziaria dopo la manovra anticipata di luglio 2008 e il pacchetto delle misure anticrisi di fine novembre 2008, con interventi finalizzati ad affrontare la crisi del settore ed il sostegno alla domanda; a far convergere le politiche nazionali con le indicazioni della Commissione europea e con le misure già adottate o in corso di adozione da parte degli altri Paesi europei; ad orientare le scelte dei consumatori verso prodotti a basso impatto ambientale che vanno nella direzione degli obiettivi di Kyoto;

considerato che il contenuto del decreto-legge risulta particolarmente opportuno, soprattutto per talune delle materie di più diretta competenza della VIII Commissione, quali ad esempio le disposizioni riguardanti gli incentivi alla sostituzione dei veicoli inquinanti nonché le facilitazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica;

considerata l'opportunità di emanare misure applicative dirette ad implementare la commercializzazione dei filtri antiparticolato che agiscono secondo processi di carattere fisico e nella cui produzione, peraltro, alcune aziende italiane sono all'avanguardia;

considerato, inoltre, che le disposizioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si pongono nell'ambito delle politiche del governo a favore della casa, con particolare riferimento ai giovani e alle giovani coppie e che esse, nell'attuale momento di crisi economica, costituiscono un volano per l'incentivazione delle attività industriali inerenti la lavorazione dei mobili e le attività dell'indotto con ovvi benefici per il settore che rappresenta un importante reparto del *made in Italy*;

rilevata quindi l'opportunità di collegare anche le agevolazioni per l'acquisto di mobili ad obiettivi di sostenibilità ambientale, tra i quali si colloca, innanzitutto, la riforestazione, nonché di estendere tutte le agevolazioni di cui all'articolo 2 anche a coloro che acquistano una prima abitazione per uso residenziale entro l'anno 2009;

considerato infine che, nell'ambito delle misure acceleratorie per la realizzazione dei progetti facenti parte del quadro strategico nazionale introdotte all'articolo 7 nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito, sia opportuno mantenere espressamente fermo il rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, anche al fine di prevenire eventuali contenziosi in sede comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il Governo

emane opportune misure applicative dirette ad implementare la commercializzazione dei filtri antiparticolato che agiscono secondo processi di carattere fisico;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di dettare misure che garantiscano che nel sistema degli incentivi siano ricompresi gli automezzi cosiddetti « autocompattatori », utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani, nonché tutti gli automezzi utilizzati per il trasporto merci;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di invitare il governo ad individuare – con l'obiettivo di incentivare ulteriormente l'acquisto di veicoli ecologici, l'installazione di impianti a metano e a GPL e l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità – una disposizione che, pur nel rispetto delle rispettive competenze, stimoli gli enti locali ad incentivare con opportune premialità la circolazione pubblica e privata nei centri cittadini dei veicoli a basso contenuto di emissioni inquinanti;

valutino le Commissioni di merito – al fine di favorire l'acquisto della prima casa, soprattutto da parte dei giovani e delle giovani coppie – l'opportunità di

estendere le agevolazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 2, anche ai casi di acquisto di una prima abitazione per uso residenziale, entro l'anno 2009, che non sia sottoposta a ristrutturazione edilizia;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la concessione degli incentivi per l'acquisto di tutti gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica di cui all'articolo 2, indipendentemente dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

valutino altresì le Commissioni di merito – al fine di perseguire gli obiettivi di salvaguardia ambientale previsti dal decreto-legge, tra i quali si colloca, innanzitutto, la riforestazione – l'opportunità di prevedere ulteriori specifici incentivi per l'acquisto di mobili prodotti con legno proveniente da foreste gestite in modo ecosostenibile, secondo precisi standard ambientali garantiti da certificazione;

all'articolo 7, comma 3-bis, sia espressamente previsto il rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, oltre che di quella sull'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01207 Guido Dussin: sulla necessità di una rivisitazione organica del progetto Civis per la realizzazione di una rete filobus nella città di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Stante la esigua consistenza della tempestiva concessa per la risposta alle interrogazioni nel question time, non si ripercorreranno i ben noti passaggi amministrativi che hanno portato all'approvazione del progetto della metrotramvia di Bologna e del cosiddetto sistema CIVIS.

Ciò che è importante rilevare, invece, è che in data 18 dicembre 2008, il Comitato Tecnico Scientifico per i Beni Archeologici e per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha ritenuto che la proposta progettuale presentata dal Comune di Bologna vada riconsiderata e che venga effettuata una ulteriore riflessione generale sul progetto con il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale medesima e degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.

A tale proposito, si provvederà ad istituire un tavolo di lavoro tra i soggetti coinvolti per una valutazione complessiva della proposta progettuale e delle fasi esecutive relative ai tratti previsti nel centro storico di Bologna.

Va tuttavia evidenziato che tale parere, pur rilevandosi la necessità di una riflessione generale sul progetto, è stato emesso a seguito dell'analisi del progetto esecutivo della tratta denominata Strada Maggiore per il quale il Comitato ha constatato una progettazione non rispettosa del contesto storico-architettonico dell'area interessata.

Si fa peraltro presente che l'attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è relativa ad una valutazione tecnica del progetto ai fini del rilascio del nulla-osta tecnico per la sicurezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 e ad una valutazione di congruità economica essendo l'opera cofinanziata con fondi statali; si evidenzia inoltre che tutte le attività proprie della stazione appaltante sono di esclusiva competenza del Comune di Bologna.

Pertanto l'attività svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti costituisce solo una parte di una procedura approvativa ben più ampia che vede coinvolti, per le rispettive competenze, diverse Amministrazioni tra le quali il Ministero per i Beni Ambientali e le Attività Culturali.

Ciò premesso, pur rilevandosi che non rientra tra i compiti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la sospensione dei lavori, si esprime ogni possibile disponibilità a partecipare e a fornire ogni possibile ausilio di carattere tecnico/giuridico, per quanto di competenza, negli incontri che si terranno tra i soggetti interessati che saranno quanto prima convocati per il riesame del progetto nel senso precedentemente specificato.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01208 Ghiglia: sulla nomina di commissioni di gara per affidamenti operati dalle concessionarie autostradali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si premette che le norme emanate nel 2006 in materia di concessioni autostradali, con particolare riguardo alle innovazioni apportate all'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 498/1992 dal decreto-legge 262/2006 – ai sensi delle quali sono previste commissioni di gara nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – sono state modificate dall'articolo 29 della legge 14/2009 di conversione del decreto-legge 207/2008.

A seguito di tale modifica, solo il 40 per cento dei lavori di competenza concessionarie autostradali, di importo superiore alla soglia comunitaria, saranno appaltati con procedure di evidenza pubblica; il restante 60 per cento nonché tutti i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria potranno essere affidati in house dalle predette concessionarie alle società ad esse collegate.

Ciò consentirà di accelerare l'apertura in tempi brevi dei cantieri e, conseguentemente, la realizzazione di opere finalizzate anche al rilancio economico e del superamento dell'attuale crisi che colpisce il Paese.

In merito quindi alle disposizioni attuative della normativa previgente alle modifiche introdotte dalla legge 14/2009, si informa che, in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge 262/2006 – che prevedevano l'obbligo, da parte delle società concessionarie, di affidare tutti gli appalti mediante procedure di evidenza pubblica – con decreto del Ministro in data 13 giugno 2007, è stata prevista la costituzione di n. 16 commissioni ordinarie permanenti, cui attribuire il compito di aggiudicare con il

criterio del prezzo più basso le gare di appalto indette dalle società concessionarie autostradali per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture.

Con lo stesso decreto ministeriale, sono state costituite le prime 5 commissioni di gara permanenti, composte da 3 membri ciascuna, di cui uno con funzioni di presidente, aventi un membro supplente e un ufficio di segreteria, composto a sua volta di 2 persone.

Le suddette commissioni hanno operato per specifiche aree territoriali: una commissione per la Circostrizione Nord-Ovest, una per la Circostrizione Nord-Est e tre commissioni per la Circostrizione Centro Sud/Isole.

Con successivi decreti ministeriali sono state previste ulteriori tre commissioni, una per la Circostrizione Centro Sud/Isole e, in seguito, altre due per ciascuna delle Circostrizioni Nord-Ovest e Nord-Est.

Per quanto attiene le gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la costituzione delle commissioni è stata effettuata di volta in volta, sulla base di specifici decreti del Ministro.

Anche nel caso delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le commissioni sono composte da 3 membri ciascuna, di cui uno con funzioni di presidente, e da un ufficio di segreteria di 2 persone.

Per quanto attiene, quindi, ai costi delle commissioni in parola, si ricorda che, con decreto ministeriale in data 31 ottobre 2007, sono stati stabiliti i compensi spettanti alle commissioni di aggiudicazione degli appalti banditi dalle società conces-

sionarie autostradali, sia per quanto riguarda il criterio del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Suddetto decreto, per fissare i limiti massimi e minimi dei compensi, stabiliti sulla base dell'oggetto della gara, del criterio di aggiudicazione, dell'importo delle opere e dell'impegno professionale, ha fatto riferimento alla precedente normativa individuata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, riducendo sensibilmente le parcelle spettanti a ciascun componente.

Sulla dilatazione dei tempi lamentata dagli interroganti, si premette che i ritardi si sono registrati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime, con particolare riferimento alle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.

Per le predette gare si fa presente che, nei primi tempi di applicazione della nuova procedura, un sensibile ritardo è stato anche causato dall'esigenza – prevista dalle innovazioni introdotte dalla nor-

mativa – di dover sottoporre all'ANAS gli schemi tipologici dei bandi di gara. Una volta approvati tali schemi, le fasi procedurali sono divenute più celeri.

Si segnala che in taluni casi, sempre in fase di prima applicazione, i disguidi sono stati creati anche dal fatto che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista a distanza troppo ravvicinata alla data di apertura delle stesse, con la conseguenza di non lasciare all'Amministrazione congruo tempo per la nomina della relativa commissione e per verificare la disponibilità a partecipare alla gara da parte di tutti i componenti della commissione stessa.

Grazie alla sperimentazione effettuata, tale inconveniente sembra essere stato completamente superato.

Al fine di fornire un quadro il più esaustivo possibile relativamente alle gare effettuate, nel prospetto allegato, che si rimette a disposizione della Commissione, si riepiloga l'attività svolta nel 2007 e nel 2008.

ALLEGATO 1

Attività relative all'anno 2007.

Nel corso dell'anno 2007 sono pervenute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 167 richieste di nomina di commissione di gara, delle quali n. 34 riferite alla Circostrizione Nord Est, n. 37 riferite a quella Nord Ovest e n. 96 riferite alla Circostrizione Centro Sud-Isole.

Circostrizione Nord Est

n. 17 gare bandite con il criterio del prezzo più basso;

n. 17 gare bandite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Circostrizione Nord Ovest

n. 33 gare bandite con il criterio del prezzo più basso;

n. 4 gare bandite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Circostrizione Centro Sud - Isole

n. 94 gare con il criterio del prezzo più basso;

n. 2 gare bandite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Attività relative all'anno 2008.

Al 31 dicembre 2008 risultano pervenute n. 345 richieste di nomina di commissione di gara, delle quali n. 71 riferite alla Circostrizione Nord Est, n. 58 riferite alla Circostrizione Nord Ovest e n. 216 riferite alla Circostrizione Centro Sud - Isole.

Circoscrizione Nord Est

n. 58 gare con il criterio del prezzo più basso;

n. 13 gare bandite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Circoscrizione Nord Ovest

n. 54 gare con il criterio del prezzo più basso;

n. 4 gare bandite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Circoscrizione Centro Sud - Isole

n. 215 gare con il criterio del prezzo più basso;

n. 1 gara bandita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01209 Mariani: sulla grave situazione della viabilità nel comune di Casalecchio di Reno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno comprende la realizzazione, in stretto affiancamento, dell'ampliamento a tre corsie del tratto di autostrada A/1 tra il Km 195+400 ed il Km 199+520, la Variante alla strada statale 64 « Porrettana » e la linea ferroviaria Porrettana.

Il progetto preliminare dell'intervento è stato approvato con delibera n. 81/2006 del 29 marzo 2006 per un importo di 147,358 milioni di euro.

Il nodo di Casalecchio di Reno è inserito nei seguenti documenti di programmazione:

Primo programma della legge obiettivo;

Intesa Generale Quadro sottoscritta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Emilia-Romagna;

l'intervento è stato inserito nella convenzione stipulata il 12 ottobre 2007 tra Concedente Anas e Concessionario Autostrade per l'Italia s.p.a., nell'ambito degli interventi di potenziamento dell'Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto Bologna - Casalecchio - Incisa;

Atto Aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro del 01/08/2008 tra il Governo e la Regione Emilia-Romagna. In tale atto aggiuntivo, nella tabella delle opere parzialmente finanziate da avviare entro il 2013, l'intervento presenta un costo aggiornato di 190,00 milioni di euro di cui disponibili 169,00 milioni di euro in finanza di progetto e 21,00 milioni di euro da reperire.

Le attività di progettazione sono oggetto di una convenzione stipulata in data 14/05/2003 tra Anas, Autostrade s.p.a., RFI e il Comune di Casalecchio di Reno riguardante, in particolare, la redazione a cura di Autostrade per l'Italia del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale di tutte le opere di competenza ANAS (variante alla S.S. 64 Porrettana) ed RFI (variante alla linea Bologna-Porrettana-Pistoia) facenti parte del nodo di Casalecchio con il supporto di un Gruppo di Lavoro composto da tecnici di Autostrade spa, di Anas e di RFI.

Il progetto definitivo di detto intervento, il cui completamento è previsto entro la prossima estate, sarà quindi trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e agli altri soggetti competenti per l'avvio delle procedure di legge obiettivo.

La citata Convenzione configura altresì l'autorizzazione ad Autostrade all'avvio dei lavori di ampliamento a tre corsie della A1 nel tratto di attraversamento del Comune di Casalecchio di Reno, contestualmente all'approvazione in Conferenza di Servizi del progetto definitivo di cui al punto precedente.

Sarà senza dubbio cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti farsi promotore di ogni tipo di incontro che si riterrà utile tra l'Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno e i soggetti esecutori al fine di addivenire ad una rapida soluzione delle problematiche qui esposte per la conclusione delle opere.

ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-01210 Libè: sulla realizzazione del cosiddetto
«Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno è un intervento inserito nel Primo programma di opere di Legge Obiettivo e previsto nella Intesa quadro tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Infrastrutture e Regione Emilia Romagna del 2003. Il nodo di Casalecchio comprende la realizzazione delle seguenti infrastrutture, in stretto affiancamento, nel territorio comunale di Casalecchio di Reno: Ampliamento a tre corsie del tratto di autostrada A/1 tra il Km 195+400 ed il Km 199+520; Variante alla strada statale 64 « Porrettana »; Linea ferroviaria Porrettana.

Il progetto preliminare dell'intervento, ribadisco, è stato approvato con delibera CIPE n. 81/2006 del 29 marzo 2006 per un importo di 147,358 milioni di euro.

Per quanto riguarda le risorse per il completamento dell'opera, si fa presente che nell'Atto Aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro del 01/08/2008 tra il Governo e la Regione Emilia-Romagna, nella tabella delle opere parzialmente finanziate da avviare entro il 2013; l'intervento presenta un costo aggiornato di 190,00 milioni di euro di cui disponibili 169,00 milioni di euro in finanza di progetto e 21,00 milioni di euro da reperire.

Relativamente alla statale 64 Porrettana, espressamente citata nell'interrogazione, si riferisce che nell'ambito dei lavori del lotto 1° di potenziamento dell'A/1, Autostrade per l'Italia ha realizzato il

tratto della variante alla strada statale 64 « Porrettana » nel Comune di Sasso Marconi tra le progressive chilometriche 4+200 e 10+517.

Nei piani di investimento di cui alla Convenzione Unica citata è previsto il collegamento della nuova infrastruttura in direzione sud alla viabilità statale tramite l'ex strada statale 325, oggi di competenza della Provincia di Bologna, utilizzando un tratto declassato dell'autostrada A/1.

In merito, infine, alla situazione dei progetti per il completamento della statale 64 « Porrettana » nel tratto Silla-Marano, si comunica che i lavori di ammodernamento della statale 64 soggetta a movimenti franosi tra le località Silla e Marano sono suddivisi in due stralci di cui di seguito si illustra la situazione.

Nel Primo stralcio tra le loc. Silla e Ca' dei Ladri i lavori, benché appaltati e consegnati all'Impresa Mambrini di Roma, a causa di gravi inadempienze della medesima sono stati rescissi in danno.

Attualmente, è stato redatto un nuovo progetto per essere appaltato appena interverrà l'approvazione del Contratto di Programma 2009.

Per il secondo Stralcio fra le Località Ca' dei Ladri e Marano i lavori sono stati già consegnati all'Impresa COOPSETTE S.C.A.R.L. di Reggio Emilia ed attualmente sono in corso le opere di adeguamento delle interferenze prodromiche all'avvio a pieno regime dei lavori.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01211 Piffari: sulla realizzazione della cosiddetta « Bri.Be.Mi ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Struttura Tecnica di Missione, operante nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha attualmente in corso l'istruttoria relativa alla progettazione definitiva dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, la cosiddetta Bre.Be.Mi..

Oggi, 26 marzo, quindi nel termine già previsto, si è aperta a Milano la Conferenza dei servizi cui partecipa il Sottosegretario Castelli assieme ai rappresentanti di tutti i soggetti statali e territoriali interessati.

I prescritti pareri verranno quindi acquisiti entro il termine del 30 aprile e la Struttura Tecnica di Missione presenterà quindi la proposta di approvazione del progetto definitivo al CIPE entro il prossimo mese di maggio.

Nel corso della Conferenza dei Servizi si verificheranno nel merito tutte le opere ferroviarie integrate e coordinate facenti capo anche a RFI e si verificherà, in tale sede, la quantificazione economica delle stesse.

Quindi, l'esatta previsione di spesa non potrà che essere definita a valle della fase istruttoria oggi avviata.

È indubbio che l'impegno profuso dal Governo per portare a termine una delle opere portanti del sistema viario lombardo non terminerà oggi e si garantisce che verrà assunta ogni possibile iniziativa per accelerare e sveltire tutte le procedure previste per legge così da giungere alla presentazione al CIPE del progetto definitivo entro il termine di maggio 2009.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA	128
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, conclusione – Parere favorevole</i>)	128
ATTI COMUNITARI:	
Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	140
SEDE CONSULTIVA:	
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame nuovo testo e rinvio</i>)	132
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
INTERROGAZIONI:	
5-00878 Scarpetti: Acquisizione di materiale rotabile destinato all'alta velocità ferroviaria .	137
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	142
5-00892 Enzo Carra: Carenza di investimenti per il potenziamento del sistema ferroviario della Regione Abruzzo	138
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	143
5-00975 Bocci: Interruzione dei lavori per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria tra Spoleto e Campello sul Clitunno	138
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	145
5-00993 Braga: Potenziamento della tratta ferroviaria pedemontana	138
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	147

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame del nuovo testo e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	139
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.45.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere in primo luogo l'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione e successivamente l'esame degli atti preparatori della normativa comunitaria in materia di sistemi di trasporto intelligenti.

La Commissione concorda.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 marzo scorso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dà conto dei rilievi formulati dalla V Commissione sul provvedimento in esame.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole, osservando che lo schema di decreto legislativo riproduce sostanzialmente le disposizioni recate dalla normativa comunitaria. Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni, sono state fissate sanzioni pecuniarie in linea con quelle stabilite negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.55.

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di documento finale:

« La IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la comunicazione della Commissione europea "Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.)" e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.),

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione, che si condivide;

considerato che:

l'esame dei documenti adottati in sede europea in materia di sistemi di trasporto intelligenti costituisce una importante occasione per affrontare in termini sistematici e originali temi di assoluta priorità, quali sono il decongestionamento e la sicurezza nei trasporti;

la massiccia crescita della domanda di trasporto e, in particolare del traffico su strada stimata per i prossimi anni non può infatti trovare risposte adeguate soltanto nel potenziamento delle infrastrutture esistenti, che comporta notevoli difficoltà, in primo luogo di ordine finanziario e in secondo luogo in relazione alle forti reazioni di protesta che taluni progetti suscitano con riferimento al loro impatto sui territori di riferimento e alle lungaggini di tipo procedurale e amministrativo che contraddistinguono le diverse fasi (selezione delle opere, progettazione, affidamento e realizzazione);

i sistemi di trasporto intelligenti offrono il vantaggio di assicurare soluzioni

innovative e meno costose per favorire il decongestionamento delle reti di trasporto attraverso la fornitura di informazioni puntuali e aggiornate sulle condizioni del traffico, gli eventuali percorsi meno trafficati e altri mezzi alternativi più celeri;

i sistemi di trasporto intelligenti possono inoltre concorrere al riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto, in modo da privilegiare quelle maggiormente compatibili sotto il profilo ambientale, elemento decisivo per la riduzione del consumo di energia e delle emissioni inquinanti, considerato che attualmente il trasporto su strada produce il 72 per cento delle emissioni di CO₂ di tutto il comparto dei trasporti;

per quanto concerne la sicurezza stradale, il sistematico utilizzo dei sistemi di trasporto intelligenti può ridurre significativamente il numero degli incidenti e delle vittime. A tal fine, particolare rilievo assumono, per quanto concerne il trasporto su strada, i sistemi di assistenza alla guida quali il controllo elettronico della stabilità, il controllo adattativo della velocità di crociera, il sistema che avverte il conducente quando il veicolo abbandona una corsia e lo assiste nel cambio di corsia, l'avvisatore di collisione e frenatura di emergenza;

l'adozione dei sistemi di trasporto intelligenti può inoltre costituire un'importante occasione di sostegno alle prospettive di crescita alle imprese del settore, tenuto conto dell'elevato valore aggiunto che contraddistinguono le tecnologie avanzate che li caratterizzano;

le iniziative adottate in sede europea meritano apprezzamento anche in quanto appaiono pienamente rispettose del principio di sussidiarietà, investendo profili transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente dai singoli Stati membri. Occorre infatti garantire l'interoperabilità dei servizi e la standardizzazione dei sistemi, evitando iniziative sconordinate che frammenterebbero lo spettro tecnologico, compromettendo l'armonizzazione e la normalizza-

zione e pregiudicando il conseguimento delle economie di scala necessarie per ridurre i costi;

esprime una valutazione favorevole,

formulando le seguenti raccomandazioni:

a) si assumano tutte le iniziative idonee a promuovere una rapida definizione dell'iter delle proposte adottate a livello europeo in modo da consentire la tempestiva adozione di eventuali atti legislativi;

b) si privilegino, nella definizione della scansione temporale delle diverse fasi di attuazione dei programmi prospettati dalle istituzioni europee, i sistemi in grado di assicurare più rapidi e consistenti vantaggi, in primo luogo in termini di sicurezza della circolazione e in secondo luogo in termini di decongestionamento delle reti di trasporto e di riduzione delle emissioni inquinanti;

c) si valorizzino le iniziative già avviate a livello europeo concernenti l'applicazione dei sistemi di trasporto intelligenti alle varie tipologie di trasporto, quali SESAR (*Single European Sky Air Traffic Management Research*) per quanto riguarda la gestione del traffico aereo; ERTMS (*European Rail Traffic Management System*) per il trasporto ferroviario, AIS (*Automatic Identification System*), VT-MIS (*Vessel Traffic Monitoring and Information Systems*), LRIT (*Long Range Identification and Tracking*) e SafeSeaNet per il trasporto marittimo, TAF-TSI (*Telematics Applications for Freight*) per il trasporto di merci, in ogni caso tutelando le conoscenze e tecnologie più evolute elaborate dalle industrie europee;

d) si definisca un quadro finanziario adeguato all'obiettivo di assicurare la più rapida e diffusa applicazione dei sistemi di trasporto intelligenti e le economie di scala necessarie per ridurre i costi, stanziando tutte le risorse disponibili allo scopo, sia a livello europeo, avvalendosi, ad esempio, di risorse per le reti TEN-T e dei Fondi strutturali, sia a livello nazionale;

e) si proceda ad un periodico monitoraggio dei risultati conseguiti da ciascuno degli Stati membri nell'attuazione dei programmi prospettati, in modo da verificare i progressi e gli eventuali ostacoli che dovessero registrarsi».

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) nell'esprimere condivisione della proposta di documento finale, segnala l'opportunità di introdurre queste novità tecnologiche nel settore dei trasporti con gradualità e di prevedere una fase di sperimentazione graduale di queste tecnologie. Sottolinea a tale fine l'opportunità di valutare attentamente che l'introduzione di tali sistemi non sia dovuta esclusivamente a finalità di riduzione dei tempi di presenza del personale e del fattore umano nella guida.

Mario VALDUCCI, *presidente*, osserva che gli atti comunitari all'esame della Commissione si riferiscono specificamente al trasporto su gomma.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, ricorda che si tratta di atti che saranno approvati in sede europea. Richiamando il punto *e)* della proposta di parere, ricorda altresì che il Ministro Matteoli nell'audizione tenutasi ieri presso le Commissioni riunite VIII e IX ha assunto l'impegno di seguire, a livello nazionale, l'applicazione di queste tecnologie, anche in relazione alla situazione di crisi delle imprese impegnate nella produzione di tali dispositivi.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ribadisce l'opportunità che l'introduzione di nuove tecnologie nel settore dei trasporti, a qualunque modalità ci si riferisca, venga preceduta da un periodo di transizione in cui avviare una sperimentazione che garantisca i risultati di sicurezza che ci è prefissati.

Jonny CROSIO (LNP) evidenzia la necessità che tutti i Paesi dell'Unione europea procedano in maniera coordinata all'introduzione di tali sistemi, al fine di potenziare i risultati di sicurezza e di tutela ambientale che questi si prefiggono.

Mario LOVELLI (PD) esprime la condivisione del proprio gruppo rispetto alla proposta di documento finale. Osserva che i documenti all'esame hanno una significativa incidenza sia sotto il profilo della sicurezza, sia anche sotto il profilo economico. In proposito, rileva che il Governo non debba procedere all'approvazione di un decreto-legge di modifica del codice della strada per quanto attiene al profilo della sicurezza stradale, considerato l'ampio lavoro svolto dalle Commissioni. Per quanto concerne le misure a sostegno dell'economia, recate dal decreto-legge n. 5 del 2009, osserva che si prospetta la posizione della questione di fiducia. Sarebbe opportuno, al contrario, che il decreto-legge fosse oggetto di un dibattito parlamentare, finalizzato anche all'approvazione di interventi a favore dello sviluppo dei trasporti, attraverso l'introduzione di misure che riprendano anche alcuni dei temi oggetto dei documenti in esame.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, in ordine a quanto espresso dai colleghi Misiti e Crosio, sottolinea che nel parere reso dalla XIV Commissione, questa fa riferimento all'opportunità di promuovere azioni per un monitoraggio sistematico dell'attuazione del Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti. Propone quindi di riformulare la proposta di documento finale in modo tale che venga introdotta una raccomandazione specifica in tal senso. In ordine invece a quanto sottolineato dal collega Lovelli, evidenzia che, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 si potrebbe presentare un ordine del giorno in cui si impegni il Governo all'introduzione di specifici incentivi per i soggetti che acquistino veicoli dotati di tecnologie di trasporto intelligente.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) evidenzia che non tutti gli Stati dell'Unione europea sono allo stesso livello di avanzamento tecnologico. Ribadisce quindi l'opportunità di prevedere una fase tran-

sitoria in cui sperimentare questi sistemi, per poterne valutare l'efficacia in relazione agli obiettivi di promozione della sicurezza stradale. Ribadisce altresì la propria preoccupazione in ordine al fatto che l'introduzione di sistemi tecnologicamente avanzati è volto in molti casi a ridurre la presenza di personale di guida e a sostituirne l'opera con meccanismi automatici, con finalità di risparmio. A tal fine sottolinea l'esigenza di introdurre tali sistemi solo in seguito ad un'opportuna e prolungata verifica della loro efficacia.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, sottolinea che nella direttiva non si fa riferimento alla riduzione di personale addetto alla guida dei mezzi di trasporto. Propone quindi di riformulare il punto b) della proposta di documento finale, inserendo in fine il periodo «in ogni caso, all'attuazione dovrà provvedersi con gradualità, verificando che le esigenze di risparmio non prevalgano su quelle della sicurezza».

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) si dichiara d'accordo con la riformulazione proposta dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, mette in votazione la proposta di documento finale del relatore, come riformulata.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime il proprio assenso sulla proposta di documento finale, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore, come riformulata (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, il documento sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.15

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009 — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame nuovo testo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) hanno inviato un nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Piero TESTONI (PdL), *relatore*, procede all'illustrazione dei contenuti del nuovo testo del decreto-legge n. 5 del 2009, trasmesso dalle Commissioni di merito. Per quanto riguarda, in particolare, le materie di interesse della IX Commissione, segnala, in primo luogo, gli emendamenti all'articolo 1, che prevede incentivi per la rottamazione di autoveicoli e moto. Evidenzia che al comma 5 gli incentivi per la rottamazione per i motocicli, previsti per le moto di cilindrata fino a 400 cc, vengono estesi anche a quelle di potenza non superiore a 60 KW; a tale proposito sottolinea, in particolare, che all'onere derivante da questa disposizione, calcolato in 3,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle maggiori entrate prodotte dall'intensificazione della lotta all'evasione che sono state stanziare, per l'anno 2008, su un apposito fondo destinato a finanziare incentivi al personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, di cui si prevede il mantenimento in conto residui. Fa pre-

sente che, al comma 7, gli incentivi previsti per l'installazione dell'impianto a metano, vengono ora specificamente riconosciuti per gli autoveicoli di categoria euro 0, euro 1 e euro 2. Segnala infine che al comma 9 sono state inserite modifiche alle procedure relative alla rottamazione, dettate dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), con riferimento ai documenti dei quali è disposta la trasmissione da parte del venditore alle imprese costruttrici.

Passando ad illustrare brevemente le altre disposizioni di interesse della Commissione, segnala l'articolo aggiuntivo 5-bis, che prescrive, al comma 1, che il Governo adotti, entro il 30 settembre 2009, un regolamento per l'attuazione delle norme relative alla determinazione dei canoni demaniali marittimi, ossia dei canoni annui dovuti su concessioni rilasciate o rinnovate per finalità turistico-ricreative che utilizzino il demanio marittimo, al fine di precisare il quadro normativo concernente il settore turistico nell'attuale fase di crisi economica e a ridimensionare il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, volendo assicurare il gettito erariale derivante dai relativi rapporti concessori. Evidenzia inoltre che viene sospesa la riscossione dei contributi dovuti in ordine alle suddette concessioni, in attesa di definire la nuova disciplina regolamentare di attuazione, e in ogni caso sino al 30 settembre 2009. All'onere derivante da questa disposizione, calcolato in un milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per interventi strutturali di politica economica ».

Sottolinea che un'altra modifica al decreto-legge in esame è recata dal comma aggiuntivo 3-ter dell'articolo 7, che modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, riguardante l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. La durata viene ora fissata a un minimo di sei anni, rinnovabili di altri sei, con la finalità di assicurare la migliore pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale.

Segnala in ultimo un'altra modifica al decreto-legge in esame, relativa alla normativa concernente l'attività di noleggio con conducente, sul quale è recentemente intervenuto l'articolo 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207 del 2008. L'articolo aggiuntivo 7-bis, approvato dalle Commissioni VI e X, prevede che, in attesa della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21 del 1992, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, l'efficacia del citato articolo 29, comma 1-quater, sia sospesa fino al 30 giugno 2009. In proposito, ricorda che le norme introdotte dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 207 prevedono, tra l'altro, l'ampliamento dei requisiti utili *ex lege* per conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, richiedendo l'obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco con la prescrizione aggiuntiva, rispetto alla versione originaria, che questi siano situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un « foglio di servizio », nonché uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni degli articoli 3 e 11 della legge n. 21 del 1992.

Fa presente, inoltre, che nella seduta delle Commissioni riunite che è stata convocata per stamani alle ore 11.30, sono stati approvati ulteriori emendamenti. In particolare, per quanto concerne le competenze della IX Commissione, segnala l'approvazione di un articolo aggiuntivo che, al comma 1, reca modifiche all'articolo 83-bis del decreto legge n. 112 del 2008, che ha introdotto criteri di misurazione del prezzo del gasolio per autotrazione, finalizzati a verificarne l'incidenza sui costi delle imprese di trasporto. Il comma 1 del citato articolo 83-bis attribuisce all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto il compito di determinare mensilmente il costo medio del carburante per km di percorrenza per ogni tipologia di veicolo. Il comma 4 dispone che, nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta, prezzi e condizioni sono rimessi

all'autonomia negoziale delle parti, e che il contratto deve evidenziare la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; la modifica introdotta sopprime il periodo in base al quale tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura. Osserva che viene inoltre sostituito il comma 10 dello stesso articolo 83-bis, il quale prevede che, fino a quando non saranno disponibili le determinazioni attribuite all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Il nuovo testo del comma 10 prevede ora che sia il Ministero delle infrastrutture e trasporti a determinare gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza, sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo del gasolio per autotrazione. Segnala quindi che il comma 3 dell'articolo aggiuntivo in esame dispone che, a fine di copertura del disavanzo 2008 del Gruppo Tirrenia, possono essere utilizzate le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi precedenti, per un importo pari a Euro 6.615.681. Evidenzia che il comma 4 prevede che la gestione Governativa Navigazione Laghi, al fine di assicurare la continuità del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, possa

utilizzare per gli esercizi 2009 e 2010 gli avanzi risultanti dai bilanci 2007 e 2008.

Fa presente, in ultimo, che un ulteriore emendamento approvato stamani dalle Commissioni di merito prevede che una quota pari al 20 per cento delle entrate derivanti da future assegnazioni di frequenze radio venga riassegnata ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte: alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, agli oneri relativi alla gestione delle gare di affidamento delle suddette frequenze e a favore dell'incremento del Fondo per il passaggio al digitale, istituito dall'articolo 1, comma 927, della legge finanziaria 2007.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" (C. 2187, Governo);

rilevato che il provvedimento reca all'articolo 1 importanti agevolazioni a favore del settore di produzione di autoveicoli e ciclomotori, volte a coniugare gli obiettivi di sostegno alla crescita e all'occupazione con quelli di tutela ambientale;

che il nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, introduce diverse disposizioni attinenti alle materie di competenza della IX Commissione, volte in particolare a:

a) estendere l'ambito delle agevolazioni relative all'acquisto dei motocicli;

b) prevedere un credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti;

c) demandare ad un regolamento la definizione dei canoni annui dovuti su concessioni relative al demanio marittimo connesse a finalità turistico-ricreative;

d) fissare in sei anni, rinnovabili di altri sei, la durata minima dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario, in modo da agevolare la pianificazione dei servizi, degli investimenti e della gestione del personale;

e) rivedere la normativa in materia di determinazione del costo medio del carburante ai fini dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto alle imprese di autotrasporto;

f) permettere al gruppo Tirrenia di utilizzare le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi precedenti, per un importo pari a euro 6.615.681;

g) prevedere che la Gestione Governativa Navigazione Laghi, al fine di assicurare la continuità del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, possa utilizzare per gli esercizi 2009 e 2010 gli avanzi risultanti dai bilanci 2007 e 2008;

h) destinare una quota pari al 20 per cento delle entrate derivanti da future assegnazioni di frequenze radio alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, agli oneri relativi alla gestione delle gare di affidamento delle suddette frequenze e a favore dell'incremento del Fondo per il passaggio al digitale;

che nel nuovo testo è stato altresì introdotto l'articolo 7-bis, con il quale, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, si sospende fino al 30 giugno 2009 l'efficacia delle modifiche alla disciplina in materia di servizi di trasporto con conducente, previste dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

osservato che la disposizione di cui all'articolo 7-bis risulta in linea con quanto già richiesto nel parere espresso dalla IX Commissione sul disegno di legge

di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008, nel quale si osservava che le modifiche introdotte alla disciplina dei servizi di trasporto con conducente erano tali da creare gravi ostacoli all'esercizio dell'attività da parte delle imprese del settore, con evidenti conseguenze negative per gli utenti, e da violare i principi in materia di tutela della concorrenza;

ritenuto peraltro che, ai fini della revisione della disciplina in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, sarebbe opportuno un termine più ampio di sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, sopra richiamate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7-*bis* sostituire le parole "fino al 30 giugno 2009" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2009";

e con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere anche con riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, analogamente a quanto previsto per le agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, la possibilità di cumulo con le agevolazioni previste dai commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare il tetto di spesa relativo all'agevolazione per l'installazione dei filtri antiparticolato, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, e contestualmente di ampliare la platea dei veicoli ai quali può applicarsi l'agevolazione, includendovi la generalità dei veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate ».

Vincenzo GAROFALO (Pdl) riprendendo gli elementi già emersi nella discussione, propone di aggiungere un'ulteriore osservazione nei termini che seguono: « valutino le Commissioni di merito l'opportunità di includere fra i parametri rilevanti, ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno per il rinnovo del parco automobilistico, oltre che la valutazione delle emissioni inquinanti, anche la dotazione di sistemi di trasporto intelligenti, determinanti per il rafforzamento della sicurezza ».

Silvia VELO (PD) chiede la valutazione del Governo sulla proposta di parere favorevole del relatore, segnalando che il proprio gruppo aveva proposto un subemendamento con il quale si chiedeva la proroga al 31 dicembre 2009 della sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina in materia di servizi di trasporto con conducente, che è stato respinto. Esprime perplessità in ordine al fatto che questa proroga è stata richiesta come condizione nella proposta di parere del relatore, il che potrebbe far pensare ad un atteggiamento pregiudiziale nei confronti delle proposte emendative dell'opposizione; esprime quindi preoccupazione che il parere serva alla maggioranza per appropriarsi delle proposte dell'opposizione. Richiamando l'accordo raggiunto pochi giorni fa con gli operatori del servizio di noleggio con conducente, fa presente la difficoltà nel raggiungimento di tale accordo, anche in ragione della contrarietà di soggetti appartenenti ad altre categorie del settore, e in particolare dei tassisti. Ricorda che nel parere espresso dalla Commissione sul decreto legge cosiddetto « milleproroghe » si chiedeva, come condizione, la soppressione delle disposizioni di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008. Rispetto alle disposizioni che riguardano l'autotrasporto, segnala la crisi drammatica del settore, aggravata dalla crisi dell'economia generale. Fa presente che l'emendamento presentato dai relatori nelle commissioni di merito sembrava concordato con le associazioni di categoria; al contrario tali

associazioni hanno richiesto la soppressione di questa disposizione e che il gruppo del Partito democratico ha fatto un subemendamento soppressivo che non è stato accolto. Quanto alla privatizzazione della Tirrenia, sollecita il Governo a riaprire un confronto anche con la Commissione in ordine alle conseguenze di questo processo, soprattutto in termini di riduzione del servizio, anche alla luce di quanto affermato ieri dal Ministro Matteoli in ordine ad eventuali tagli delle corse.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, nel parere reso dalla Commissione sul decreto-legge mille proroghe era stata posta, come condizione, la soppressione delle disposizioni relative al servizio di noleggio con conducente e che la condizione, posta nella proposta di parere del provvedimento in esame, di prorogare al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'efficacia delle medesime disposizioni dimostra la coerenza della Commissione su questo tema.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) pur condividendo al proposta di parere del relatore, chiede che venga posticipata ad altra seduta la votazione del parere, in ragione della quantità e della rilevanza degli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, al fine di poter svolgere gli opportuni approfondimenti.

Mario LOVELLI (PD) segnala la disposizione relativa al credito d'imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti, che ha finalità di carattere ambientale, in quanto evita la dispersione sul territorio di pneumatici dismessi e il loro riciclo per varie finalità. In particolare evidenzia che gli pneumatici possono essere riutilizzati con finalità di sicurezza stradale, e in particolare per applicare una speciale protezione dei *guard rail* autostradali, che causano numerose vittime tra i motociclisti. Propone quindi, pur riservandosi di presentare appositi emendamenti in Assemblea, di inserire nel parere un riferimento alla possibilità di estendere le agevolazioni

di tipo fiscale anche all'utilizzo di pneumatici dismessi, al fine di autorizzare interventi di miglioramento delle dotazioni stradali.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) esprime la propria preoccupazione in ordine al fatto che i tempi di approvazione delle proposte emendative non consentono alla Commissione un esame approfondito delle modifiche, pur rilevanti, apportate al provvedimento. Anticipa quindi di non poter votare un parere favorevole rispetto ad un provvedimento di cui non è riuscito ad approfondire i contenuti e sul quale la Commissione non è in grado di svolgere alcun dibattito.

Chiara BRAGA (PD) sollecita il Governo a ripristinare i fondi per la navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como. Fa presente che nella realtà comasca la navigazione lacuale è in forte difficoltà e il mantenimento dei servizi di navigazione è a rischio già dalla prossima primavera. Sottolinea l'importanza di questo tipo di trasporto che ha finalità di servizio ma anche e soprattutto finalità turistiche. Ricorda che il Governo si era impegnato, attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno a sua firma, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge « proroga termini » a reperire i fondi per il finanziamento di questo tipo di trasporto. Osserva che gli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008, che il provvedimento prevede di utilizzare a tal fine, sono di entità indefinita e comunque non appaiono sufficienti. Sottolinea infine che la soluzione adottata dal provvedimento in esame contravviene all'impegno preso dal Governo, non garantendo l'esercizio del servizio di trasporto lacuale.

Jonny CROSIO (LNP) segnala che l'ordine del giorno richiamato dalla collega Braga era stato sottoscritto anche da un deputato del proprio gruppo. Ribadisce quanto detto dal deputato Braga e sottolinea l'importanza della garanzia di mobilità sui laghi, che fa parte integrante del

sistema turistico, che sarebbe opportuno sostenere, anche in ragione della forte crisi del sistema economico. Rileva quindi l'opportunità di destinare a questo servizio fondi che risultino sufficienti, per evitare le gravi ripercussioni economiche e sociali che l'interruzione di questo servizio potrebbe generare.

Michele Pompeo META (PD) rileva la complessità della proposta di parere e osserva che essa affronta questioni di grande rilevanza, che sarebbe opportuno affrontare compiutamente nella commissione di merito. Ritiene pertanto opportuno un ulteriore approfondimento, e chiede a tal fine il rinvio dell'espressione del parere da parte della Commissione. Condivide quanto richiesto nel parere in relazione al rinvio dell'efficacia delle disposizioni sul servizio di noleggio con conducente, osservando che tale rinvio era già stato richiesto da un emendamento a firma del collega Lovelli che però era stato respinto dalle Commissioni di merito.

Piero TESTONI (Pdl), *relatore*, condivide l'esigenza di un ulteriore approfondimento, data la complessità delle modifiche risultanti dagli emendamenti approvati.

Mario VALDUCCI, *presidente*, alla luce dello svolgimento del dibattito, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà appositamente prevista al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 26 marzo 2009.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale

C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C.

1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.00.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.00 alle 14.05.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.05.

5-00878 Scarpetti: Acquisizione di materiale rotabile destinato all'alta velocità ferroviaria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lido SCARPETTI (PD), replicando, condivide l'esigenza di potenziamento e modernizzazione del trasporto ferroviario. Pur nella consapevolezza dell'autonomia gestionale della società di trasporto ferroviario, invita il Governo ad esercitare il proprio ruolo di azionista, anche in relazione alla prospettiva di liberalizzazione del servizio, che porterà sul mercato nazionale nuovi operatori del trasporto ferroviario. Ritiene utile che Trenitalia possa a quella data essere competitiva con gli altri concorrenti, cosa che potrà avvenire solo se la società si dota di materiale rotabile moderno e tecnologicamente avanzato. Osserva che le esigenze evidenziate nell'interrogazione sono determinanti anche ai fini del sostegno del sistema

economico e delle imprese nazionali che producono materiale rotabile, in particolare la società AnsaldoBreda, che rappresenta un'importante realtà industriale del settore. Nel prendere atto della risposta, ritiene che il Governo dovrebbe impartire indirizzi tali da indurre Trenitalia ad accelerare le gare per l'acquisizione di nuovi treni. Ciò sia nell'interesse di Trenitalia, che si troverebbe in condizioni di fronteggiare la concorrenza, sia nell'interesse delle imprese italiane che operano nel settore.

5-00892 Enzo Carra: Carenza di investimenti per il potenziamento del sistema ferroviario della Regione Abruzzo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enzo CARRA (PD), ringrazia il sottosegretario per l'ampia e puntuale risposta fornita. Ritiene tuttavia che le difficoltà non sono superate, in particolar per quanto riguarda i collegamenti relativi alla tratta Pescara-Milano e Pescara-Roma, che continuano a registrare numerosi ritardi. Osserva quindi che si è in presenza di una situazione di stallo. Sottolinea l'importanza delle direttrici richiamate e auspica che quanto annunciato nella risposta si traduca tempestivamente in realtà.

5-00975 Bocci: Interruzione dei lavori per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria tra Spoleto e Campello sul Clitunno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara BRAGA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, ringrazia il sottosegretario per la risposta puntuale. Auspica che gli adempimenti per il completamento della gara e il nuovo affidamento

dei lavori siano quanto più tempestivi possibile, per non ritardare ulteriormente il completamento di un'opera infrastrutturale che ritiene di particolare rilievo.

5-00993 Braga: Potenziamento della tratta ferroviaria pedemontana.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, segnala che l'interrogazione faceva riferimento al sistema ferroviario pedemontano, rispetto al quale il protocollo d'intesa firmato nel 2001 prevede una serie di interventi. Osserva quindi che non è chiaro quali di questi interventi saranno adottati. Sottolinea che la considerazione per cui occorre attendere il reperimento delle risorse finanziarie rappresenta proprio l'oggetto della propria interrogazione. Attende pertanto che il Governo fornisca ulteriori elementi. Chiede inoltre qual è l'intenzione del Governo e della regione in merito a questo asse, ricordando che c'è un forte interesse da parte dei territori interessati, che a suo giudizio dovrebbe essere tenuto in considerazione dal Governo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 19.30.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.**C. 2187 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame del nuovo testo e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Piero TESTONI (PdL), *relatore*, illustra la propria riformulazione della proposta di parere, che tiene conto degli elementi emersi nella seduta di stamani (*vedi allegato 6*).

Dario GINEFRA (PD), pur riconoscendo lo sforzo apprezzabile fatto da relatore, che ha incluso nella propria proposta di parere anche osservazioni provenienti dai gruppi di opposizione, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo. Osserva in particolare che il provvedimento ha una scarsa incidenza sull'economia reale e reca risorse inadeguate per il patto di stabilità interno e per gli

ammortizzatori sociali. Su quest'ultimo aspetto ricorda la mozione presentata dal deputato Franceschini, che la maggioranza ha respinto.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ribadisce l'invito al Governo a valutare l'opportunità di non modificare la disciplina dettata dal comma 4 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dichiara che il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda la condizione con cui si richiede di differire al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'efficacia della disciplina del servizio di noleggio con conducente, introdotta dal decreto-legge «proroga termini». Osserva infatti che il Governo è impegnato, entro il termine del 30 giugno 2009, a definire un accordo con le imprese del settore per la revisione della disciplina in materia.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni del relatore, come riformulata (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 19.35.

ALLEGATO 1

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.) e Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la comunicazione della Commissione europea « Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.) » e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.);

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione, che si condivide;

considerato che:

l'esame dei documenti adottati in sede europea in materia di sistemi di trasporto intelligenti costituisce una importante occasione per affrontare in termini sistematici e originali temi di assoluta priorità, quali sono il decongestionamento e la sicurezza nei trasporti;

la massiccia crescita della domanda di trasporto e, in particolare del traffico su strada stimata per i prossimi anni non può infatti trovare risposte adeguate soltanto nel potenziamento delle infrastrutture esistenti, che comporta notevoli difficoltà, in primo luogo di ordine finanziario e in secondo luogo in relazione alle forti reazioni di protesta che taluni progetti suscitano con riferimento al loro impatto sui

territori di riferimento e alle lungaggini di tipo procedurale e amministrativo che contraddistinguono le diverse fasi (selezione delle opere, progettazione, affidamento e realizzazione);

i sistemi di trasporto intelligenti offrono il vantaggio di assicurare soluzioni innovative e meno costose per favorire il decongestionamento delle reti di trasporto attraverso la fornitura di informazioni puntuali e aggiornate sulle condizioni del traffico, gli eventuali percorsi meno trafficati e altri mezzi alternativi più celeri;

i sistemi di trasporto intelligenti possono inoltre concorrere al riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto, in modo da privilegiare quelle maggiormente compatibili sotto il profilo ambientale, elemento decisivo per la riduzione del consumo di energia e delle emissioni inquinanti, considerato che attualmente il trasporto su strada produce il 72 per cento delle emissioni di anidride carbonica di tutto il comparto dei trasporti;

per quanto concerne la sicurezza stradale, il sistematico utilizzo dei sistemi di trasporto intelligenti può ridurre significativamente il numero degli incidenti e delle vittime. A tal fine, particolare rilievo assumono, per quanto concerne il trasporto su strada, i sistemi di assistenza alla guida quali il controllo elettronico della stabilità, il controllo adattativo della velocità di crociera, il sistema che avverte il conducente quando il veicolo abbandona

una corsia e lo assiste nel cambio di corsia, l'avvisatore di collisione e frenatura di emergenza;

L'adozione dei sistemi di trasporto intelligenti può inoltre costituire un'importante occasione di sostegno alle prospettive di crescita alle imprese del settore, tenuto conto dell'elevato valore aggiunto che contraddistingue le tecnologie avanzate che li caratterizzano;

Le iniziative adottate in sede europea meritano apprezzamento anche in quanto appaiono pienamente rispettose del principio di sussidiarietà, investendo profili transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente dai singoli Stati membri. Occorre infatti garantire l'interoperabilità dei servizi e la standardizzazione dei sistemi, evitando iniziative sconcordate che frammenterebbero lo spettro tecnologico, compromettendo l'armonizzazione e la normalizzazione e pregiudicando il conseguimento delle economie di scala necessarie per ridurre i costi;

esprime una valutazione favorevole,

formulando le seguenti raccomandazioni:

a) si assumano tutte le iniziative idonee a promuovere una rapida definizione dell'iter delle proposte adottate a livello europeo in modo da consentire la tempestiva adozione di eventuali atti legislativi;

b) si privilegino, nella definizione della scansione temporale delle diverse fasi di attuazione dei programmi prospettati dalle istituzioni europee, i sistemi in grado di assicurare più rapidi e consistenti vantaggi, in primo luogo in termini di

sicurezza della circolazione e in secondo luogo in termini di decongestionamento delle reti di trasporto e di riduzione delle emissioni inquinanti; in ogni caso, all'attuazione dovrà provvedersi con gradualità, verificando che le esigenze di risparmio non prevalgano su quelle della sicurezza;

c) si valorizzino le iniziative già avviate a livello europeo concernenti l'applicazione dei sistemi di trasporto intelligenti alle varie tipologie di trasporto, quali SESAR (*Single European Sky Air Traffic Management Research*) per quanto riguarda la gestione del traffico aereo, ERTMS (*European Rail Traffic Management System*) per il trasporto ferroviario, AIS (*Automatic Identification System*), VT-MIS (*Vessel Traffic Monitoring and Information Systems*), LRIT (*Long-Range Identification and Tracking*) e SafeSeaNet per il trasporto marittimo, TAF-TSI (*Telematics Applications for Freight*) per il trasporto di merci, in ogni caso tutelando le conoscenze e tecnologie più evolute elaborate dalle industrie europee;

d) si definisca un quadro finanziario adeguato all'obiettivo di assicurare la più rapida e diffusa applicazione dei sistemi di trasporto intelligenti e le economie di scala necessarie per ridurre i costi, stanziando tutte le risorse disponibili allo scopo, sia a livello europeo, avvalendosi, ad esempio, di risorse per le reti TEN-T e dei Fondi strutturali, sia a livello nazionale;

e) si proceda ad un periodico monitoraggio dei risultati conseguiti da ciascuno degli Stati membri nell'attuazione dei programmi prospettati, in modo da verificare i progressi e gli eventuali ostacoli che dovessero registrarsi.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00878 Scarpetti: Acquisizione di materiale rotabile destinato all'alta velocità ferroviaria.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La questione che viene sollevata dall'onorevole interrogante assume un particolare rilievo nel generale momento economico/produttivo che attraversa non solo il nostro Paese ma la globalità dei sistemi economici mondiali e anche per un'azienda che è un perno significativo del nostro sistema produttivo.

Lo stimolo alla produzione, con i conseguenti positivi riflessi sul piano occupazionale e della ricchezza del Paese, è stata oggetto di ogni possibile attenzione da parte del Governo italiano che, come ben noto, si è profuso nell'individuazione di ogni risorsa finanziaria possibile.

Basti ricordare che per i trasporti regionali sono state date risorse per 480 milioni di euro l'anno per il triennio 2009-2011 mentre per il trasporto di media e lunga percorrenza il Governo ha destinato 110 milioni di euro l'anno. Va inoltre evidenziato che solo per gli investimenti sull'alta velocità nel tratto Milano-Genova sono previsti investimenti per un miliardo di euro mentre per il tratto Brescia-Treviglio della linea veloce Milano-Venezia sono previsti investimenti di circa due miliardi di euro.

Nello specifico del caso rilevato dall'onorevole Scarpetti, che attiene all'acquisto da parte di Trenitalia S.p.a. di nuovi convogli da destinarsi ai collegamenti di alta velocità ferroviaria, non si può che concordare con l'interrogante sugli effetti

positivi che tale operazione potrà indubbiamente avere sulle realtà industriali, quale quella citata, punta di diamante nel mondo della produzione meccanica di mezzi per il trasporto pubblico.

Peraltro, per l'anno in corso sono stati destinati a Ferrovie dello Stato 960 milioni di euro la maggior parte dei quali destinati all'acquisto di materiale rotabile.

Come noto all'onorevole interrogante, gli aspetti gestionali ed organizzativi dell'impresa ferroviaria – quali sono le procedure di acquisto di materiale rotabile da parte di Trenitalia che, ricordo, è una società per azioni – proprio in forza dei principi di autonomia recati dalle norme vigenti, non sono suscettibili di diretto controllo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, si richiama l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n 188 che espressamente sancisce il principio di « autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie » quale è, per l'appunto, Trenitalia.

È tuttavia indubbio che è interesse del Governo e di tutti cercare di reperire tutte le risorse necessarie per garantire le diverse realtà produttive del Paese ed è pertanto certo l'impegno ad adoperarsi anche per il caso che è qui oggetto di discussione.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00892 Enzo Carra: Carenza di investimenti per il potenziamento del sistema ferroviario della Regione Abruzzo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto attiene ai servizi di trasporto che riguardano il territorio abruzzese, si fa presente che per il 2008 l'Accordo del 14 marzo 2008, stipulato tra il Ministro dei trasporti *pro tempore* e l'Amministratore delegato di Trenitalia SpA, relativo all'allocazione dei fondi stanziati all'articolo 2 comma 252 della legge finanziaria 2008 e ricognitivo altresì dei treni inclusi in contratto di servizio, includeva alcuni servizi da/per l'Abruzzo e per Pescara in particolare.

Per l'anno in corso, è attualmente in via di definizione il perimetro dei servizi da contribuire; tuttavia lo stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2009 è pari a 116,2 M euro inclusa IVA al 10 per cento, da raffrontare con i 254 M euro oltre IVA posti a base dello schema di contratto di servizio, sottoposto lo scorso 3 ottobre dal signor Ministro al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini del prescritto concerto.

D'altra parte, i fondi (480 M euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011) di cui al recente decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 (articolo 25), come modificato con decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, è verosimile che siano destinati a favore dei contratti di servizio regionali, in ragione della necessità – emersa in recenti incontri con i rappresentanti regionali, e propugnata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – di salvaguardare in via prioritaria tali ultimi servizi.

Pertanto l'esiguità delle risorse disponibili per i trasporti di media e lunga

percorrenza rischia di tradursi in un arretramento significativo della committenza pubblica per tali servizi, che dunque tornerebbero nell'alveo delle autonome scelte aziendali dell'impresa ferroviaria. Attualmente la questione è tra le priorità dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'economia e finanze al fine del reperimento di ulteriori fondi indispensabili mediante anche l'utilizzo di fondi FAS.

Nello specifico degli attuali collegamenti ferroviari di media e lunga percorrenza di Pescara con Bologna e Milano, Ferrovie dello Stato ha fornito il seguente quadro.

Con l'attuale orario, sulla relazione Pescara-Milano (e viceversa) sono programmati ogni giorno 14 collegamenti diretti diurni (12 Eurostar City e 2 Intercity). Sulla relazione Pescara-Bologna (e viceversa), invece, circolano giornalmente 24 collegamenti diretti diurni (16 Eurostar City e 8 Intercity); a questi si aggiungono i numerosi collegamenti Notte.

I medesimi treni assicurano anche il collegamento di Pescara con le principali città della direttrice adriatica.

L'impiego dei nuovi convogli Eurostar City, per i collegamenti sulla direttrice adriatica, risponde all'esigenza di ottimizzare l'utilizzo del materiale rotabile disponibile: gli ETR 500 (precedentemente utilizzati), infatti, sono stati concepiti e costruiti per viaggiare sulle linee AV, mentre il materiale Eurostar City è progettato per linee sino a 200 Km/h – come l'adriatica – la cui velocità massima consentita è di 180 km/h.

Tali interventi di specializzazione sono in corso su tutta la rete nazionale come ad esempio tra Milano e Venezia.

Si tratta, in ogni caso, di treni completamente rinnovati, che offrono un *comfort* assolutamente in linea con quello della categoria Eurostar, alla quale appartengono (gli interni sono stati interamente riprogettati, in funzione delle esigenze della clientela, con nuove poltrone dotate di prese elettriche e ampio spazio per i bagagli) e analoghe prestazioni (stessi orari, fermate e velocità commerciali), peraltro, con una lieve riduzione di prezzo.

Per quanto attiene quindi agli aspetti infrastrutturali della rete ferroviaria che interessa la regione Abruzzo si rappresenta quanto segue.

Nella Regione Abruzzo i principali progetti di investimento, in corso di realizzazione e in fase di avvio da parte di RFI, comprendono oltre agli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, opere per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico inseriti in Tabella A per le « opere in corso », in Tabella C per le « altre opere da realizzare » e in Tabella D per le « opere previste a completamento del piano » del Contratto di Programma 2007-2011.

Il Contratto di Programma 2007-2011 individua gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. deve realizzare, a fronte delle erogazioni finanziarie assicurate dallo Stato con appositi provvedimenti legislativi.

I principali interventi previsti nel Contratto di Programma sono i seguenti.

Il raddoppio della Pescara-Bari, nella parte interessante la regione Abruzzo, comprende la realizzazione di una nuova galleria a semplice binario (circa 1 km) a nord di Ortona.

L'opera, inserita nell'ambito del più vasto intervento di completamento del raddoppio della linea Pescara-Bari del costo complessivo di 501 M euro, è in fase di realizzazione e l'ultimazione dei lavori è prevista ad aprile 2011.

Il potenziamento tecnologico Bologna-Bari prevede l'installazione del Sistema di Comando e Controllo del traffico (SCC), in

grado di telecomandare gli impianti di stazione della linea Bologna-Bari e di governare la circolazione dei treni dall'unico posto centrale di Bari Lamasinata, per un'estensione totale di circa 604 km di linea. L'SCC sarà in grado di interfacciarsi con l'analogo SCC del nodo di Bologna e con i sistemi di tutte le linee diramate dalla dorsale adriatica (CTC dei bacini umbro-marchigiano, abruzzese e lucano).

L'intervento relativo al sistema di comando e controllo della direttrice Adriatica (SCC) ha un costo di 295 M euro; gli interventi sono stati parzialmente ultimati con attivazione programmata per fasi entro il 2009.

La velocizzazione della linea Roma-Pescara prevede la progettazione e la realizzazione di numerose varianti di tracciato da realizzare per fasi comprese tra le stazioni di Guidonia e Pescara.

Lo studio di fattibilità, completato nel 2004, ha consentito il successivo sviluppo della progettazione preliminare, conclusa nel 2006.

L'importo degli interventi è stimato in circa 1.184 M euro per la realizzazione delle varianti; sono inoltre previsti altri interventi sull'itinerario per ulteriori 41 M euro.

Per quanto attiene il Nodo di Pescara, è previsto il rifacimento degli impianti della stazione di Pescara Centrale di concerto con il Comune di Pescara che a sua volta è impegnato nella riqualificazione urbana del nodo.

A carico di RFI SpA, sono previsti gli interventi per la realizzazione della nuova fermata di Pescara Porta Nuova, la completa sistemazione degli impianti di armamento e tecnologici (piano regolatore generale) nella stazione di Pescara Centrale; la realizzazione di un binario specializzato della linea Roma-Pescara, a partire dal realizzando impianto di Pescara Porta Nuova alla stazione di Pescara Centrale.

L'intervento per i lavori di competenza di RFI SpA ammonta a 38 M euro con programmazione del suo completamento condizionata dall'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00975 Bocci: Interruzione dei lavori per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria tra Spoleto e Campello sul Clitunno.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La linea Orte-Falconara, della lunghezza complessiva di 204 km, costituisce l'asse portante del sistema ferroviario umbro-marchigiano ed assicura il collegamento tra la dorsale Milano-Roma e la direttrice Adriatica.

La linea, interamente elettrificata, è prevalentemente a semplice binario; ad oggi sono stati attivati i seguenti tratti a doppio binario: Orte-Terni (29 km), Campello-Foligno (15,4 km) e Montecarotto-Jesi-Falconara (26 km), per un totale di 70,4 km, pari a circa il 35 per cento dell'intera estesa.

Gli interventi per il completamento del raddoppio, articolati in diversi progetti in relazione al loro stato di attuazione sono previsti nel Contratto di Programma che RFI ha sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture. In tale contesto è stato previsto anche il raddoppio della tratta Spoleto-Campello la cui esecuzione dei lavori di completamento delle opere civili è stata affidata nel 2005 all'impresa CO.GEL. S.p.a. mandataria dell'ATI SEAP, Costruzioni Generali S.p.A. e Cornacchini S.r.l. (mandanti).

L'importo contrattuale per i lavori di che trattasi ammontava a 43.449.224,00 euro e, a tutto il 2008, sono stati eseguiti lavori per circa 30 M euro.

L'andamento dei lavori è stato regolare e pressoché in linea con il crono-programma fino a tutto il 2007. Dall'inizio del 2008 si è constatato, da parte dell'appaltatore, un sensibile rallentamento delle lavorazioni a cui la Direzione Lavori ha

fatto seguito con puntuali Ordini di Servizio per sollecitare il rispetto dei tempi contrattuali.

A far data dal 20 febbraio 2008, sono iniziate a pervenire alla Direzione Lavori molteplici istanze da parte dei fornitori e sub-appaltatori per mancati pagamenti, da parte dello stesso appaltatore, di fatture scadute per lavori e forniture effettuate, con diffida di sospendere ogni pagamento alla A.T.I. CO.GEL. in assenza di ristoro di quanto dovuto.

Complessivamente, gli importi contestati e comunicati ufficialmente alla Direzione lavori da parte dei creditori conosciuti, ammontano all'incirca a 7 M euro.

Dopo le opportune verifiche della situazione contrattuale da parte delle strutture Legali di Italferr ed RFI, si è provveduto, cautelativamente, a bloccare il pagamento delle SAL (stato avanzamento lavori) per le quali i subappaltatori lamentavano il mancato ristoro delle cifre dovute.

Si sbloccavano solo alcuni pagamenti a fronte della presentazione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture quietanzate da parte degli stessi creditori.

Ciò avveniva solo per alcune SAL mentre, da un certo momento in poi, l'appaltatore non ha provveduto a quietanzare più alcun fornitore.

In data 26 giugno 2008, è stato ratificato tra Italferr (struttura di FS incaricata della Direzione Lavori) e A.T.I. Co.Gel. S.p.A. un Accordo Bonario ex articolo 31-bis legge 1019/94, accordo ratificato dal Referente di Progetto di RFI il 2 luglio 2008, in cui, a fronte di riserve avanzate dall'appaltatore per circa 17.5 M euro (la

maggior parte prive di fondamento), veniva riconosciuta alla A.T.I. Co.Gel. S.p.A. la somma di euro 2.350.000,00. Il pagamento di tale importo era comunque subordinato « al ricevimento da parte della Committenza di specifiche comunicazioni, sottoscritte da ciascuno dei soggetti indicati nell'All. 1 al presente Accordo, con le quali gli stessi dichiarino che non risultano fatture dei medesimi emesse nei confronti dell'Appaltatore alla data del presente Accordo, in relazione ai lavori del presente appalto, scadute e non pagate. Nel caso in cui tale condizione per il pagamento non si avveri entro 120 giorni decorrenti dalla ratifica di cui al successivo punto 8, il presente accordo perderà ogni efficacia ». La scadenza temporale dei suddetti 120 giorni era il 30 ottobre 2008.

Al 30 ottobre 2008 la condizione richiesta dal suddetto Accordo Bonario non è stata rispettata e quindi l'accordo bonario perdeva, di fatto, la sua validità. Le riserve dell'appaltatore seguiranno quindi le procedure ordinarie della normativa d'appalto.

Ad oggi risultano riscontrate, ma non validate per il pagamento, le Entrate Merci relative alle ultime 7 SAL per un importo complessivo di circa 2,1 M euro (pagamenti bloccati).

Restano inoltre da contabilizzare lavori per circa 3 M euro le cui SAL non si sono potute emettere per il mancato completamento di tutte le lavorazioni comprese nelle voci contabilizzate a corpo.

Nell'ultimo periodo si è cercato di uscire da questa grave situazione proponendo all'impresa un percorso che prevedeva il pagamento delle somme sospese da RFI a condizione che le stesse venissero utilizzate, prevalentemente, per pagare parte dei debiti verso i fornitori e subappaltatori, con l'utilizzo di un Conto Corrente dedicato. Anche questo tentativo non è andato a buon fine per il mancato accordo tra A.T.I. Co.Gel. S.p.A. e gli stessi creditori.

Alla scadenza dell'ultimo perentorio Ordine di Servizio della Direzione Lavori per il proseguimento delle attività di cantiere, non si è potuto far altro che procedere, in data 9 febbraio 2009, alla rescissione del contratto per gravi inadempienze dell'Appaltatore.

Sono stati già attivati gli adempimenti di carattere formale e tecnici per la ripresa in carico del cantiere e potere procedere quindi al riappalto per il completamento delle opere di raddoppio.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00993 Braga: Potenziamento della tratta ferroviaria pedemontana.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Le linee ferroviarie Como-Molteno-Lecco e Monza-Molteno-Lecco rappresentano le due direttrici di traffico, est-ovest e nord-sud, del sistema della mobilità ferroviaria della Brianza.

Gli studi di potenziamento di queste linee, avviati dalle Ferrovie dello Stato nel 2000 con il coinvolgimento della Regione Lombardia e degli enti locali, hanno prodotto il « Protocollo di Intesa per la definizione degli interventi a completamento e adeguamento del sistema dei trasporti su ferro per l'area della Brianza », siglato nel 2001 da Ministero dei trasporti, Ferrovie dello Stato S.p.a., Regione Lombardia, Province di Milano e Lecco, Ferrovie Nord Milano Esercizio, Comune di Milano, Comuni aderenti alla Assemblea dei sindaci della Brianza milanese, Comuni di Casago Brianza, Civate, Costa Masnaga, Gabiate, Lecco, Molteno, Oggiono e Valmadrera.

Con questo coordinamento istituzionale, RFI ha condotto studi e progettazioni di differente grado e approfondimento che hanno individuato interventi di potenzia-

mento infrastrutturale volti all'incremento della capacità della linea e della qualità del servizio offerto.

I principali interventi delineati sono di carattere infrastrutturale (adeguamento dell'assetto dei binari delle stazioni, l'allungamento del modulo dei marciapiedi, l'incremento dei punti di incrocio) e tecnologico (quali la realizzazione di nuovi ACEI nelle stazioni, il telecomando della linea da apposito Sistema di controllo centralizzato, il sistema di distanziamento dei treni « Conta Assi »).

Alcuni di questi interventi sono stati già realizzati (rinnovo dell'armamento, nuovo sistema automatico di informazioni al pubblico, adeguamento marciapiedi di stazione, adeguamento opere d'arte per la circolabilità delle locomotive D.445 con l'aumento della composizione dei treni) mentre per gli altri, risulta necessario acquisire il finanziamento di quelle opere che non rientrano nel quadro programmatico dell'attuale Contratto di Programma 2007-2011 fra Ministero dei Trasporti e RFI.

ALLEGATO 6

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
(Nuovo testo C. 2187 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi » (C. 2187, Governo);

rilevato che il provvedimento reca all'articolo 1 importanti agevolazioni a favore del settore di produzione di autoveicoli e ciclomotori, volte a coniugare gli obiettivi di sostegno alla crescita e all'occupazione con quelli di tutela ambientale;

che il nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, introduce diverse disposizioni attinenti alle materie di competenza della IX Commissione, volte in particolare a:

a) estendere l'ambito delle agevolazioni relative all'acquisto dei motocicli;

b) prevedere un credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti;

c) demandare ad un regolamento la definizione dei canoni annui dovuti su concessioni relative al demanio marittimo connesse a finalità turistico-ricreative;

d) fissare in sei anni, rinnovabili di altri sei, la durata minima dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario, in modo da agevolare la pianificazione dei servizi, degli investimenti e della gestione del personale;

e) rivedere la normativa in materia di determinazione del costo medio del

carburante ai fini dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto alle imprese di autotrasporto;

f) permettere al gruppo Tirrenia di utilizzare le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi precedenti, per un importo pari a euro 6.615.681;

g) prevedere che la gestione governativa navigazione laghi, al fine di assicurare la continuità del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, possa utilizzare per gli esercizi 2009 e 2010 gli avanzi risultanti dai bilanci 2007 e 2008;

h) destinare una quota pari al 20 per cento delle entrate derivanti da future assegnazioni di frequenze radio alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, agli oneri relativi alla gestione delle gare di affidamento delle suddette frequenze e a favore dell'incremento del Fondo per il passaggio al digitale;

che nel nuovo testo è stato altresì introdotto l'articolo 7-bis, con il quale, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, si sospende fino al 30 giugno 2009 l'efficacia delle modifiche alla disciplina in materia di servizi di trasporto con conducente, previste dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

osservato che la disposizione di cui all'articolo 7-*bis* risulta in linea con quanto già richiesto nel parere espresso dalla IX Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008, nel quale si osservava che le modifiche introdotte alla disciplina dei servizi di trasporto con conducente erano tali da creare gravi ostacoli all'esercizio dell'attività da parte delle imprese del settore, con evidenti conseguenze negative per gli utenti, e da violare i principi in materia di tutela della concorrenza;

ritenuto peraltro che, ai fini della revisione della disciplina in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, sarebbe opportuno un termine più ampio di sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, sopra richiamate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7-*bis* sostituire le parole « fino al 30 giugno 2009 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2009 »

e con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere anche con riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, analogamente a quanto previsto per le agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, la possibilità di cumulo con le agevolazioni previste dai commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare il tetto di spesa relativo all'agevolazione per l'installazione dei filtri antiparticolato, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, e contestualmente di ampliare la platea dei veicoli ai quali può applicarsi l'agevolazione, includendovi la generalità dei veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate;

3) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, con riferimento alle disposizioni in materia di finanziamento della Gestione Governativa Navigazione Laghi, di prevedere che siano individuate risorse aggiuntive adeguate a garantire la qualità e la continuità del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

4) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di includere fra i parametri rilevanti, ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno per il rinnovo del parco automobilistico, oltre che la valutazione delle emissioni inquinanti, anche la dotazione di sistemi di trasporto intelligenti, determinanti per il rafforzamento della sicurezza;

5) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le agevolazioni relative all'acquisto di pneumatici ricostruiti anche ad altre modalità di impiego del materiale proveniente da pneumatici dismessi, con particolare riferimento ai prodotti idonei a rafforzare i livelli di sicurezza stradale;

6) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre misure di incentivazione finalizzate a favorire la sostituzione dei mezzi utilizzati per il trasporto, mediante cisterne, di merci pericolose o infiammabili con mezzi più moderni, dotati di adeguati dispositivi di sicurezza.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 marzo 2009.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle
19.40 alle 19.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	159
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	161
Sui lavori della Commissione	157

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 1953</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Stefano SAGLIA, *presidente*, comunica che è stato trasmesso il nuovo testo del provvedimento in titolo, come risultante

dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito. Avverte pertanto che il relatore ha conseguentemente predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni su tale nuovo testo (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, illustra diffusamente la propria proposta di parere, evidenziando come siano state accolte numerose osservazioni formulate dai gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, nel corso del dibattito. Ricostruisce, quindi, i dati finanziari sugli interventi posti in essere dal Governo nel corso della legislatura in relazione agli ammortizzatori sociali, auspicando che tali dati possano soddisfare le richieste formulate nelle precedenti sedute dai gruppi di opposizione.

In particolare, osserva che l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto il potenziamento e

l'espansione di specifici ammortizzatori sociali, in primo luogo attraverso la previsione di una serie di interventi, nell'ambito del Fondo per l'occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, volti a riconoscere l'accesso a specifici istituti di tutela del reddito – comprensivi delle somme concernenti la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare – in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati. Allo scopo, nell'ambito del suddetto Fondo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al medesimo articolo 19, al comma 11, è inoltre prevista la concessione, non oltre il 31 dicembre 2009, di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti di imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, con oneri, entro il limite di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, mentre il comma 12 ha disposto la destinazione di una quota di 12 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, alla concessione, per il 2009, di una indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro e per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Fa presente che sempre l'articolo 19 del decreto-legge richiamato, al comma 13, ha sancito l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, nel limite di 45 milioni di euro, mentre il comma 15 ha destinato 30 milioni di euro per il 2009, a

carico del Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

Richiama, altresì, l'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria 2009, che ha previsto il rinnovo, per l'anno 2009, della possibilità di concessione « in deroga » dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione. Ritiene poi che si debba tenere in considerazione l'importante accordo Stato-regioni del 12 febbraio 2009, con la destinazione di 8 miliardi di euro, nel biennio 2009-2010, per azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro, sulla base delle seguenti somme: 5.350 milioni di euro da parte dello Stato (di cui 3.950 milioni derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, per il periodo 2000-2006, che alla data del 31 maggio 2008 non risultino ancora impegnate ovvero programmate nell'ambito delle Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro tale termine e dal Fondo per le aree sottoutilizzate); 2.650 milioni di euro di contributo regionale a valere sui programmi regionali FSE. Segnala, quindi, la disposizione di cui al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (AS 1167), il cui articolo 27, comma 1 dispone la concessione in deroga » dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati

alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione.

Rammenta, infine, che proprio l'emendamento al decreto-legge in esame, approvato ieri dalle Commissioni di merito, aumenta la somma liquidata in unica soluzione per l'istituto sperimentale di sostegno al reddito per i lavoratori a progetto, di cui all'articolo 19, comma 1, del più volte richiamato decreto-legge n. 185, portandola al 20 per cento, con susseguente aumento delle risorse, pari a 100 milioni di euro; resta comunque fermo il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a favore degli ammortizzatori, pari a 600 milioni di euro, stabilito dall'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per il 2009. In sostanza, rileva come la cifra complessiva stanziata per gli ammortizzatori sociali raggiunga circa i 10 miliardi di euro.

Raccomanda, in conclusione, l'approvazione della sua proposta di parere, segnalando che essa sottolinea la serietà degli interventi sugli ammortizzatori sociali, nonché l'esigenza di un intervento sul patto di stabilità interno degli enti locali — sul quale ancora non è stato raggiunto un accordo presso le Commissioni di merito — e sul versante della salvaguardia di taluni settori produttivi, tra i quali enumera il tessile e il ceramico, al fine di destinare adeguate risorse per il rilancio del Paese.

Gaetano PORCINO (IdV) fa presente che numerose aziende del settore tessile non riescono, allo stato, a riscuotere nulla di quanto hanno già fatturato e, anzi, devono pagare l'IVA allo Stato, senza neanche aver incassato i relativi ricavi. Nel paventare, dunque, il rischio di una chiusura generalizzata di tali aziende, chiede chiarimenti al relatore in ordine al punto 6) della sua proposta di parere, che sembra contenere un riferimento molto generico al settore tessile, non indicando, in realtà, le misure effettive che si intendono proporre a sostegno di tale settore gravemente in crisi: auspica, pertanto, che si

possa venire incontro alla richiamata realtà produttiva, o attraverso la richiesta di cartolarizzazione del credito o mediante la proposta di sospensione del pagamento dell'IVA.

Giuliano CAZZOLA (PdL) prospetta al relatore l'opportunità di valutare la possibile modifica del punto 1) delle osservazioni contenute nella proposta di parere presentata, che potrebbe creare — nell'attuale formulazione — possibili equivoci, laddove il rilievo in esso contenuto potrebbe essere interpretato come una ipotesi di differenziazione del livello di tutela tra lavoratori italiani e stranieri impiegati nello stesso settore. A tal fine, propone di richiamare — in luogo della « tutela dei lavoratori italiani » — l'esigenza di salvaguardare prioritariamente il patrimonio produttivo e occupazionale del Paese.

Antonino FOTI (PdL) invita il relatore a valutare le considerazioni svolte dal deputato Porcino in ordine al settore tessile, verificando altresì l'opportunità della formulazione del punto 1) delle osservazioni contenute nella proposta di parere, che investe il profilo delicato della tutela dei lavoratori.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, dichiara di condividere l'osservazione formulata dal deputato Cazzola, specificando tuttavia che l'intenzione del rilievo contenuto nella sua proposta di parere era quella di promuovere, in particolare ma non in via esclusiva, la tutela dei lavoratori italiani.

Per tali ragioni, presenta una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Teresa BELLANOVA (PD) ritiene il provvedimento in esame inadeguato a fronteggiare la crisi, dal momento che reca disposizioni dal contenuto meramente propagandistico e prive di efficacia. Pur comprendendo lo sforzo compiuto dal relatore, che ha prospettato nella sua proposta di parere l'esigenza di sostenere determinati settori produttivi, rileva la

mancanza di un'azione del Governo a tutela del comparto produttivo manifatturiero, che risulta particolarmente in crisi. Fa presente inoltre che sono allo studio del Senato misure tese ad operare un drastico taglio di risorse che, sulla base di accordi di programma raggiunti tra Governo e regioni nella scorsa legislatura, dovrebbero essere destinate al sostegno di aziende tessili del basso Salento.

Pur prendendo atto della riformulazione relativa al punto 1) delle osservazioni della proposta di parere, ritiene grave che tra le iniziali intenzioni del relatore vi fosse quella di suggerire alle Commissioni di merito di attribuire priorità ai lavoratori italiani nella predisposizione di misure di salvaguardia dei livelli occupazionali: ciò lascerebbe presagire l'adozione di pericolose politiche nei confronti degli immigrati, dal contenuto non ancora del tutto chiaro. Esprime, poi, profonde perplessità in ordine all'articolo 3, comma 3-*bis*, del nuovo testo del provvedimento, che riconosce i benefici per i beni prodotti dalle imprese che si impegnano a non delocalizzare all'estero la produzione, in particolare per quanto concerne le cosiddette «delocalizzazioni sostitutive». Fa notare, infatti, che tale disposizione, per come è stata formulata, non tiene conto di quelle piccole e medie imprese che, per rimanere competitive sul mercato nazionale ed internazionale, nel tentativo di ridurre costi sempre meno sostenibili, hanno trasferito in altri Paesi una parte della produzione, pur mantenendo in Italia il «cuore» della loro attività. Ritiene pertanto che sia in atto un'azione politica in netta controtendenza rispetto agli orientamenti emersi nella scorsa legislatura, nella quale furono assunte iniziative favorevoli all'affermazione del *made in Italy* nel mondo.

In conclusione, nell'esprimere la propria contrarietà a un provvedimento del Governo che giudica vago e poco incisivo rispetto alle reali problematiche del Paese, individua nelle politiche dell'Esecutivo una linea di indirizzo che si pone anche in contrasto con le tendenze emerse in sede comunitaria.

Maria Anna MADIA (PD), nel rinviare ad altra sede ulteriori approfondimenti in merito all'opportunità di una riforma più complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali, dichiara di volersi soffermare sul merito specifico dell'articolo 7-*ter* del nuovo testo del provvedimento in esame. Pertanto, dopo aver preso atto positivamente della riformulazione del punto 1) delle osservazioni della proposta di parere, che ha rivelato però la tendenza di una parte della maggioranza ad operare una distinzione tra lavoratori di «serie A» e lavoratori di «serie B», sottolinea l'assoluta inefficacia delle misure a tutela dell'occupazione predisposte dall'attuale Governo con il provvedimento in esame.

Soffermandosi sul comma 4 del citato articolo 7-*ter*, mette in rilievo anzitutto l'eccessiva discrezionalità amministrativa cui è rimessa l'adozione di misure a sostegno del reddito dei lavoratori atipici, dal momento che non si individuano in modo chiaro i settori produttivi e le aree regionali in crisi da sostenere maggiormente: si rischia, in tal modo, di escludere dall'ambito degli interventi i lavoratori più a rischio, tra i quali cita coloro che fanno parte del cosiddetto «popolo delle partita IVA» e i collaboratori coordinati e continuativi, che risultano ancora privi di qualsiasi tutela.

Fa quindi notare che le disposizioni contenute in tale articolo si rivolgono esclusivamente ad una platea ristretta di lavoratori precari, ai quali, tra l'altro, si riconosce una forma di sostegno molto ridotta, che non gli permetterà in alcun modo di essere autosufficienti. Al riguardo, giudica pretestuosa la motivazione sulla base della quale la maggioranza ha inteso rigettare le richieste dell'opposizione di incrementare l'entità di tali interventi, dal momento che essa fa riferimento ad una presunta esigenza di contrastare il «lavoro nero», che, secondo la tesi della maggioranza, faticherebbe ad emergere nel caso in cui si prevedesse una indennità percentualmente più elevata. Fa inoltre notare che, se si dovesse seguire fino in fondo una impostazione di tal genere, si dovrebbe addivenire alla con-

clusione di negare qualsiasi tipo di sostegno a questi lavoratori, anche di lieve entità, come quello previsto nel provvedimento in titolo. Per le ragioni esposte, preannuncia un voto contrario sulla nuova versione della proposta di parere formulata dal relatore.

Maria Grazia GATTI (PD) giudica inaccettabile che la Commissione, pur convocata per le ore 8.45 di oggi, abbia iniziato i propri lavori con venti minuti di ritardo, soltanto al fine di consentire ai deputati dei gruppi di maggioranza di giungere nell'aula in tempo per le votazioni. Ritiene inoltre che – considerato che il nuovo testo del provvedimento è giunto soltanto nella tarda serata di ieri – non sia stata garantita ai gruppi la possibilità di approfondire e discutere in modo articolato le rilevanti modifiche proposte sulle materie di competenza della XI Commissione.

Rileva, peraltro, che l'originaria versione della proposta di parere del relatore presentava elementi di assoluta gravità, mirando sostanzialmente a creare una discriminazione per i lavoratori stranieri, che – a giudizio del relatore stesso – avrebbero potuto subire un abbassamento del livello delle garanzie rispetto ai lavoratori italiani, mentre in realtà contribuiscono – con il proprio lavoro – al sostegno del PIL del Paese. In tal senso, si dichiara rinfrancata dal fatto che la stessa maggioranza parlamentare abbia indotto il relatore a tornare sui propri passi.

Stefano SAGLIA, *presidente*, intervenendo per una precisazione, ricorda che il relatore ha già presentato una nuova versione della proposta di parere, per cui non appare utile continuare a discutere di temi ormai superati. Invita, inoltre, i rappresentanti del gruppo del Partito Democratico a considerare l'opportunità di contenere il numero degli interventi per dichiarazione di voto, atteso che vi è l'esigenza di rendere in tempi utili il parere di competenza alle Commissioni di merito, anche per evitare che esso possa essere sbrigativamente esaminato da tali Commissioni. In proposito, ricorda peraltro

che lo stesso relatore – anche a seguito degli interventi dei deputati dei gruppi di opposizione – è stato indotto ad integrare e modificare sensibilmente la propria proposta di parere.

Maria Grazia GATTI (PD), riprendendo il proprio intervento, intende conclusivamente invitare il relatore a considerare con attenzione l'osservazione di cui al punto 6) della nuova versione della proposta di parere, che richiama soltanto due settori produttivi, segnalando l'esigenza di integrare tale punto con la richiesta di sostenere gli sforzi di sviluppo realizzati anche da altri comparti industriali italiani, tra i quali enumera – a titolo di esempio – quello calzaturiero e della pelle, nonché quello della componentistica.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite VI e X hanno già approvato, nel corso della seduta di ieri, un emendamento diretto proprio al sostegno del settore calzaturiero e della concia.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, in ordine alle richieste appena formulate dai deputati intervenuti, ricorda di avere già presentato una nuova versione della sua proposta di parere, di cui conferma la validità, tornando a raccomandarne l'approvazione da parte della Commissione. Esprime, peraltro, il proprio rammarico per il fatto che i gruppi di opposizione non abbiano compreso l'intenzione sottesa alla originaria formulazione del punto 1) della sua proposta ed abbiano preferito adottare una posizione di assoluta rigidità sull'argomento. Al contrario, ritiene di avere redatto una proposta di parere che, anche nella sua nuova versione, si propone di cogliere molte delle osservazioni emerse nel corso del lungo e approfondito dibattito svolto in Commissione, come emerge – ad esempio – dai riferimenti al settore tessile e al settore ceramico, evocati proprio ieri da diversi deputati dei gruppi di opposizione.

Ivano MIGLIOLI (PD), intervenendo sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, intende segnalare che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti nel frattempo approvati dalle Commissioni riunite VI e X, è stato reso disponibile soltanto stamani e, dunque, i gruppi non hanno avuto il tempo per verificarne attentamente i contenuti.

Nell'apprezzare polemicamente che i gruppi di maggioranza abbiano garantito soltanto per l'odierna seduta – in cui sono previste votazioni – una significativa rappresentanza ai lavori della Commissione, ricorda che l'articolo 7-ter del nuovo testo, concernente la materia degli ammortizzatori sociali, ha un contenuto sostanziale di enorme rilievo, investendo in pieno le competenze della Commissione stessa. Per tali ragioni, chiede alla presidenza di aggiornare l'esame del provvedimento e di rinviarlo al termine dell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea, in modo da assicurare una valutazione approfondita e ponderata delle parti di più diretta competenza della Commissione, oltre che della nuova versione della proposta di parere del relatore, testé formulata.

Stefano SAGLIA, *presidente*, rileva che il problema dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame dei provvedimenti in sede consultiva non è nuovo ed è aggravato dalla circostanza che spesso le Commissioni di merito concludono *in extremis* l'esame degli emendamenti presentati rispetto alla data di calendarizzazione dei progetti di legge in Assemblea. Fa presente, tuttavia, che nel caso di specie la presidenza ha garantito lo svolgimento di numerose sedute in sede consultiva, che hanno consentito un dibattito ampio e approfondito.

Con riferimento specifico al nuovo articolo in materia di ammortizzatori sociali, ammette che è apparso fuori luogo l'aver presentato un emendamento dei relatori presso le Commissioni riunite VI e X; tuttavia, ritiene anche che – se gli interventi sulla cassa integrazione in deroga sono realmente considerati importanti –

può essere stato opportuno avere introdotto tale emendamento all'interno del decreto-legge in esame. In questo senso, pur prendendo atto che i gruppi di opposizione auspicano la realizzazione, in tempi più meditati, di una complessiva riforma degli ammortizzatori sociali, giudica non scandaloso che il Governo abbia legittimamente scelto la strada dell'accelerazione degli interventi, mediante l'integrazione di un decreto-legge già all'esame del Parlamento.

Più in generale, invita i medesimi gruppi a considerare l'opportunità di rendere in tempi rapidi il parere di competenza, per provare ad incidere concretamente sul procedimento in corso presso le Commissioni di merito, considerato anche che taluni degli elementi emersi nel dibattito svolto in sede consultiva sono già stati colti dalle stesse Commissioni con l'approvazione di specifici emendamenti e che il lavoro della XI Commissione può trovare il riconoscimento di un'ulteriore dignità con l'eventuale recepimento delle osservazioni inserite nella proposta di parere del relatore. Per tali ragioni, ritiene che la deliberazione di competenza della Commissione non possa che avvenire entro la corrente seduta.

Amalia SCHIRRU (PD) giudica il provvedimento inadeguato a fronteggiare la crisi economica in atto e a rilanciare realmente i consumi delle famiglie, dal momento che reca disposizioni frammentarie dal carattere burocratico e formale, che eludono la sostanza dei problemi delle aziende italiane ed escludono importanti settori produttivi della piccola e media impresa, come quello agricolo e quello edilizio. Fa notare, inoltre, che non si affronta efficacemente la situazione di crisi in cui sono coinvolte alcune grandi multinazionali presenti sul territorio, dal cui rilancio produttivo derivano le sorti di migliaia di lavoratori. Giudica inoltre insufficienti le misure di sostegno al reddito previste nel nuovo testo del decreto-legge, che sembrerebbero riguardare una platea ristretta di beneficiari, escludendo numerose categorie di lavoratori precari.

Dopo avere espresso rammarico per l'atteggiamento della maggioranza, che ha dimostrato poco interesse alla discussione e poca disponibilità a collaborare con un'opposizione che, al contrario, ha prestato la massima attenzione ai temi in discussione, rileva che sarebbe stato importante ampliare i termini per l'esame del provvedimento, a fronte della particolare rilevanza assunta da alcune disposizioni da esso recate, che incidono profondamente su materie di stretta competenza della XI Commissione. Ritiene poi che le agevolazioni previste ai primi due articoli del provvedimento in esame non si inquadrino in una visione di politica economica di ampio respiro e, pertanto, rischiano di non produrre alcun effetto, considerata la scarsa propensione al consumo di famiglie sempre più in difficoltà.

In conclusione, nel ribadire l'insufficienza di « misure-tampone », che si limitano a prorogare interventi di cassa integrazione cui si è fatto largamente ricorso in passato, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere formulata dal relatore.

Marialuisa GNECCHI (PD) rileva che la parte più confusa delle misure che si intendono introdurre per il sostegno dei settori in crisi è quella delle risorse finanziarie, laddove manca – in particolare – una chiara identificazione dei fondi ai quali attingere per finanziare le specifiche forme di intervento destinate agli ammortizzatori sociali. Al riguardo, peraltro, fa notare che l'Esecutivo propone di utilizzare, per tali finalità, somme già stanziata a suo tempo per il finanziamento di interventi regionali: pertanto, come risulta anche dai dati forniti dal relatore all'inizio della seduta, le risorse aggiuntive non superano i 600 milioni di euro, atteso anche che le ulteriori somme vengono prelevate alle regioni a valere sul FAS o sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo. Per tali ragioni, preannuncia un voto contrario sulla nuova versione della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la nuova

versione della proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avendo ricevuto – in via informale – una richiesta in tal senso da taluni gruppi, propone anzitutto di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere subito il seguito dell'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra e, quindi, di passare alla prevista riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Propone altresì, se non vi sono obiezioni, di prevedere che – anche in considerazione dell'incerto andamento dei lavori dell'Assemblea nella giornata odierna – le restanti sedute della Commissione, già fissate per il termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea, non abbiano luogo e siano conseguentemente rinviate alla prossima settimana.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 1953).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta dell'11 febbraio 2009, è stato nominato un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge nn. 637, 638, 959, 987, 1457, 1719 e 1793. Al riguardo, intende anzitutto comunicare che – dopo la data della costituzione dello stesso Comitato ristretto – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 1953, a prima firma del deputato Ianarilli: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai predetti progetti di legge, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Segnala, altresì, che nella riunione del Comitato ristretto del 10 marzo scorso ha avuto luogo un breve ciclo di audizioni informali, al termine del quale si è convenuto di proseguire l'istruttoria legislativa nell'ambito del medesimo Comitato – anche al fine di verificare la possibilità di giungere ad una unificazione dei testi in esame – e di riprendere successivamente, in esito a tale lavoro istruttorio, l'esame in sede referente dei progetti di legge abbinati: per tali ragioni, avverte che, a partire dalla prossima settimana, l'esame dei provvedimenti in titolo tornerà a svolgersi nell'ambito del richiamato Comitato ristretto.

Fa presente, infine, che il Coordinamento nazionale grandi invalidi di guerra e per servizio ha inviato alla presidenza

una apposita documentazione scritta sui provvedimenti in esame, che è a disposizione dei componenti della Commissione.

Amalia SCHIRRU (PD) preannuncia che il suo gruppo ha predisposto una ulteriore proposta di legge sulla materia disciplinata dai provvedimenti in titolo: chiede pertanto che tale proposta di legge – non appena assegnata alla Commissione – possa essere abbinata ai restanti progetti di legge in esame.

Stefano SAGLIA, *presidente*, assicura che la presidenza provvederà – ove ne sussistano le condizioni, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento – all'abbinamento d'ufficio delle preannunziata proposta di legge, non appena assegnata alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 26 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.15.

ALLEGATO 1

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2187, recante « Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi », come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

considerato che il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà di taluni settori industriali, mirando anche ad un impatto positivo sul complessivo sistema occupazionale;

auspicato che le misure in esso contenute possano determinare conseguenze positive su tutto il sistema imprenditoriale, anche non direttamente connesso alla grande industria, ma ad esso collegato, sia in termini di filiera – in particolare nel settore della componentistica – che di indotto;

rilevata l'opportunità di rafforzare – per quanto possibile – le misure finalizzate al sostegno del sistema e, dunque, alla stessa salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, anche mediante interventi diretti a garantire la liquidità delle imprese, oltre che ad assicurare tempi certi per i pagamenti delle forniture;

osservato, inoltre, che le Commissioni di merito hanno approvato un complesso di misure urgenti a tutela dell'occupazione, di cui all'articolo 7-ter, che intervengono in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cassa

integrazione in deroga, di anticipazione dei trattamenti INPS e di incremento della tutela dei lavoratori precari;

apprezzata altresì l'introduzione, all'articolo 5, del comma 1-bis, che accelera l'entrata a regime delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni per il settore dell'acciaio, che potrà produrre effetti benefici sotto il profilo occupazionale in favore dell'intero comparto;

considerato, inoltre, che è stata positivamente introdotta una disposizione (articolo 7-ter, comma 14) che – andando incontro alla risoluzione approvata in materia dalla XI Commissione, all'unanimità, nella seduta del 26 novembre 2008 – tende ad assicurare che l'INPS non sospenda l'erogazione dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto, sulla base delle certificazioni prodotte dall'INAIL, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva;

apprezzata, infine, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3-bis, che riconosce i benefici per i beni prodotti dalle imprese che si impegnano a non delocalizzare all'estero la produzione, in particolare per quanto concerne le cosiddette « delocalizzazioni sostitutive »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) nell'accogliere positivamente le disposizioni in materia di tutela dell'occu-

pazione, si raccomanda altresì di vincolare gli aiuti di cui agli articoli 1 e 2 ai livelli occupazionali nei settori industriali interessati, in particolar modo per quanto concerne la tutela dei lavoratori italiani;

2) con riferimento all'articolo 7-ter, nella parte che detta disposizioni relative agli ammortizzatori sociali, occorre adottare una formulazione del testo che escluda in modo chiaro la possibilità di utilizzare per la cassa integrazione ordinaria le risorse da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga;

3) si verifichi altresì la possibilità di introdurre ulteriori misure che, nello sbloccare gli investimenti programmati dagli enti locali, siano anche idonee a favorire un celere accesso delle imprese ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

4) occorre, in questo contesto, assicurare l'introduzione di una specifica disposizione, non limitata esclusivamente al settore pubblico, che imponga il pagamento dei fornitori entro tempi certi, secondo quanto stabilito dalle direttive comunitarie in materia, anche al fine di rendere fluidi i pagamenti tra imprese nell'ambito della filiera produttiva e dell'indotto;

5) al citato articolo 7-ter, nell'ambito delle disposizioni che già favoriscono l'accelerazione delle procedure per il pagamento dei trattamenti di cassa integrazione, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare, altresì, strumenti appropriati per garantire la liquidità delle imprese, anche attraverso il rapporto con l'INPS, sotto forma di possibili dilazioni dei pagamenti dei contributi, di rateizzazioni di adempimenti relativi a contributi pregressi o di eventuali anticipazioni delle prestazioni;

6) anche allo scopo di assicurare un concreto sostegno dei relativi livelli occupazionali, valutino inoltre le Commissioni di merito l'esigenza di sostenere gli sforzi di innovazione e sviluppo realizzati da determinati settori produttivi italiani, con particolare riferimento al settore del tessile e della ceramica;

7) al fine di andare incontro alle aspettative condivise dalle parti sociali firmatarie del relativo accordo, si verifichi infine l'opportunità di apportare apposite modifiche, anche di natura organizzativa e senza oneri aggiuntivi, alla normativa istitutiva del Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese di credito.

ALLEGATO 2

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2187, recante « Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi », come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

considerato che il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà di taluni settori industriali, mirando anche ad un impatto positivo sul complessivo sistema occupazionale;

auspicato che le misure in esso contenute possano determinare conseguenze positive su tutto il sistema imprenditoriale, anche non direttamente connesso alla grande industria, ma ad esso collegato, sia in termini di filiera – in particolare nel settore della componentistica – che di indotto;

rilevata l'opportunità di rafforzare – per quanto possibile – le misure finalizzate al sostegno del sistema e, dunque, alla stessa salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, anche mediante interventi diretti a garantire la liquidità delle imprese, oltre che ad assicurare tempi certi per i pagamenti delle forniture;

osservato, inoltre, che le Commissioni di merito hanno approvato un complesso di misure urgenti a tutela dell'occupazione, di cui all'articolo 7-ter, che intervengono in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cassa

integrazione in deroga, di anticipazione dei trattamenti INPS e di incremento della tutela dei lavoratori precari;

apprezzata altresì l'introduzione, all'articolo 5, del comma 1-bis, che accelera l'entrata a regime delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni per il settore dell'acciaio, che potrà produrre effetti benefici sotto il profilo occupazionale in favore dell'intero comparto;

considerato, inoltre, che è stata positivamente introdotta una disposizione (articolo 7-ter, comma 14) che – andando incontro alla risoluzione approvata in materia dalla XI Commissione, all'unanimità, nella seduta del 26 novembre 2008 – tende ad assicurare che l'INPS non sospenda l'erogazione dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto, sulla base delle certificazioni prodotte dall'INAIL, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva;

apprezzata, infine, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3-bis, che riconosce i benefici per i beni prodotti dalle imprese che si impegnano a non delocalizzare all'estero la produzione, in particolare per quanto concerne le cosiddette « delocalizzazioni sostitutive »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) nell'accogliere positivamente le disposizioni in materia di tutela dell'occu-

pazione, si raccomanda altresì di vincolare gli aiuti di cui agli articoli 1 e 2 ai livelli occupazionali nei settori industriali interessati, allo scopo di salvaguardare prioritariamente il patrimonio produttivo e occupazionale del Paese;

2) con riferimento all'articolo 7-ter, nella parte che detta disposizioni relative agli ammortizzatori sociali, occorre adottare una formulazione del testo che escluda in modo chiaro la possibilità di utilizzare per la cassa integrazione ordinaria le risorse da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga;

3) si verifichi altresì la possibilità di introdurre ulteriori misure che, nello sbloccare gli investimenti programmati dagli enti locali, siano anche idonee a favorire un celere accesso delle imprese ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

4) occorre, in questo contesto, assicurare l'introduzione di una specifica disposizione, non limitata esclusivamente al settore pubblico, che imponga il pagamento dei fornitori entro tempi certi, secondo quanto stabilito dalle direttive comunitarie in materia, anche al fine di rendere fluidi i pagamenti tra imprese nell'ambito della filiera produttiva e dell'indotto;

5) al citato articolo 7-ter, nell'ambito delle disposizioni che già favoriscono l'accelerazione delle procedure per il pagamento dei trattamenti di cassa integrazione, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare, altresì, strumenti appropriati per garantire la liquidità delle imprese, anche attraverso il rapporto con l'INPS, sotto forma di possibili dilazioni dei pagamenti dei contributi, di rateizzazioni di adempimenti relativi a contributi pregressi o di eventuali anticipazioni delle prestazioni;

6) anche allo scopo di assicurare un concreto sostegno dei relativi livelli occupazionali, valutino inoltre le Commissioni di merito l'esigenza di sostenere gli sforzi di innovazione e sviluppo realizzati da determinati settori produttivi italiani, con particolare riferimento al settore del tessile e della ceramica;

7) al fine di andare incontro alle aspettative condivise dalle parti sociali firmatarie del relativo accordo, si verifichi infine l'opportunità di apportare apposite modifiche, anche di natura organizzativa e senza oneri aggiuntivi, alla normativa istitutiva del Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese di credito.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 163

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (*Esame e rinvio*) 165

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.

DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Nuovo testo C. 2232 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Luciana PEDOTO (PD) lamenta lo scarso rilievo che il decreto-legge in esame dedica al tema della prevenzione della

violenza sessuale. Chiede inoltre chiarimenti in ordine all'estensione della norma sul gratuito patrocinio di cui all'articolo 4. In particolare, chiede se non esista il rischio che tale disposizione non trovi applicazione in favore delle persone vittima di violenza sessuale all'interno delle mura domestiche.

Carmine Santo PATARINO (PdL) si associa alla richiesta di chiarimenti della collega Pedoto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'articolo 4 si riferisce a tutti i casi di violenza sessuale, a prescindere dal contesto e dalle circostanze in cui questa abbia luogo.

Luciana PEDOTO (PD), nel ringraziare il presidente per la precisazione, chiarisce che i suoi dubbi derivavano dal dibattito svoltosi presso la II Commissione.

Paola BINETTI (PD) ritiene che il decreto-legge in esame non dedichi sufficiente attenzione al tema della prevenzione della violenza sessuale e al problema

della violenza sui minori. Osserva altresì che sarebbe stato opportuno inserire disposizioni volte a rendere più tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine a fronte di molestie che, spesso, precedono la violenza sessuale vera e propria.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, osserva che la preoccupazione espressa dalla collega Binetti trova risposta nelle norme relative al reato di *stalking*.

Anna Margherita MIOTTO (PD) giudica carente l'articolo 12 del decreto-legge in esame, in quanto non prevede che le segnalazioni pervenute al numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori siano trasmesse, oltre che alle forze dell'ordine, ai centri antiviolenza competenti per territorio.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che l'articolo 11 prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevano notizie di reato di atti persecutori, di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza e, eventualmente, di metterla in contatto in tali strutture, come proposto nel parere approvato dalla Commissione nella seduta del 10 dicembre 2008 sul nuovo testo del disegno di legge n. 1440.

Vittoria D'INCECCO (PD) chiede se sia possibile rinviare ad altra seduta la votazione sulla proposta di parere del relatore, al fine di consentire un più attento esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che la II Commissione conferirà oggi stesso il mandato al relatore sul provvedimento in esame. Non è pertanto possibile accogliere la richiesta dell'onorevole D'Incecco.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, conferma la proposta di parere favorevole, preannunciata nella seduta di ieri.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che il provvedimento in esame si concentri in modo assai discutibile solo su alcuni aspetti del problema sicurezza. In particolare, esprime forti riserve sulle disposizioni relative alle cosiddette «ronde», di cui all'articolo 6, commi da 6 a 3, e su quelle relative al prolungamento del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 5. Per queste ragioni, nell'auspicare che il testo possa essere modificato nel corso dell'esame in Assemblea, annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti per il Paese uno storico passo avanti, specie sotto il profilo culturale, sul piano della sicurezza e del contrasto alla violenza sessuale. Per la prima volta nel nostro Paese viene introdotto il reato di *stalking* (atto persecutorio) e la possibilità di adire al gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale. Rispondendo quindi ai rilievi critici mossi dalla collega Miotto con riferimento ai commi da 3 a 6 dell'articolo 6, osserva che oggi le cosiddette «ronde» nulla hanno a che vedere con iniziative riferibili ad altri periodi passati della storia nazionale, essendo oggi queste solo e semplicemente iniziative di sicurezza partecipata, analoghe a quelle adottate in molti altri Paesi europei, previa intesa con il prefetto. Annuncia pertanto, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Carmine Santo PATARINO (PdL) annuncia che voterà, in modo particolarmente convinto, a favore della proposta di parere del relatore, valutando in modo assai positivo sia il provvedimento nel suo complesso sia le parti di specifica competenza della Commissione. In particolare, sottolinea che, con il decreto-legge in esame, lo Stato, attraverso l'estensione del gratuito patrocinio, si assume fino in fondo le proprie responsabilità nei confronti delle vittime di violenza sessuale.

Osserva, inoltre, che le cosiddette « ronde » sono disciplinate in modo da non sostituirsi affatto alle forze dell'ordine e, proprio per questo, sono particolarmente apprezzate dai cittadini, specie nelle aree più degradate e a rischio.

Nunzio Francesco TESTA (UdC) annuncia di astenersi sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

C. 797 Angela Napoli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame novella l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri), disponendo che, in tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, ai servizi di anestesia e rianimazione e ai medici specialisti in tale disciplina sia riconosciuta la compe-

tenza professionale in terapia intensiva, in terapia antalgica e in terapia iperbarica. In passato, infatti, le scuole di specializzazione in anestesia avevano durata solo biennale, mentre oggi le scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione durano quattro anni, suddivisi in un triennio comune e un anno a scelta tra tre diversi indirizzi: terapia intensiva, terapia antalgica e terapia iperbarica. Tuttavia, per quanto attiene ai servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione, l'assetto legislativo è purtroppo ancora fermo alla disciplina del 1969. La novella proposta è pertanto volta a rendere l'ordinamento di tale servizi ospedalieri conforme ai rinnovati ordinamenti delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione. Osserva quindi, più in generale, come negli ultimi decenni i progressi dell'anestesiologia abbiano avuto un ruolo decisivo nel rendere possibili significativi avanzamenti della scienza medica e della chirurgia e come anche la proposta di legge in materia di cure palliative e terapie del dolore, all'esame della Commissione, riconosca giustamente un ruolo preminente ai medici specialisti in anestesia e rianimazione. Per tutte queste ragioni, auspica che si possa giungere rapidamente all'approvazione delle disposizioni contenute nella proposta di legge in titolo, anche valutando l'opportunità di trasformarla in un emendamento ad altro progetto di legge.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, sottolinea la fondatezza delle esigenze che sono alla base della proposta di legge in esame e ritiene che la Commissione potrà valutare le procedure più adatte a renderne spedito l'*iter* di approvazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263-A Governo, approvato dal Senato 166

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione del sindaco di Semproniano (Grosseto) e dei rappresentanti del Gruppo di interesse economico (GIE) pastorizia di Grosseto, della CIA di Grosseto e della Coldiretti di Grosseto (*Svolgimento e conclusione*) 166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 167

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 26 marzo 2009.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30, dalle 11.50 alle 11.55 e dalle 13.15 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione del sindaco di Semproniano (Grosseto) e dei rappresentanti del Gruppo di interesse economico (GIE) pastorizia di Grosseto, della CIA di Grosseto e della Coldiretti di Grosseto.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Gianni BELLINI, *sindaco del comune di Semproniano (Grosseto)*, Giancarlo INNOCENTI, *presidente della CIA di Grosseto*, Roberto ROMUALDI, *imprenditore agricolo della Coldiretti di Grosseto*, Lucio

MARRETTI, assessore del comune di Semproniano (Grosseto), Massimiliano OTTAVIANI, presidente del Gruppo di Interesse Economico (Gie) Pastorizia Grosseto, Alfonso Maria LA GRECA, membro del Gruppo di Interesse Economico (Gie) Pastorizia Grosseto, Enrico RABAZZI, vicepresidente della CIA di Grosseto, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Paolo RUSSO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.	
Audizione dell'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, Capo della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea	168
SEDE CONSULTIVA:	
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Nuovo testo C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	169
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
AVVERTENZA	172

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 8.55.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione dell'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, Capo della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.

(Svolgimento e conclusione).

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ferdinando NELLI FEROCI, *Capo della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio RAZZI (IdV), Jean Leonard TOUADI (PD), Sandro GOZI (PD) e Nunziante CONSIGLIO, *presidente*.

Ferdinando NELLI FEROCI, *Capo della rappresentanza permanente d'Italia presso*

l'Unione europea, replica ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Nuovo testo C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, avverte i colleghi che nella giornata di ieri le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) hanno approvato diversi emendamenti e articoli aggiuntivi al testo del decreto-legge. Si soffermerà unicamente sulle novità introdotte che investono le competenze della XIV Commissione.

All'articolo 1, è stato introdotto il nuovo comma 11-*bis*, che reca modifiche alla disciplina dell'IVA, stabilendo che per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'IVA tra il cedente e il cessionario. Al fine di preve-

nire la formazione di rifiuti, viene altresì riconosciuto (al comma 11-*quater*) un credito di imposta agli esercenti di attività di trasporto merci, agli enti e alle imprese pubbliche di trasporto e agli esercenti autoservizi e trasporti a fune, che acquistino pneumatici ricostruiti. Il successivo comma 11-*sexies* subordina l'efficacia di tali disposizioni alla preventiva autorizzazione comunitaria.

All'articolo 2, è stato modificato il comma 3, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico (anziché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto nella precedente formulazione) la promozione della stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti per i quali il decreto-legge prevede incentivi, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, al rispetto dei termini di pagamento e alle iniziative volte a stimolare la domanda e migliorare l'offerta di servizi. Il nuovo comma 3 prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, detti disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti.

All'articolo 3 è stato introdotto il nuovo comma 3-*bis*, che prevede l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 – che recano incentivi al rinnovo dei veicoli in circolazione e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici – alle sole aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi. Anche in questo caso l'efficacia di tali disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria (comma 3-*ter*).

È stato introdotto il nuovo articolo 3-*bis*, che estende, previa autorizzazione comunitaria, il regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria.

All'articolo 7, recante disposizioni in materia fiscale, è stato introdotto il nuovo comma 3-*bis*. Si prevede che il commissario straordinario – nominato al fine di garantire il rispetto dei tempi relativi ai progetti facenti parte del qua-

dro strategico nazionale – abbia la facoltà di agire in deroga a tutte le disposizioni vigenti, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sempre all'articolo 7 è stato inoltre introdotto il nuovo comma 3-*quinquies*, che consente alla Consob di abbassare la soglia relativa all'obbligo di comunicazione dell'acquisizione di partecipazioni in società quotate, attualmente fissata al 2 per cento, con finalità di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato dei capitali.

È stato introdotto l'articolo 7-*ter*, che, al comma 18, esclude dal patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 alcune spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale. Il successivo comma 18-*ter* stabilisce che, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito, il Fondo di rotazione è autorizzato ad anticipare alle Regioni e alle province interessate le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'anno 2010.

Avverte infine che questa mattina stessa le Commissioni riunite VI e X hanno approvato alcuni articoli aggiuntivi al testo del decreto-legge.

Segnala, in particolare, che l'articolo aggiuntivo 7.0.213 dei relatori disciplina alcuni profili relativi al patto di stabilità interno 2009 e prevede, tra l'altro, l'esclusione dalle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità nei casi in cui il superamento dell'obiettivo di spesa sia dovuto alla maggiore spesa in conto capitale per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea. Per l'anno 2009 le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità.

Sandro GOZI (PD) osserva come il testo da ultimo licenziato dalle Commissioni VI e X rechi numerose nuove disposizioni che investono le competenze della XIV Commissione, che meriterebbero un esame approfondito. Si sofferma in particolare sui nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 3, che prevedono l'applicazione degli incentivi previsti dagli articoli 1 e 2 alle sole aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi; si stabilisce altresì che l'efficacia di tali disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Osserva come si tratti di una norma che – così come formulata – appare del tutto inapplicabile, anche perché non opera alcuna distinzione tra delocalizzazione nell'ambito del mercato interno e delocalizzazione al di fuori dell'UE, con una formulazione che appare direttamente in contrasto con il principio della libertà di circolazione nel mercato interno. Sottolinea peraltro come, anche sotto il profilo metodologico, il Governo non abbia certamente scelto la strada più agevole, se l'intento era quello di prevedere misure a favore del sistema produttivo italiano; così come formulata, la disposizione si candida ad un lungo negoziato in sede europea. Ritiene pertanto, in conclusione che occorrano ulteriori tempi di approfondimento e che non sia opportuno procedere all'approvazione di un parere nella seduta odierna.

Gianluca PINI, *presidente*, precisa che le Commissioni riunite VI e X sono convocate al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea per concludere il proprio esame e che pertanto la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi nel corso della seduta corrente. Ritiene comunque che, da qui alle ore 15, vi siano ancora margini di tempo per formulare una proposta di parere che evidenzii le questioni segnalate dal collega Gozi. L'alternativa è unicamente quella di non esprimersi affatto, ciò che tuttavia appare lesivo dei diritti della Commissione.

Sandro GOZI (PD) ritiene che la mancata espressione del parere non sia certamente una soluzione ottimale, ma altrettanto lesivo delle prerogative del Parlamento e della Commissione appare l'approvazione di un parere in tempi così ristretti su di un testo che presenta così evidenti questioni di compatibilità. Richiama l'attenzione dei colleghi sul ruolo di garante della compatibilità comunitaria che la XIV Commissione dovrebbe svolgere e che invece non sembra esercitare con adeguata incisività, come peraltro emerso nel corso dell'audizione dell'Ambasciatore Nelli Feroci, Capo della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, svoltasi questa mattina nel quadro dell'indagine conoscitiva in corso sull'attuazione della Legge n. 11 del 2005.

Gianluca PINI, *presidente*, condivide i rilievi di ordine metodologico sollevati dal collega Gozi e ritiene che l'unica strada per ottenere qualche risultato concreto, nella situazione data, sia quello di formulare osservazioni alle Commissioni di merito.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, si dichiara favorevole all'ipotesi di inserire, nella proposta di parere che si accinge a formulare, una osservazione che tenga conto delle questioni segnalate dall'onorevole Gozi, con particolare riferimento ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 3.

Enrico FARINONE (PD) ritiene particolarmente difficile trovare in pochi minuti soluzioni a questioni così complesse come quelle in esame. Se d'altro canto, si ritiene che la XIV Commissione abbia l'autorevolezza per modificare gli orientamenti delle Commissioni di merito, allora deve essere data a quest'organo la possibilità materiale di istruire adeguatamente la materia; altrimenti si rischia di adottare meri atti formali, come purtroppo già avvenuto più volte in passato. Deve rilevare che non è la prima volta che la Commissione non è messa nelle

condizioni di poter svolgere il proprio ruolo; si tratta di un problema più generale, a suo avviso, che investe il ruolo del Parlamento e le garanzie democratiche di rispetto dei diritti delle opposizioni.

Gianluca PINI, *presidente*, propone una breve sospensione della seduta, al fine di pervenire alla formulazione di una proposta di parere che tenga corso delle questioni emerse nel corso del dibattito.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 14.50.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*).

Sandro GOZI (PD) non può che rilevare come l'osservazione formulata del relatore appaia totalmente insufficiente rispetto al problema evidenziato. In primo luogo si sarebbe dovuta formulare una condizione e non una osservazione; in secondo luogo si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di definire con maggiore puntualità le modalità di erogazione delle agevolazioni statali previste, senza alcun riferimento a possibili effetti distortivi sul mercato interno ovvero forme di aiuto selettivo o discriminatorio incompatibili con il diritto comunitario.

Nel preannunciare il voto contrario del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea come i colleghi della maggioranza si assumano in tal modo la responsabilità di una norma inapplicabile e che determinerà certamente problemi di compatibilità.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Luca BELLOTTI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Atto n. 63.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione.

Atto n. 64.

ALLEGATO

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(Nuovo testo C. 2187 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2187 Governo, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante « misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi », che prevede contributi statali diretti a fronteggiare la crisi internazionale del settore industriale, ed in particolare del comparto automobilistico, nonché a favorire la riduzione delle emissioni prodotte dai veicoli in circolazione nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

tenuto conto del Piano europeo per la ripresa economica (COM(2008)800), approvato dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, che reca, tra l'altro, indicazioni per lo sviluppo di tecnologie pulite per il comparto automobilistico da realizzare mediante partenariati tra i settori pubblico e privato;

considerato, in via generale, che le disposizioni da esso recate si collocano nell'ambito della Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 settembre 2005, nella quale si fissano obiettivi di riduzione di alcune sostanze inquinanti e si rafforza il quadro legislativo di lotta contro l'inquinamento atmosferico;

esaminato, in particolare, il comma 8 dell'articolo 1, che stabilisce che le agevolazioni per l'acquisto, con contestuale rottamazione, di veicoli a ridotto impatto ambientale possono essere fruite nel ri-

spetto della disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

esaminato, inoltre, l'articolo 2, comma 3, che reca una disposizione di natura programmatica, prevedendo che il Ministero dello sviluppo economico promuova la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti interessati dagli incentivi;

rilevato, in proposito, che tale disposizione appare riferita a tutti gli incentivi considerati dal decreto-legge e, quindi, oltre a ricomprendere i produttori di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer, trova applicazione anche per quanto riguarda le agevolazioni di cui all'articolo 1 (incentivi per i veicoli);

considerato che nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione;

rilevato, con riferimento all'articolo 1, che, nell'ambito dell'accordo di compromesso raggiunto dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 sull'insieme delle proposte relative al pacchetto energia clima, il Parlamento europeo, nella seduta

del 17 dicembre 2008, ha approvato una proposta di regolamento per limitare le emissioni di CO₂ delle automobili (COM(2007)856), che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO₂ dei nuovi veicoli nell'UE fino a 130 grammi per km nel 2012, nonché una proposta di direttiva volta a fissare nuovi standard per i combustibili utilizzati dai mezzi di trasporto (COM(2007)18);

ritenuto, in proposito, che tali proposte devono intendersi come parte integrante della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (COM(2007)19), intesa a raggiungere l'obiettivo comunitario di 120 g CO₂/km, a vettura;

considerato che gli articoli 3 e 4 prevedono rispettivamente agevolazioni fiscali dirette a favorire i distretti produttivi (« fiscalità di distretto ») e le aggregazioni aziendali;

rilevato, in proposito, che il 25 giugno 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione « Una corsia preferenziale

per la piccola impresa » – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno *Small Business Act* per l'Europa) (COM(2008)394), per consentire alle piccole e medie imprese europee di valorizzare pienamente le loro potenzialità in termini di crescita sostenibile nel lungo periodo e di creazione di un maggior numero i posti di lavoro;

visti i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 3, che – previa autorizzazione comunitaria – vincolano l'erogazione delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 all'impegno delle imprese a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 3-*bis*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire con maggiore puntualità le modalità di erogazione delle agevolazioni statali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PARERE SU NOMINE:

Votazione del parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI Radiotelevisione S.p.A. (votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112)	175
---	-----

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 19.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il deputato BELTRANDI (PD), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione della trasmissione.

PARERE SU NOMINE

Votazione del parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI Radiotelevisione S.p.A. (votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112).

Il PRESIDENTE dà lettura di una lettera a lui inviata da Guglielmo Rositani, consigliere anziano del Consiglio di am-

ministrazione di RAI Radiotelevisione S.p.A, nella quale si comunica l'elezione, in data odierna, del dottor Paolo Garimberti a Presidente del Consiglio di amministrazione.

La Commissione è pertanto chiamata, ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge n. 112 del 2004, ad esprimere il suo parere, a maggioranza qualificata dei due terzi, che costituisce condizione di efficacia per la nomina a Presidente della RAI del consigliere eletto.

Il PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il PRESIDENTE, dando atto che hanno votato 37 Commissari su 40, comunica che il parere della Commissione sulla elezione del dottor Paolo Garimberti risulta favorevole, in quanto ha ottenuto 37 voti favorevoli.

Esprime quindi il compiacimento suo e di tutta la Commissione per l'avvenuta elezione.

Preannuncia infine la convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari presumibilmente per martedì 31 marzo, segnalando l'opportunità di avviare in quella sede una riflessione sulla possibilità di procedere con maggiore elasticità

alla convocazione delle sedute della Commissione, in considerazione dei problemi derivanti dalla nuova organizzazione dei lavori dei due rami del Parlamento.

La seduta termina alle 19.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441- <i>bis</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
<i>ALLEGATO 1</i> (Articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti approvati dalle Commissioni nella seduta del 26 marzo 2009)	11
<i>ALLEGATO 2</i> (Nuovo testo del subemendamento Ria 0.7.0.213.41)	18

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
<i>ALLEGATO 3</i> (Ulteriori emendamenti dei relatori)	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	21
<i>ALLEGATO 1</i> (Parere approvato)	30

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Nuovo testo C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	35
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	27
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Rinvio dell'esame</i>)	29
Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	36
INTERROGAZIONI:	
5-01132 Ferranti: Sul costo delle intercettazioni e sul recupero delle spese di giustizia ...	37
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	40
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in materia di processo civile. C. 2232 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	38
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	44
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini	39
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO	45
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 Fava (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione.	
Relazione semestrale sull'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (<i>Seguito esame istruttorio congiunto e rinvio</i>)	48

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 Partenariato orientale (COM(2008)823) (<i>Seguito esame istruttorio e rinvio</i>)	51
AVVERTENZA	51

IV Difesa

RISOLUZIONI:

7-00129 Ascierio: Sui contributi da destinare alle Associazioni d'arma.	
7-00135 Villecco Calipari: Sui contributi da destinare alle Associazioni d'arma.	
7-00136 Di Stanislao: Sui contributi da destinare alle Associazioni d'arma (<i>Seguito della discussione ed approvazione delle risoluzioni nn. 7-00129, 8-00038 e 7-00136</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierio e C. 1444 Oppi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	58
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	55
AVVERTENZA	55

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	63
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	65
DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Nuovo Testo C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008. C. 2208 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
SEDE CONSULTIVA:	
DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Nuovo Testo C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	81
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	85

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
INTERROGAZIONI:	
5-00821 Contento: Irregolarità nella restituzione ai contribuenti di tributi locali indebitamente riscossi	105
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-00906 Contento: Esenzione dall'imposta di bollo della certificazione necessaria per ottenere la « carta acquisti »	105
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	107

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli, e abbinate C. 1230 Iannuzzi e C. 973 Mario Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
ALLEGATO (<i>Emendamento del relatore</i>)	112
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, in materia di semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	110
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli, e abbinate C. 1230 Iannuzzi e C. 973 Mario Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 113

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 114

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 118

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01207 Guido Dussin: sulla necessità di una rivisitazione organica del progetto Civis per la realizzazione di una rete filobus nella città di Bologna 116

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 120

5-01208 Ghiglia: sulla nomina di commissioni di gara per affidamenti operati dalle concessionarie autostradali 116

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 121

5-01209 Mariani: sulla grave situazione della viabilità nel comune di Casalecchio di Reno . 116

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 124

5-01210 Libè: sulla realizzazione del cosiddetto « Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno » . 117

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 125

5-01211 Piffari: sulla realizzazione della cosiddetta « Bri.Be.Mi » 117

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 126

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di docenti universitari, di rappresentanti del Consorzio nazionale « CasaQualità » e del Distretto produttivo dell'edilizia sostenibile (ANCE Puglia), nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ». C. 1952 Guido Dussin 117

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA 128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, conclusione – Parere favorevole*) 128

ATTI COMUNITARI:

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 128

ALLEGATO 1 (*Documento finale approvato dalla Commissione*) 140

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame nuovo testo e rinvio*) 132

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
INTERROGAZIONI:	
5-00878 Scarpetti: Acquisizione di materiale rotabile destinato all'alta velocità ferroviaria .	137
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	142
5-00892 Enzo Carra: Carezza di investimenti per il potenziamento del sistema ferroviario della Regione Abruzzo	138
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	143
5-00975 Bocci: Interruzione dei lavori per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria tra Spoleto e Campello sul Clitunno	138
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	145
5-00993 Braga: Potenziamento della tratta ferroviaria pedemontana	138
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	147
SEDE CONSULTIVA:	
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame del nuovo testo e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	139
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	148
X Attività produttive, commercio e turismo	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	151
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	159
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	161
Sui lavori della Commissione	157
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 1953</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	163
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (<i>Esame e rinvio</i>)	165
XIII Agricoltura	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263-A Governo, approvato dal Senato	166

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione del sindaco di Semproniano (Grosseto) e dei rappresentanti del Gruppo di interesse economico (GIE) pastorizia di Grosseto, della CIA di Grosseto e della Coldiretti di Grosseto (*Svolgimento e conclusione*) 166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 167

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione dell'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, Capo della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea 168

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Nuovo testo C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 169

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 172

AVVERTENZA 172

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PARERE SU NOMINE:

Votazione del parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI Radiotelevisione S.p.A. (*votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112*) 175

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE .	»	IV

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza
del presidente Luigi VITALI.*

**Incontro della Delegazione con l'onorevole Thorbjørn
Jagland, presidente del Parlamento norvegese, ex
Primo Ministro e Ministro degli Esteri, candidato
alla Segreteria generale dell'Assemblea del Consiglio
d'Europa.**

L'incontro si è svolto dalle ore 14.05
alle ore 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

Comunicazioni del Presidente

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Giovedì 26 marzo 2009. — Presidenza del presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.50.

Laura RAVETTO, *Presidente*, ricorda che il 25 febbraio ha effettuato una missione a Trieste per conoscere i funzionari e la struttura del Segretariato Esecutivo dell'InCE.

Ha in particolare incontrato l'Ambasciatore Pietro Ercole Ago, Segretario Generale del Segretariato Esecutivo InCE, l'Ambasciatore Gerhard Pfanzelter (austriaco), Segretario Generale Aggiunto e il Ministro Mykola Melenevskyi (ucraino), Vice Segretario Generale. Con essi ha avuto uno scambio di informazioni sulle rispettive linee prioritarie di attività.

Inoltre, con i funzionari del Segretariato ha avuto modo di approfondire: il funzionamento e i progetti del Network Universitario e del Network «Scienza e Tecnologia»; i rapporti tra InCE e Unione Europea e la partecipazione dell'InCE ai progetti europei; il Fondo InCE per i cambiamenti climatici.

Ha avuto altresì un incontro con il Professore Francesco Peroni, Magnifico Rettore all'Università di Trieste e con il Professore Fabio Ruzzier, Rettore Vicario, rispettivamente Segretario Generale e Vice Segretario Generale del Network Universitario dell'InCE.

Comunica inoltre che intende acquisire il parere della delegazione in merito all'opportunità di istituire un Segretariato Permanente della Dimensione parlamen-

tare. Tale proposta è stata più volte avanzata negli ultimi anni. La motivazione è quella di riconoscere e certificare un ruolo forte alla struttura e alle riunioni dei Parlamenti dei Paesi INCE e una maggiore incisività quindi delle decisioni assunte in tali sedi.

Così, nuovamente, nel corso della presidenza di turno della Moldova, in occasione della riunione primaverile della Commissione Parlamentare nel maggio 2008 e della riunione dell'Assemblea parlamentare del novembre 2008 (a cui la delegazione ha partecipato), nei documenti finali approvati, è stata ribadita la «necessità di istituire un Segretariato permanente della Dimensione Parlamentare, previa istruttoria nell'ambito dei rispettivi Parlamenti nazionali e verifica della disponibilità degli stessi a sostenerne il finanziamento».

È quindi evidente che la questione del Segretariato rimane un nodo da sciogliere.

La presidenza romena, come è noto, dà alla questione un rilievo particolare e crede molto nella opportunità di istituire il Segretariato per dare «dignità» alla dimensione parlamentare dell'INCE. Tale posizione è condivisa da altri paesi all'interno della nostra organizzazione.

Ora, registrando questa richiesta che, sottolinea, oltre che dalla Romania, è avanzata da quei paesi che non sono ancora nell'UE e che quindi attribuiscono all'INCE un valore aggiunto rispetto ai «paesi UE», ha intenzione di presentare una proposta della delegazione italiana in occasione della riunione di Bucarest del 7

maggio. Si tratta di un progetto che sottoporrà in prima istanza al Presidente della Camera e che prevede l'istituzione di tale Segretariato permanente presso la Camera dei deputati, ipotesi questa che consentirebbe di evitare costi vivi derivanti dall'affitto di una sede e dall'impiego di personale *ad hoc*.

L'idea è di poter disporre di una minima struttura con personale da reperire all'interno dell'amministrazione, con la possibilità di ampliare tale struttura mediante il distacco a proprie spese di funzionari da parte dei Parlamenti degli altri Paesi INCE.

L'istituzione di tale Segretariato permanente in Italia si giustifica con la funzione di *leadership* che il nostro Paese ha sempre esercitato nell'ambito di questa Organizzazione internazionale e sicuramente contribuirebbe a:

1) supportare in maniera efficace le iniziative parlamentari dell'INCE;

2) assicurare il coordinamento con le altre iniziative di cooperazione parlamentare nella regione;

3) garantire un contatto continuo ed efficace con il Segretariato INCE di Trieste e quindi il raccordo effettivo con la dimensione governativa ed economica dell'INCE;

4) migliorare la visibilità della dimensione Parlamentare dell'INCE (anche attraverso la creazione del sito web del Segretariato);

5) di rappresentare un punto di contatto operativo tra i Parlamenti dell'Iniziativa e contribuire, quindi, attraverso lo scambio di esperienze e acquisizione *di know how*, al rafforzamento delle istituzioni parlamentari;

6) contribuire, in ultima analisi, alla piena realizzazione degli obiettivi stessi dell'INCE – ovvero all'acquisizione degli elementi necessari per la futura integrazione nell'Unione europea.

Peraltro, uno degli assi prioritari dell'attività internazionale della Camera dei

deputati è rappresentato dalla gamma di iniziative di cooperazione amministrativa e assistenza tecnica alle Assemblee parlamentari di Paesi – dell'area africana, latino-americana, dell'Asia centrale, dell'Europa sud-orientale e del Caucaso meridionale – coinvolti in processi di riforma costituzionale e di organizzazione e riassetto degli apparati tecnico-amministrativi di supporto alle Istituzioni rappresentative.

Crede quindi che tale proposta, così concepita, si possa inquadrare nell'ambito delle attività di cooperazione parlamentare che la Camera promuove e che concorrono a qualificare il ruolo che la Camera dei deputati vuole avere in campo internazionale.

Comunica inoltre che la delegazione ha ufficialmente ricevuto l'invito a partecipare alla riunione della Commissione Parlamentare dell'INCE che avrà luogo a Budapest dal 7 al 9 maggio 2009. È stata inviata una bozza di programma, ma allo stato attuale non sono stati ancora definiti i temi dell'incontro.

Come è noto, la Commissione Parlamentare si riunisce una volta all'anno, in primavera, e secondo il Regolamento possono partecipare solo due delegati per Delegazione nazionale uno dei quali è il Presidente della delegazione.

Comunica inoltre che nel mese di aprile, in date da definire, intenderebbe organizzare una missione di studio al Segretariato Progetti dell'INCE, che ha sede a Londra presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), il quale ha il compito di fornire una assistenza qualificata ai progetti approvati dall'INCE, eseguendo studi di fattibilità tecnico-economica.

Tale missione è finalizzata ad acquisire i necessari elementi informativi sui progetti in corso e sulla loro possibilità di sviluppo. Si riserva comunque di comunicare più in dettaglio le modalità organizzative della missione.

Il deputato Aldo DI BIAGIO (PdL), apprezza l'articolata relazione della Presidente e le sue considerazioni in merito

alla necessità di strutturare un Segretariato parlamentare dell'INCE, così come sollecitato da altri paesi membri dell'Iniziativa. Ha percepito personalmente l'esigenza di dare forma ad un Segretariato parlamentare, che possa essere considerato uno strumento di gestione e di coordinamento ottimale delle attività della delegazione, nel confronto costante con l'attività delle delegazioni degli altri Paesi, tenendo anche conto che questo non comporterà un onere finanziario. Apprezza l'attenzione che la Presidente sta infondendo in questo progetto e auspica che si possa procedere su questo versante con la stessa capacità e con lo stesso impegno che hanno caratterizzato questi primi mesi di lavoro.

La senatrice Tamara BLAZINA (PD) chiede quali connessioni potranno esservi tra il Segretariato di Trieste e il costituendo Segretariato di Roma.

Il deputato Maurizio FUGATTI (LNP) concorda con l'iniziativa, purché essa av-

venga con risorse interne all'Amministrazione, senza quindi oneri aggiuntivi.

Il senatore Oskar PETERLINI (UDC-SVP-Aut) concorda con l'iniziativa.

Il senatore Vincenzo FASANO (PDL) esprime anch'egli la sua condivisione, essendo peraltro l'INCE l'unica delle Organizzazioni cui la Camera dei Deputati partecipa con proprie delegazioni a non disporre di un Segretariato parlamentare permanente.

Laura RAVETTO, *presidente*, nell'osservare – in relazione alla questione posta dalla senatrice Blazina – che il segretariato di Trieste appartiene alla dimensione governativa mentre il costituendo segretariato di Roma a quella parlamentare, registra con soddisfazione il plauso della delegazione all'iniziativa, della quale interesserà al più presto la Presidenza della Camera.

La seduta termina alle 9.30.

PAGINA BIANCA

€ 3,90



16SMC0001590